



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 24 gennaio 2017

Anno XLVIII - N. 10



Prodotti tipici, Ciclo produttivo del Radicchio Rosso di Treviso tardivo IGP.

L'autentico radicchio rosso di Treviso IGP viene coltivato in un'area compresa tra le provincie di Treviso, Padova e Venezia, in un terreno tipicamente argilloso-sabbioso, fresco, profondo e ben drenato. Le operazioni di semina o trapianto vengono effettuate in luglio, mentre la raccolta inizia nel mese di novembre, oppure, dopo che la coltura ha subito almeno due brinate, in modo da favorire la caratteristica colorazione rossa. Il radicchio raccolto viene poi sottoposto alla tradizionale tecnica di forzatura ed imbianchimento. I mazzi vengono posti in vasche riempite con acqua corrente di risorgiva a 14-15° e dopo circa quindici giorni, una volta ottenuti nuovi germogli, si procede con la toelettatura, il lavaggio e il confezionamento. Prima di essere private delle radici, alcune delle migliori piante di radicchio vengono selezionate e ripiantate. Il fiore che sboccherà in giugno, una volta essiccato, fornirà il seme che avvierà nuovamente questo unico ed affascinante ciclo produttivo.

(Foto Maria Pastrello)

Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **168** del 30 dicembre 2016

L.R. 7 settembre 1982, n. 44 - art. 39, modificato ed integrato dall'art. 53 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40. Commissione Tecnica Regionale per le Attività estrattive (C.T.R.A.E.). Designazione del Presidente delegato.

[Designazioni, elezioni e nomine]

1

n. **169** del 30 dicembre 2016

L.R. 7 settembre 1982, n. 44 - art. 39, modificato ed integrato dall'art. 53 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40. Nomina della Commissione Tecnica Regionale per le Attività estrattive (C.T.R.A.E.).

[Designazioni, elezioni e nomine]

2

n. **170** del 30 dicembre 2016

Proroga al 31 marzo 2017 dell'incarico del Commissario ad acta al fine dell'esercizio dei poteri sostitutivi in capo al Presidente della Giunta regionale relativamente ai compiti del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino "Brenta". Art. 57, comma 3, punto 3) della L.R. 16 aprile 1985, n. 33.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

5

n. **4** del 11 gennaio 2017

Costituzione del Comitato di coordinamento istituzionale (art. 7, Legge regionale 13.03.2009, n. 3). Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 91 del 26/07/2016. Sostituzione componente effettivo Provincia di Treviso.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

9

n. **5** del 12 gennaio 2017

Consiglio generale dei Soci della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto. Legge regionale 16.02.2010, n. 11 art. 42.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

11

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE

n. **1** del 09 gennaio 2017

Sereni Orizzonti S.p.a.: autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la seguente unità d'offerta: Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta per minori e adolescenti sita a Mestre (VE), Via Terraglietto n.132 capacità recettiva pari a n.12 posti di cui n.2 di pronta accoglienza.

[Sanità e igiene pubblica]

12

n. 2 del 09 gennaio 2017

Milonga Società Cooperativa Sociale: autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la seguente unità d'offerta per pazienti adulti con problematiche psichiatriche in situazioni di disagio sociale e abitativo: Gruppo Appartamento Protetto denominato "Il Cantiere" sito a Verona Via A. Carli n.19 capacità recettiva pari a n.4 utenti.

14

[Sanità e igiene pubblica]

n. 3 del 09 gennaio 2017

Libra Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s.: autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso le seguenti unità d'offerta: Centro Diurno denominato "Cà Nova" per utenti adulti con disabilità sociali, relazionali o lavorative conseguenti o correlate alla malattia mentale capacità recettiva pari a n. 20 utenti Gruppo Appartamento Protetto denominato "Levante" capacità recettiva pari a n. 4 utenti per utenti adulti con problematiche psichiatriche in situazioni di disagio sociale e abitativo Gruppo Appartamento Protetto denominato "Portico" capacità recettiva pari a n. 4 utenti per utenti adulti con problematiche psichiatriche in situazioni di disagio sociale e abitativo siti a Romano d'Ezzelino (VI) Via Nardi n.87.

16

[Sanità e igiene pubblica]

n. 4 del 09 gennaio 2017

Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale: rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la seguente unità d'offerta per pazienti adulti con problematiche psichiatriche in situazioni di disagio sociale e abitativo: Gruppo Appartamento Protetto ubicato a Conegliano (TV) Via Confalonieri nn.56/58 capacità recettiva pari a n.4 posti

19

[Sanità e igiene pubblica]

n. 5 del 09 gennaio 2017

Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale: autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la seguente unità d'offerta per pazienti adulti affetti da Disturbi del Comportamento Alimentare: Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta sita a Portogruaro (VE) - via Manin n.52 per una capacità recettiva pari n.10 utenti

21

[Sanità e igiene pubblica]

n. 6 del 09 gennaio 2017

Antica Scuola dei Battuti : rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la Comunità Alloggio denominata "Franca Ongaro" - Modulo di Base - per pazienti psichiatrici adulti, sita a Venezia Mestre (VE), Via Torre Belfredo n.64/A, per una capacità recettiva pari a n.8 posti.

23

[Sanità e igiene pubblica]

n. 7 del 09 gennaio 2017

Cooperativa Sociale Cercate: autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria la seguente unità d'offerta per utenti adulti con disabilità sociali relazionali e lavorative legate alla salute mentale: Centro Diurno denominato "Il Mestiere di Vivere" sito a Villafranca di Verona (VR) Corso Vittorio Emanuele n. 61 capacità recettiva n.16 posti.

25

[Sanità e igiene pubblica]

- n. **8** del 09 gennaio 2017
 Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale: autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso le seguenti unità d'offerta per pazienti adulti con problematiche psichiatriche: Comunità Alloggio Modulo di Base capacità recettiva n.6 utenti Comunità Alloggio Modulo estensivo capacità recettiva n.12 utenti Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta Modulo ad Alta Intensità Assistenziale capacità recettiva n.8 utenti site a Portogruaro Via Fossalato n.2. 27
[Sanità e igiene pubblica]
- n. **9** del 09 gennaio 2017
 Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s.: autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria per pazienti psichiatrici presso la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta Modulo ad Attività Assistenziale Intermedia - sita ad Auronzo di Cadore (BL) - via Ospitale n.1 (ala sud) per una capacità recettiva pari n.6 utenti. 29
[Sanità e igiene pubblica]
- n. **10** del 09 gennaio 2017
 L'Incontro Cooperativa Sociale: autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria, per utenti adulti con disabilità sociali relazionali e lavorative legate alla salute mentale presso le seguenti unità d'offerta: Centro Diurno denominato "Tombolo 1" con funzione di Centro Occupazionale Diurno - C.O.D. capacità recettiva pari a n. 20 utenti Centro Diurno denominato "Tombolo 2" con funzione di Centro di Lavoro Guidato - C.L.G. capacità recettiva pari a n. 10 utenti siti a Tombolo (PD) via Piave n.15/b. 31
[Sanità e igiene pubblica]
- n. **11** del 10 gennaio 2017
 Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale: autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la seguente unità d'offerta per pazienti psichiatrici: Comunità Alloggio denominata "Casa Nalin" Modulo Estensivo sita a Jesolo (VE) Via Levantina n.102 capacità recettiva pari a n. 10 utenti. 33
[Sanità e igiene pubblica]
- n. **12** del 10 gennaio 2017
 Società Cooperativa Sociale Onlus "Un Segno di Pace": autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso le seguenti unità d'offerta per utenti adulti con problematiche psichiatriche in situazioni di disagio sociale e abitativo: Gruppo Appartamento Protetto denominato "Arcobaleno" sito a Marostica Via Del Lavoro n.3/2 capacità recettiva pari a n. 4 utenti Gruppo Appartamento Protetto denominato "3 C" sito a Marostica Via Del Lavoro n.3/c capacità recettiva pari a n. 3 utenti. 35
[Sanità e igiene pubblica]
- n. **13** del 10 gennaio 2017
 L'Eco Papa Giovanni XXIII^ Società Cooperativa Sociale: rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività socio sanitaria presso le seguenti unità d'offerta per persone con patologia psichiatrica: Centro Diurno Modulo A Capacità recettiva n.20 utenti Centro Diurno Modulo B Capacità recettiva n.20 utenti siti a Montecchio Maggiore Via Tecchio n.93 37
[Sanità e igiene pubblica]

- n. **14** del 10 gennaio 2017
 Fondazione di Religione "Opera Santa Maria della Carità": autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria, presso la seguente unità d'offerta, per pazienti con disturbi mentali di età superiore ai 40 anni: Comunità Alloggio denominata "Giubileo della Misericordia" - Modulo Estensivo sita a Venezia Castello 6660/N capacità recettiva pari a n.20 utenti. 39
[Sanità e igiene pubblica]
- n. **15** del 10 gennaio 2017
 Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a R.L.: autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria, presso la seguente unità d'offerta, per pazienti psichiatrici: Comunità Alloggio - Modulo Estensivo sita a Salzano (VE) Via Genova n.2 capacità recettiva pari a n.12 utenti. 41
[Sanità e igiene pubblica]
- n. **16** del 10 gennaio 2017
 Società Cooperativa Sociale a R.L. Onlus Giovani Amici Veronesi: rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria, presso la seguente unità d'offerta, per persone con problematiche psichiatriche: Comunità Alloggio denominata "Castagnè" - Modulo di Base sita a Mezzane di Sotto (VR) loc. Castagnè Via Della Torre n.16 capacità recettiva pari a n.10 utenti. 43
[Sanità e igiene pubblica]
- n. **17** del 10 gennaio 2017
 L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della SET s.r.l. con sede legale a Casalecchio di Reno (BO), Via della Costituzione, 5 e sede operativa principale a Cornedo Vicentino (VI), Via Maglio di Sopra, 13, per l'utilizzo dell'ambulanza targata FD969GR. 45
[Sanità e igiene pubblica]
- n. **18** del 10 gennaio 2017
 L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Croce Verde Mestre Volontari del Soccorso di Venezia - Terraferma, con sede legale a Venezia-Mestre, Via Lussingrande, 5, per l'utilizzo dell'ambulanza targata FF971AG. 47
[Sanità e igiene pubblica]
- n. **19** del 10 gennaio 2017
 L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Croce Verde P.A.V., con sede legale a Verona, Lungadige Panvinio, 13, per l'utilizzo delle ambulanze targate FD934RB FD935RB 49
[Sanità e igiene pubblica]
- n. **20** del 10 gennaio 2017
 L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Tiesse s.r.l., con sede legale a San Donà di Piave (VE), Via Ponte Alto, 11, per l'utilizzo dell'ambulanza targata DR242GF. 51
[Sanità e igiene pubblica]

- n. **21** del 10 gennaio 2017
L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Croce Gialla s.r.l. con sede legale a Vago di Lavagno (VR), Via della tecnica, 5/1, per l'utilizzo dell'ambulanza targata EK957LG. 53
[Sanità e igiene pubblica]
- n. **22** del 10 gennaio 2017
L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Pia Opera Croce Verde Padova, con sede legale a Padova, Via Nazareth, 23, per l'utilizzo delle ambulanze targate: FE916AY-FE917AY-FE918AY-FE927AY (ambulanze di trasporto) e FE919AY-FE920AY (ambulanze di trasporto e soccorso). 55
[Sanità e igiene pubblica]
- n. **23** del 10 gennaio 2017
L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Croce Rossa Italiana Comitato Locale Valpolicella, con sede legale a Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), Via Madonnina,1 per l'utilizzo dell'ambulanza targata CRI485AE. 57
[Sanità e igiene pubblica]
- n. **24** del 10 gennaio 2017
L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Croce Europa s.r.l. Impresa Sociale, con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR) Via Cà Nova Zampieri, 24, per l'utilizzo della ambulanza targata DP606PS. 59
[Sanità e igiene pubblica]
- n. **25** del 10 gennaio 2017
L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della A.P.S. Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Bardolino Baldo Garda, con sede legale a Bardolino (VR), Via Gardesana dell'Acqua, 11, per l'utilizzo dell'ambulanza targata CRI552AE. 61
[Sanità e igiene pubblica]
- n. **26** del 10 gennaio 2017
L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali Società Cooperativa Sociale, con sede legale a Mantova, Via Gelso, 8, per l'utilizzo dell' ambulanza targata DM327WS. 63
[Sanità e igiene pubblica]
- n. **27** del 10 gennaio 2017
L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Croce Sanitas s.r.l., con sede legale a Grezzana (VR), Via N. Marcozeni, 8, per l'utilizzo delle ambulanze targate EL519LK FF474AG. 65
[Sanità e igiene pubblica]

n. **28** del 10 gennaio 2017

Società Cooperativa Sociale a R.L. O.n.l.u.s. Giovani Amici Veronesi: rinnovo, con prescrizioni, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria, presso la seguente unità d'offerta, per persone con problematiche psichiatriche: Comunità Alloggio denominata "San Giuseppe" Modulo di Base sita a San Peretto di Negrar (VR) Cà Paletta n.20 capacità recettiva pari a n.10 utenti.

67

[Sanità e igiene pubblica]

n. **29** del 10 gennaio 2017

Società Cooperativa Sociale Famiglia Felice O.n.l.u.s.: autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria, per pazienti con patologia psichiatrica, presso i seguenti Gruppi Appartamenti Protetti denominati "La Corte dei Miracoli": Gruppo Appartamento Protetto - capacità recettiva n.4 utenti sito a Villafranca di Verona (VR) loc. Quaderni Via G. Mazzini n.249 Gruppo Appartamento Protetto - capacità recettiva n.4 utenti sito a Villafranca di Verona (VR) loc. Quaderni Via G. Mazzini n.255 Gruppo Appartamento Protetto - capacità recettiva n.4 utenti sito a Villafranca di Verona (VR) loc. Quaderni Via G. Mazzini n.257/a.

69

[Sanità e igiene pubblica]

n. **30** del 10 gennaio 2017

Cooperativa Sociale Cercate: autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta denominata "La Casa in Collina" Modulo ad Attività Assistenziale Intermedia - sita a Valeggio sul Mincio (VR) loc. Fenili n.4, per pazienti con grave psicopatologia ed elevata disabilità personale ed ambientale, per una capacità recettiva pari a n.14 posti.

71

[Sanità e igiene pubblica]

n. **31** del 10 gennaio 2017

Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a R.L.: rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria, presso la seguente unità d'offerta, per persone con problematiche psichiatriche in situazioni di disagio sociale e abitativo: Comunità Alloggio - Modulo di Base sita a Corezzola (PD) Via Lovo n.15 capacità recettiva pari a n.6 utenti.

73

[Sanità e igiene pubblica]

n. **32** del 10 gennaio 2017

Società Cooperativa Sociale Famiglia Felice O.n.l.u.s.: autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria, per pazienti con patologia psichiatrica, presso i seguenti Gruppi Appartamenti Protetti denominati "La Corte dei Miracoli": Gruppo Appartamento Protetto - capacità recettiva n. 4 utenti sito a Villafranca di Verona (VR) loc. Quaderni Via G. Mazzini n. 249 - Gruppo Appartamento Protetto - capacità recettiva n. 4 utenti sito a Villafranca di Verona (VR) loc. Quaderni Via G. Mazzini n. 255 - Gruppo Appartamento Protetto - capacità recettiva n. 4 utenti sito a Villafranca di Verona (VR) loc. Quaderni Via G. Mazzini n. 257/a.

75

[Sanità e igiene pubblica]

n. **33** del 10 gennaio 2017

Cooperativa Sociale Panta Rei: autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la seguente unità d'offerta per pazienti psichiatrici: Gruppo Appartamento Protetto denominato "Il Bosco" sito a Bussolengo (VR) Via Molini n. 2 capacità recettiva n. 4 posti.

77

[Sanità e igiene pubblica]

n. **34** del 10 gennaio 2017

Libra Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s.: rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la seguente unità d'offerta per pazienti adulti con problematiche di salute mentale: Gruppo Appartamento Protetto denominato "Passo Di Riva" sito a Dueville (VI) loc. Passo di Riva - Strada Marosticana n.314 capacità recettiva pari a n.3 utenti.

79

[Sanità e igiene pubblica]

n. **35** del 10 gennaio 2017

Libra Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s.: rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività sociosanitaria presso la seguente unità d'offerta per pazienti psichiatrici: Comunità Alloggio denominata "Villa Mirabella" - Modulo Estensivo sita a Breganze (VI) Via Palugare n.11 capacità recettiva pari a n. 14 utenti.

81

[Sanità e igiene pubblica]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

n. **115** del 30 novembre 2016

Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. Aggiornamento ai sensi dell'art. 43, L.R. 13 settembre 2001 n. 27.

83

[Servizi sociali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PROMOZIONE TURISTICA

n. **43** del 28 novembre 2016

Affidamento diretto e impegno di spesa per il servizio di esposizione di immagini della Pedemontana Veneta sugli impianti autostradali Touring . Progetto di Eccellenza "Valorizzazione e Promozione integrata della Pedemontana Veneta". Iniziative di promozione dell'offerta turistica integrata sulla cartellonistica stradale. Articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. DD.G.R. n. 2428 del 14 ottobre 2010 e n. 1825 dell'8 novembre 2011. CIG: ZDE1BC34C1.

97

[Turismo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

n. **511** del 28 dicembre 2016

Istituti Tecnici Superiori del Veneto. Triennio di pianificazione 2013-2015. Contributo regionale per lo svolgimento dei corsi di Tecnico Superiore per il II Biennio 2014-2016. Liquidazione del saldo. (D.P.C.M. 25/01/2008 - D.I. 07/09/2011 - D.I. 07/02/2013). 100
[Formazione professionale e lavoro]

n. **2** del 09 gennaio 2017

Piano annuale formazione iniziale A.F. 2016-2017 a finanziamento comunitario. Interventi di terzo anno nella sezione servizi del benessere. Progetto cod. 131-1-1403-2016 Associazione Lepido Rocco; subentro a seguito rinuncia dell'Organismo di Formazione Impresa Sociale Accademia la Parigina Srl (C.F.: 01863370266), ora A.F.L. Accademia Formazione Lavoro s.r.l. Autorizzazione realizzazione in deroga per sottonumero. 102
[Formazione professionale e lavoro]

n. **3** del 09 gennaio 2017

Piano Annuale Formazione Iniziale a finanziamento regionale e nazionale. A.F. 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Intervento di primo anno cod. 1013-1-679-2016 Organismo di Formazione ESEV/CPT codice ente1013. Mancato raggiungimento numero minimo allievi entro primo quarto del monte ore. Revoca contributo. Riconoscimento regionale attività ex art. 19 L.R. 10/1990. 103
[Formazione professionale e lavoro]

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

n. **2** del 09 gennaio 2017

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Verona. Autorizzazione all'attribuzione, per l'anno 2016, del Premio incentivante da erogare al personale dipendente a seguito di accordo sindacale tra RSU aziendali ed Amministrazione (Deliberazione di Giunta regionale n. 233 del 3 marzo 2015). 104
[Enti locali]

n. **3** del 09 gennaio 2017

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Venezia. Autorizzazione al passaggio da 7° livello a 8° livello di una unità lavorativa per la copertura del Servizio Affari Generali Contratti ed Appalti (Deliberazione di Giunta regionale n. 233 del 3 marzo 2015). 105
[Enti locali]

n. **4** del 10 gennaio 2017

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Verona. Autorizzazione al passaggio da 8° livello a Quadro del Responsabile dell'Area Affari generali e Gestione del personale (Deliberazione di Giunta regionale n. 233 del 3 marzo 2015). 106
[Enti locali]

n. **5** del 10 gennaio 2017
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Verona. Autorizzazione all'attribuzione del passaggio da 6° livello a 7° livello a dipendente collocata in staff diretta alla Direzione Generale (Deliberazione di Giunta regionale n. 233 del 3 marzo 2015). 108
[Enti locali]

n. **6** del 10 gennaio 2017
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Venezia. Autorizzazione all'attribuzione, per l'anno 2016, del Premio di Risultato da erogare al personale dipendente dell'Azienda a seguito di approvazione dell'accordo di secondo livello tra Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.), Rappresentanze Sindacali Territoriali ed Amministrazione (Deliberazione di Giunta regionale n. 233 del 3 marzo 2015). 110
[Enti locali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO

n. **2** del 10 gennaio 2017
Rinnovo concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo in Comune di Eraclea (VE) canale Revedoli per uso privato da diporto. Dimensioni: mq. 10,00 x mq. 3,00. Concessionario: Rizzetto Renato (codice pratica C04_000594). DGRV n. 1791_2012. 111
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO

n. **72** del 02 dicembre 2016
DGR 29/06/2016 n. 1026 e DGR 10/10/2016 n. 1555. Opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale. Accordo quadro per le sistemazioni urgenti delle opere idrauliche dei bacini occidentali Q0005 Importo Euro 600.000,00. Approvazione progetto. 113
[Difesa del suolo]

n. **76** del 07 dicembre 2016
L.R. 09/08/1988 N. 41. Rinnovo concessione idraulica demaniale per scarico acque meteoriche con tubo DN 60 di circa 20 metri di lunghezza, trasversale la riva sinistra del Naviglio Brenta in foglio 194 mapp. 719-720 Località Fusina in Comune di Venezia. Richiedente: FUSINA TERMINAL SRL (codice pratica W16_001624) 114
[Acque]

n. **77** del 07 dicembre 2016
L.R. 09/08/1988 N. 41. Rinnovo ed ampliamento in sanatoria di un pontile galleggiante con annesso spazio acqueo per l'ormeggio del natante lungo la riva sinistra del Naviglio Brenta foglio 194 mapp. 719-720 Località Fusina in Comune di Venezia. Richiedente: TERMINAL FUSINA VENEZIA SRL (codice pratica W95_0425/1). 116
[Acque]

- n. **78** del 07 dicembre 2016
L.R. 09/08/1988 N. 41. Rinnovo di un pontile e sanatoria di una passerella in legno lungo la riva sinistra del Naviglio Brenta Località Fusina in Comune di Venezia Bacino Scolante della Laguna di Venezia. Richiedente: TERMINAL FUSINA VENEZIA SRL (codice pratica W96_0425/2). 118
[Acque]
- n. **79** del 07 dicembre 2016
L.R. 09/08/1988 N. 41. Rinnovo e sanatoria di uno spazio acqueo con ampliamento relativo ad un pontile galleggiante in legno con due passerelle lungo la riva sinistra del Naviglio Brenta Località Fusina in Comune di Venezia Bacino Scolante della Laguna di Venezia. Richiedente: TERMINAL FUSINA VENEZIA SRL (codice pratica W97_0425/3). 120
[Acque]
- n. **80** del 07 dicembre 2016
Rilascio di concessione del Demanio Idrico. Concessione idraulica di una bilancia da pesca attraverso fiume Loncon in Comune di Concordia Sagittaria. Comuni di Concordia Sagittaria e Santo Stino di Livenza. Ditta BRICHESE Evaristo (omisis). Pratica n. L16_000868. 122
[Acque]
- n. **81** del 07 dicembre 2016
Rilascio di concessione del Demanio Idrico. Concessione in comodato d'uso a titolo oneroso del Casello Idraulico di Bevazzana in comune di San Michele al Tagliamento. Comune di San Michele al Tagliamento. Ditta BLASIGH Filippo (omissis). Pratica n. N16-00073. 123
[Acque]
- n. **82** del 07 dicembre 2016
Rilascio di concessione del Demanio Idrico. Rinnovo concessione di spazio acqueo in dx fiume Livenza loc. Porto Santa Margherita Comune di Caorle ml 8,00 x 13,30. Comune di Caorle. Ditta ROCCHI Andrea (omissis). Pratica n. X06_0056. 124
[Acque]
- n. **83** del 14 dicembre 2016
Rilascio relativo al rinnovo della concessione idraulica demaniale (L.R. 09/08/1988 N. 41) per chiusura con cancelletto e rete metallica delle due testate dell'argine sinistro del Canale Serraglio in Località Correggio in Comune di Mira (VE) - Foglio 25 mappale 58. Richiedente: CAPPELLETTO MESCOLO MASSIMO. (Pratica n° W89_000829). 125
[Acque]
- n. **85** del 19 dicembre 2016
CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE D.G.R.1555/2016. Interventi di adeguamento delle opere pubbliche di bonifica a seguito delle avversità atmosferiche del 12 novembre 2014, nel territorio dei comuni di Portogruaro e Concordia Sagittaria. importo Euro 500.000,00. 127
[Acque]

- n. **86** del 20 dicembre 2016
 Affidamento per l'attività di "Direzione Lavori, prestazioni accessorie e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione" riguardante il progetto "DGR 1299 del 22-07-2014 - Opere di difesa dei litorali marittimi. Realizzazione di opere strutturali per la difesa della spiaggia di Bibione. 2° stralcio". (M0067.B). Importo complessivo Euro 12.434,24 (oneri inclusi). CUP: H87B14000270002 - CIG: ZEC1C492EE. 128
[Difesa del suolo]
- n. **87** del 20 dicembre 2016
 Affidamento per l'attività di "Verifiche archeologiche, rilievi ed analisi" riguardante il progetto "DGR 1299 del 22-07-2014 - Opere di difesa dei litorali marittimi. Realizzazione di opere strutturali per la difesa della spiaggia di Bibione. 2° stralcio". (M0067.D). Importo complessivo Euro 3.806,40 (oneri inclusi). CUP: H87B14000270002 - CIG: Z001C495FE. 130
[Difesa del suolo]
- n. **88** del 20 dicembre 2016
 Rinnovo concessione per l'occupazione di area demaniale di mq. 144 per lavori di completamento rete fognaria in località S. Giuliano lungo il Canale Osellino a Mestre (VE). Concessionario: VERITAS SPA (Pratica n° W_0002802). 132
[Acque]
- n. **89** del 20 dicembre 2016
 Rinnovo concessione e contestuale rimozione della vecchia tubazione preesistente per l'occupazione di area demaniale lungo il manufatto sia in destra che in sinistra della traversa sul Fiume Brenta in Comune di Vigonovo (VE) mapp. A5 B55 B54. Concessionario: VERITAS SPA (Pratica n° W04_000842). 134
[Acque]
- n. **94** del 23 dicembre 2016
 Rilascio concessione idraulica demaniale (L.R. 09/08/1988 n. 41) per l'installazione di un impianto di depurazione per lo scarico delle acque bianche e nere depurate lungo il Naviglio Brenta a servizio dell'unità immobiliare sita in Comune di Dolo (VE) Foglio 12 mappale 25. Richiedente: ROCCHI GINO (codice pratica W14_001566). 136
[Acque]
- n. **95** del 23 dicembre 2016
 Rilascio del rinnovo di concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di mq. 39.00 comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra lungo la riva destra del Naviglio Brenta in località Moranzani in Comune di Mira. Richiedente: MARIN ALAN (codice pratica W00_000304). 138
[Acque]
- n. **96** del 23 dicembre 2016
 Rilascio del rinnovo di concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di mq. 18.00 comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra lungo la riva destra del Naviglio Brenta in località Moranzani in Comune di Mira. Richiedente: MARIN MARCO (codice pratica W92_001235). 140
[Acque]

n. **97** del 23 dicembre 2016

Rilascio del rinnovo-subentro di concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in Comune di Mira (VE) - località Moranzani censita al N.C.T. foglio 44 mapp. 72 Demanio dello Stato lungo il Canale Sam Marco. Richiedente: MARIN AGOSTINO (codice pratica W08_001321).

142

[Acque]

n. **99** del 23 dicembre 2016

Accordo di Programma Quadro del 18.12.2013 Atto integrativo Opere di difesa dei litorali marittimi. Interventi di difesa dei litorali dall'erosione e di riqualificazione ambientale della fascia costiera: interventi strutturali sul litorale di Chioggia (Isola Verde) Stralcio funzionale - VE 2AP098. VE M0069.0. CUP H94H15000080006 CIG 669850338B GARA N. 514. Rettifica decreto di aggiudicazione n. 30 del 16.09.2016.

144

[Difensore civico]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA

n. **7** del 11 gennaio 2017

Rilascio di rinnovo della concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento in sub alveo del fiume Mincio con gasdotto tra il mappale 120 foglio 8 di Ponti sul Mincio (MN) e il mappale 14 foglio 1 di Valeggio sul Mincio (VR). Ditta Air Liquide Italia Produzione s.r.l. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica pratica n. 6013.

145

[Acque]

n. **8** del 11 gennaio 2017

Rilascio di concessione sul demanio idrico per lo scarico di acque meteoriche in un canale intubato confluyente nel torrente Gusa nel Comune di Garda. Ditta Vianini Flavia Maria e Vianini Fabio. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 5943.

147

[Acque]

n. **9** del 11 gennaio 2017

Rilascio di concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'occupazione di una porzione dell'ex alveo demaniale del torrente Valpantena da utilizzare quale sede stradale, nonchè la posa di n. 10 tubazioni interrato contenenti sottoservizi in località Strada della Policanta in Comune di Verona. Ditta Filini Silvano e Vignato Patrizia. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 10893.

149

[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE BELLUNO

n. 1 del 09 gennaio 2017

Adesione alla Convenzione Gas Naturale 8, Lotto n. 3 (CIG 62576632DE) tra Consip Spa e Soenergy srl, ai sensi dell'articolo 26, Legge n. 488/1999 e s.m.i e dell'articolo 58, Legge n. 388/2000. Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le sedi periferiche della Regione Veneto gestite dalla Unità Organizzativa Forestale di Belluno. (CIG DERIVATO Z3D1BA5703).

151

[Energia e industria]

n. 2 del 09 gennaio 2017

Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 14" Lotto 4 tra Consip S.p.A. e la ditta Gala S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, per la sede dell'Amministrazione Regionale gestita dalla U.O. Forestale di Belluno.

153

[Energia e industria]

ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA

n. 5 del 09 gennaio 2017

Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Tessari Meri per autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 13 mappale n. 54) in comune di Soave in località Fitta ad uso irriguo. Pratica n. D/12678.

155

[Acque]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 2015 del 06 dicembre 2016

Progetto Integrato Fusina - Determinazioni in ordine alla proposta di SIFA s.c.p.a., del 29 novembre 2016, di rideterminazione della concessione. DGR n. 15/INF del 15.03.2016; DGR 693 del 17.05.2016; DGR n. 102/CR del 10.10.2016.

157

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

PARTE SECONDA**CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI***Sezione prima***DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

(Codice interno: 338259)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 168 del 30 dicembre 2016

L.R. 7 settembre 1982, n. 44 - art. 39, modificato ed integrato dall'art. 53 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40. Commissione Tecnica Regionale per le Attività estrattive (C.T.R.A.E.). Designazione del Presidente delegato.*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento viene designato il Presidente della Commissione Tecnica Regionale per le Attività Estrattive, prevista dalla L.R. 7 settembre 1982, n. 44.

Il Presidente

VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 che all'art. 39, modificato ed integrato dall'art. 53 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 dispone che la Commissione Tecnica Regionale per le Attività Estrattive sia presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o da un membro di essa dallo stesso designato;

CONSIDERATO che l'Assessore Regionale all'Ambiente e Protezione Civile Gianpaolo Bottacin è referente per le materie: programmazione per la salvaguardia ambientale, tutela del suolo e dell'aria, ciclo integrato dell'acqua, difesa del suolo, foreste, cave, acque minerali e termali, protezione civile e antincendio boschivo, specificità provincia di Belluno, coordinamento del piano straordinario di alienazione degli immobili e delle partecipazioni regionali;

RITENUTO di affidare l'incarico di Presidente designato della Commissione Tecnica Regionale per le Attività estrattive all'Assessore Gianpaolo Bottacin, in quanto Assessore Regionale preposto alle materie di competenza della medesima Commissione;

CONSIDERATO che la designazione a questa funzione deriva dall'esigenza di assicurare la continuità della Commissione in argomento;

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di designare l'Assessore Regionale Gianpaolo Bottacin, componente della Giunta Regionale, alle funzioni di Presidente della Commissione Tecnica Regionale per le Attività Estrattive di cui all'art. 39 della L.R. 07.09.1982, n. 44, così come modificato ed integrato dall'art. 53 della L.R. 10.10.1989, n. 40.
2. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo dell'esecuzione del presente atto;
3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Zaia

(Codice interno: 338260)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 169 del 30 dicembre 2016

L.R. 7 settembre 1982, n. 44 - art. 39, modificato ed integrato dall'art. 53 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40. Nomina della Commissione Tecnica Regionale per le Attività estrattive (C.T.R.A.E.).*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento viene nominata la Commissione Tecnica Regionale per le Attività Estrattive, prevista e disciplinata dalla L.R. 7 settembre 1982, n. 44.

Il Presidente

VISTO l'art. 39 della L.R. 7 settembre 1982, n. 44, come modificato ed integrato dall'art. 53 della L.R. 10 ottobre 1989, n. 40, il quale istituisce la Commissione Tecnica Regionale per le Attività Estrattive (C.T.R.A.E.);

VISTO il proprio decreto in pari data con il quale l'Assessore Gianpaolo Bottacin, componente della Giunta Regionale, è stato delegato a presiedere la C.T.R.A.E., per gli argomenti relativi alle attività estrattive ed alle acque minerali e termali;

VISTA la L.R. 22 luglio 1997, n. 27;

VISTO l'art. 10, III° comma, della L.R. 16 aprile 1985, n. 33;

VISTA la D.G.R. n. 1556 del 10.10.2016, con la quale la Giunta Regionale ha designato i sette esperti di cui alla lettera b) del IV° comma dell'art. 39 citato, nelle persone di Giovanni Burato, esperto in beni ambientali, Gian Paolo Sardos Albertini, esperto in diritto minerario, Simone Dal Forno, esperto in geologia e giacimenti, Paolo Gamba, esperto in materie economiche, Gianvittore Vaccari, esperto in problemi dell'inquinamento dei suoli, Flavio Laiti, esperto in tecnica mineraria, Matteo Romanello, esperto in urbanistica;

VISTO il D.P.C.R. n. 25 del 06.02.2016 con il quale il Consiglio Regionale ha designato i tre esperti di cui alla lettera c) del IV° comma dell'art. 39 citato, nelle persone di Giampietro Frare, Alessandro Manera e Franco Secchieri;

VISTE: - la comunicazione in data 20.11.2015, protocollata in Regione in data 24.11.2015 al n.478632 con la quale l'UPI Veneto ha designato Manuel Cavazza quale proprio rappresentante in seno alla C.T.R.A.E.;

- la comunicazione in data 15.02.2016, protocollata in Regione in data 16.02.2016 al n. 60049 con la quale l'A.N.C.I. ha designato Carlo Rapicavoli quale proprio rappresentante in seno alla C.T.R.A.E.;
- la comunicazione in data 08.01.2016, protocollata in Regione in data 12.01.2016 al n. 7680 con la quale l'U.N.C.E.M. ha designato Gino Lucchetta quale proprio rappresentante in seno alla C.T.R.A.E.;
- la comunicazione in data 01.02.2016, protocollata in Regione in data 04.02.2016 al n. 44706 con la quale le Associazioni ITALIA NOSTRA, LEGAMBIENTE VENETO e W.W.F. hanno designato Fausto Pozzobon quale loro rappresentante in seno alla C.T.R.A.E.;
- la comunicazione in data 03.11.2015, protocollata in Regione in data 03.11.2015 al n. 445488 con la quale l'ANBI Veneto ha designato Paolo Battagion quale proprio rappresentante in seno alla C.T.R.A.E.;
- la comunicazione in data 23.10.2015, protocollata in Regione in data 11.01.2016 al n. 6483 con la quale la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI ha designato Marco Golfetto quale proprio rappresentante in seno alla C.T.R.A.E.;
- la comunicazione in data 30.11.2015, protocollata in Regione in data 02.12.2015 al n.493471 con la quale la FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI VENETO ha designato Luca Motta quale proprio rappresentante in seno alla C.T.R.A.E.;
- la comunicazione in data 15.10.2015, protocollata in Regione in data 15.10.2015 al n. 415668 con la quale CONFAGRICOLTURA VENETO ha designato Adolfo Andrighetti quale proprio rappresentante in seno alla C.T.R.A.E.;

VISTE - la comunicazione in data 20.11.2015, protocollata in Regione in data 20.11.2015 al n. 474647 con la quale la Segreteria della C.G.I.L. Veneto ha designato Ilario Simonaggio quale proprio rappresentante in seno alla C.T.R.A.E.;

- la comunicazione in data 17.11.2015, protocollata in Regione in data 17.11.2015 al n. 468000 con la quale la Segreteria della CISL VENETO ha designato Francesco Orrù quale proprio rappresentante in seno alla C.T.R.A.E.;

- la comunicazione in data 15.10.2015, protocollata in Regione in data 16.10.2015 al n. 416900 con la quale la Segreteria della U.I.L. ha designato Valerio Franceschini quale proprio rappresentante in seno alla C.T.R.A.E.;

VISTA la nota in data 14.10.2015, prot. n. 413901, con la quale le Associazioni di categoria del Veneto sono state invitate a provvedere alla designazione d'intesa del loro rappresentante in seno alla C.T.R.A.E., ai sensi della lettera e) del IV° comma dell'art. 39 della L.R. 44/82;

ATTESO che le Associazioni di categoria non hanno provveduto alla designazione d'intesa del loro rappresentante in C.T.R.A.E., ma Confartigianato del Veneto con nota del 03.11.2015, protocollata in Regione in data 18.11.2015 al n. 469161, ha segnalato Giuseppe Franco Darteni quale proprio rappresentante, l'Albo dei Cavatori con nota del 03.11.2015, protocollata in Regione in data 03.11.2015 al n. 445482, ha segnalato Giuseppe Franco Darteni quale proprio rappresentante, Confindustria Veneto con nota del 29.10.2015, protocollata in Regione in data 30.10.2015 al n. 439185, ha segnalato Luca Passadore quale proprio rappresentante e Federclaaiveneto con nota del 15.10.2015, protocollata in Regione in data 20.10.2015 al n.42883 ha segnalato Marisa Maragno quale proprio rappresentante;

VISTA la nota in data 07.01.2016, prot. n. 2418, con la quale le suddette Associazioni di categoria sono state invitate a provvedere entro trenta giorni dal ricevimento della nota stessa alla designazione d'intesa del loro rappresentante in seno alla Commissione, precisando che, in caso contrario, l'Amministrazione regionale, avrebbe provveduto alla nomina scegliendo tra i nominativi già pervenuti autonomamente;

ATTESO che Confartigianato del Veneto, CNA Veneto, Albo dei Cavatori, con nota unitaria del 28.01.2016 e Federclaaiveneto con nota del 21.01.2016 hanno indicato Giuseppe Franco Darteni quale proprio rappresentante unitario mentre Confindustria Veneto con nota del 07.01.2016 ha ribadito il nominativo già precedentemente segnalato quale proprio rappresentante;

CONSIDERATO -che le Associazioni di categoria non hanno provveduto alla designazione d'intesa del loro rappresentante in C.T.R.A.E. come disposto dalla lettera e) del IV° comma dell'art. 39 della L.R. 44/82;

- che Giuseppe Franco Darteni è stato designato dal maggior numero di Associazioni di categoria, segnatamente da Confartigianato del Veneto, CNA Veneto, Albo dei Cavatori e Federclaaiveneto, Associazioni di categoria che inoltre risultano essere significativamente rappresentative del settore;
- che, al fine di garantire l'interesse pubblico all'insediamento ed al normale funzionamento della nuova C.T.R.A.E., l'Amministrazione Regionale ritiene, pertanto, di dover designare quale rappresentante delle Associazioni di categoria Giuseppe Franco Darteni;

PRESO ATTO degli intervenuti mutamenti nell'organizzazione regionale che impongono di aggiornare i riferimenti alle strutture regionali indicate all'art. 39 della L.R. 44/82, rispetto a quelle indicate nel proprio precedente decreto di nomina della Commissione Tecnica Regionale per le Attività Estrattive n. 127 del 18.07.2011.

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale anche in materia di inconferibilità e incompatibilità;

decreta

1. di nominare la Commissione Tecnica Regionale per le Attività Estrattive di cui all'art. 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, così come modificato ed integrato dall'art. 53 della l. r. 10.10.1989, n. 40, nella seguente composizione:

1. Gianpaolo BOTTACIN	Presidente delegato
2. Giovanni BURATO	esperto designato dalla Giunta Regionale
3. Gian Paolo SARDOS ALBERTINI	esperto designato dalla Giunta Regionale
4. Simone DAL FORNO	esperto designato dalla Giunta Regionale
5. Paolo GAMBA	esperto designato dalla Giunta Regionale
6. Gianvittore VACCARI	esperto designato dalla Giunta Regionale
7. Flavio LAITI	esperto designato dalla Giunta Regionale
8. Matteo ROMANELLO	esperto designato dalla Giunta Regionale
9. Giampietro FRARE	esperto designato dal Consiglio Regionale
10. Alessandro MANERA	esperto designato dal Consiglio Regionale
11. Franco SECCHIERI	esperto designato dal Consiglio Regionale
12. Manuel CAVAZZA	in rappresentanza dell'U.P.I.
13. Carlo RAPICAVOLI	in rappresentanza dell'A.N.C.I.
14. Gino LUCCHETTA	in rappresentanza dell'U.N.C.E.M.

15. Giuseppe Franco DARTENI in rappresentanza delle Associazioni di categoria
16. Fausto POZZOBON in rappresentanza di Italia Nostra, Legambiente Veneto e W.W.F.
17. Ilario SIMONAGGIO in rappresentanza di C.G.I.L. Veneto
18. Francesco ORRÙ in rappresentanza di CISL Veneto
19. Valerio FRANCESCHINI in rappresentanza di U.I.L. Veneto
20. Paolo BATTAGION in rappresentanza dell'ANBI Veneto
21. Marco GOLFETTO in rappresentanza della Confederazione Italiana Agricoltori
22. Luca MOTTA in rappresentanza della Federazione Regionale Coldiretti Veneto
23. Adolfo ANDRIGHETTI in rappresentanza di Confagricoltura Veneto
24. Dirigente pro tempore della Direzione Pianificazione Territoriale
25. Dirigente pro tempore della Direzione Ambiente
26. Dirigente pro tempore della Direzione Difesa del Suolo
27. Dirigente pro tempore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica
28. Dirigente pro tempore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
29. Dirigente pro tempore della Direzione Operativa
30. Dirigente pro tempore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria (per gli argomenti relativi alle acque minerali e termali);

2. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo dell'esecuzione del presente atto;
3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Zaia

(Codice interno: 338261)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 170 del 30 dicembre 2016

Proroga al 31 marzo 2017 dell'incarico del Commissario ad acta al fine dell'esercizio dei poteri sostitutivi in capo al Presidente della Giunta regionale relativamente ai compiti del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino "Brenta". Art. 57, comma 3, punto 3) della L.R. 16 aprile 1985, n. 33.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Con la L.R. 27 aprile 2012, n. 17 sono state riattribuite le funzioni, precedentemente in capo alle Autorità d'Ambito del servizio idrico integrato, a nuovi enti, denominati Consigli di Bacino. Relativamente al Consiglio di Bacino "Brenta", con Decreto del Presidente n. 126 del 24.09.2013, in base alla competenza attribuita dall'art. 57, c. 3, punto 3), della L.R. 16 aprile 1985, n. 33, e dalla D.G.R. n. 1288 del 16.07.2013, è stato disposto l'esercizio dei poteri regionali sostitutivi, nominando un Commissario regionale ad acta per l'attuazione dei compiti spettanti al Presidente e al Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino. Successivamente con ulteriori Decreti del Presidente tale incarico è stato prorogato fino alla data del 31.12.2016. Con il presente Decreto si dispone, in ragione della richiesta avanzata dal Coordinamento dei Comuni, di prorogare ulteriormente l'incarico del Commissario ad acta fino al termine del 31.03.2017.

Il Presidente

VISTA la normativa statale di cui al D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 - convertito con la legge 26 marzo 2010, n. 42, al D.P.C.M. 25 marzo 2011, al D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (c.d. "Milleproroghe") - convertito con la legge 24 febbraio 2012, n.14 e al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. "Cresci-Italia") - convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27;

CONSIDERATO che le disposizioni statali di cui sopra hanno attribuito a nuovi enti le funzioni proprie delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato, istituite ai sensi della L.R. 27.03.1998, n. 5, le quali sono state soppresse alla data del 31.12.2012 ai sensi della normativa sopra citata;

VISTA la L.R. 27 aprile 2012, n. 17 che detta nuova disciplina in materia di servizio idrico integrato, prevedendo in particolare l'affidamento delle funzioni ad esso relative a nuovi enti, denominati Consigli di Bacino, sostitutivi delle precedenti Autorità d'Ambito;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 05.06.2012 che approva lo schema di convenzione per la cooperazione tra i Comuni costituenti i nuovi Consigli di Bacino, stabilendo la tempistica per l'approvazione degli atti necessari;

CONSIDERATO che la citata Deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 05.06.2012 ha stabilito che successivamente all'approvazione del testo della convenzione in sede di Conferenza d'Ambito, partecipata dai Comuni appartenenti all'Ambito medesimo, ciascun Ente locale è tenuto all'approvazione del testo stesso, in conformità al proprio statuto, entro il termine di 60 giorni dalla data di approvazione da parte della Conferenza d'Ambito;

PRESO ATTO che i Comuni appartenenti all'A.T.O. "Brenta" hanno provveduto all'approvazione della citata convenzione in sede di Conferenza d'Ambito nella seduta del 8 ottobre 2012, successivamente alla diffida regionale inoltrata con propria nota prot. n. 433827 del 27.09.2012;

CONSIDERATO che successivamente alla sottoscrizione della convenzione di cui sopra, l'Assemblea del Consiglio di Bacino è tenuta a provvedere all'elezione del Comitato Istituzionale e alla nomina del Presidente, secondo le procedure indicate nella convenzione stessa;

CONSIDERATO che solo successivamente all'individuazione del Comitato Istituzionale e alla nomina del Presidente, il Consiglio di Bacino potrà essere operativo a tutti gli effetti e provvedere alla nomina del Direttore, all'organizzazione della propria struttura operativa e all'esercizio delle proprie funzioni;

PRESO ATTO che, per gli A.T.O. del Veneto, tale procedimento non risultava ancora concluso con la nomina del Presidente e l'elezione del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino alla data del 31.12.2012;

CONSIDERATO che è comunque necessario garantire lo svolgimento delle attività ordinarie di competenza delle attuali Autorità d'Ambito anche successivamente alla data di soppressione, nonché un efficace passaggio di funzioni ai successivi Consigli di Bacino, salvaguardando la qualità e l'efficienza del servizio da erogare all'utenza ed il proseguimento dei contratti e

delle convenzioni in essere;

VISTO il proprio Decreto n. 218 del 21.12.2012 con il quale, in considerazione del fatto che il trasferimento delle competenze dalle precedenti Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale ai nuovi Consigli di Bacino non era ancora completato, sono stati nominati i Commissari straordinari per il passaggio di funzioni, a partire dal 1° gennaio 2013, per un periodo di incarico di 90 giorni, successivamente prorogati con proprio Decreto n. 29 del 22.03.2013 per ulteriori 90 giorni, fino alla data del 30.06.2013;

CONSIDERATO che in data 12.07.2013, successivamente agli esiti dell'incontro convocato dalla Struttura regionale competente in data 21.06.2013, si è riunita in prima seduta l'Assemblea del Consiglio di Bacino per l'A.T.O. "Brenta", senza tuttavia completare con esito positivo le procedure per l'elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale e senza procedere all'assegnazione del mandato di governo al Sindaco del Comune responsabile del coordinamento nelle more dell'individuazione degli organi di cui sopra, come da indicazioni assunte nel citato incontro del 21.06.2013;

CONSIDERATO che la mancata nomina del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino comporta la non costituzione degli organi di rappresentanza e di governo del medesimo, con possibili ripercussioni in ordine agli adempimenti e al servizio nei riguardi dell'utenza e conseguenti violazioni di carattere ambientale;

CONSIDERATO che i mancati adempimenti sono riferibili all'impossibilità di predisposizione e adozione dei Programmi pluriennali degli interventi, concernenti anche opere necessarie per il collettamento fognario e la depurazione dei reflui, nonché dell'emissione di atti e provvedimenti di tutela ambientale, nel rispetto delle Direttive Comunitarie;

VISTO l'art. 57, comma 3, punto 3), della L.R. 16 aprile 1985, n. 33, nel quale è stabilito specificatamente quanto segue: "*In materia di tutela dell'ambiente, la Regione esercita funzioni di alta vigilanza, in rapporto agli interessi di carattere regionale connessi con la materia. Tali funzioni si esplicano tramite il Presidente della Giunta regionale, su motivata proposta dei segretari regionali per l'ambiente e per la sanità. Esse consistono principalmente nella potestà di [...] 3) sostituirsi, quando si verificano, nonostante espressa diffida, gravi e ripetute violazioni di legge, agli enti locali nell'adempimento degli atti e dei servizi prescritti*";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1288 del 16.07.2013 con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'attuale stato di avanzamento delle procedure costitutive dei Consigli di Bacino previsti dalla L.R. 27 aprile 2012, n. 17, con particolare riferimento alla mancata elezione dei Comitati Istituzionali e dei Presidenti in alcuni Ambiti Territoriali del Veneto, tra cui l'A.T.O. "Brenta", e ha dato atto della sussistenza delle condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in capo al Presidente della Giunta regionale nei confronti dei Comuni inadempienti, ai sensi dell'art. 57, comma 3, punto 3) della L.R. 16 aprile 1985, n. 33, relativamente alla materia della tutela dell'ambiente;

CONSIDERATO che i Comuni adempiono ai compiti attinenti le procedure elettive del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino mediante i loro rappresentanti all'interno dell'Assemblea d'Ambito, delegati dai rispettivi Consigli comunali;

PRESO ATTO che la Giunta regionale, con la citata Deliberazione n. 1288 del 16.07.2013 ha autorizzato ai sensi dell'art. 57, comma 4, della L.R. 16 aprile 1985, n. 33, il Presidente della Giunta regionale all'emissione dei necessari provvedimenti sostitutivi, previa diffida ai Comuni inadempienti, anche assegnando un termine inferiore a trenta giorni per adempiere;

VISTO il proprio Decreto n. 126 del 24.09.2013 con il quale, accertato che alla scadenza del termine assegnato nella propria nota di diffida prot. n. 335584 del 07.08.2013, i rappresentanti dei Comuni non hanno comunque provveduto alla nomina del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino, è stato nominato l'Ing. Marco Puiatti, allora Dirigente regionale della Direzione Geologia e Georisorse, quale Commissario ad acta per l'esercizio dei poteri sostitutivi in capo al Presidente della Giunta regionale, nei confronti del Comitato Istituzionale e del Presidente del Consiglio di Bacino "Brenta";

CONSIDERATO che, in base alle disposizioni del citato Decreto n. 126 del 24.09.2013, i compiti attinenti al coordinamento per la conclusione delle procedure elettive concernenti la nomina del Presidente e del Comitato Istituzionale dell'Ente sono rimasti di competenza del Comune di Bassano del Grappa, quale Ente responsabile del coordinamento, individuato nella convenzione approvata dai Comuni partecipanti all'A.T.O. "Brenta" in sede di Conferenza d'Ambito in data 8 ottobre 2012;

DATO ATTO che il Commissario ad acta è incaricato di svolgere i compiti di competenza del Presidente e del Comitato Istituzionale connessi con il funzionamento operativo del Consiglio di Bacino Brenta, mentre la convocazione e la presidenza delle assemblee elettive dei sopraccitati organi rimangono di competenza del Sindaco del Comune di Bassano del Grappa, quale Ente responsabile del coordinamento;

CONSIDERATO che per quanto attiene alla durata dell'incarico commissariale, il citato Decreto n. 126 del 24.09.2013 ha previsto che esso dovrà essere necessariamente limitato al tempo necessario alla conclusione delle procedure elettive del

Comitato Istituzionale e del Presidente del Consiglio di Bacino, relativamente alle quali i Comuni partecipanti dovranno provvedere con urgenza e tempestività, e stabiliva una durata dell'incarico non superiore ad un anno dalla data del medesimo provvedimento, e pertanto fino al 24.09.2014;

VISTO il proprio Decreto n. 126 del 26.08.2014 con il quale è stato prorogato l'incarico del Commissario ad acta fino alla data del 31.12.2014, accogliendo la richiesta avanzata con nota prot. n. 52152 del 04.08.2014 del Sindaco del Comune di Bassano del Grappa, responsabile del coordinamento, con la quale si evidenziava che le procedure elettive del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino "Brenta" non si erano ancora concluse, sia in ragione dell'avvenuto rinnovo dell'Assemblea dei Sindaci in seguito alle elezioni amministrative 2014, sia in ragione del recepimento delle disposizioni della L.R. 7 febbraio 2014, n. 4;

VISTI i successivi propri Decreti n. 181 del 12.12.2014, n. 100 del 29.06.2015 e n. 183 del 23.12.2015 con i quali è stato ulteriormente prorogato l'incarico del Commissario ad acta, stabilendo termini di scadenza successivi fino alla data ultima del 31.12.2016, accogliendo le richieste successivamente avanzate dal Sindaco del Comune di Bassano del Grappa in qualità di responsabile del coordinamento, rispettivamente con note prot. 80761 del 27.11.2014, prot. n. 29982 del 05.05.2015 e prot. n. 81276 del 04.12.2015;

VISTA la nuova richiesta di proroga dell'incarico commissariale, a partire dalla scadenza del 31.12.2016, avanzata dal Sindaco del Comune di Bassano del Grappa con nota prot. n. 85756 del 20.12.2016;

PRESO ATTO che la richiesta di proroga dell'incarico del Commissario regionale avanzata con la citata nota prot. n. 85756 del 20.12.2016 del Sindaco del Comune di Bassano del Grappa, è giustificata con la necessità di non recare pregiudizio all'ordinaria attività del Consiglio di Bacino nella fase di completamento del percorso avviato per la nomina del Presidente e del Comitato Istituzionale dell'Ente, evidenziando che tale percorso si prevede possa concludersi nell'arco di 90 giorni a partire dal 31.12.2016;

CONSIDERATO che sussistono tuttora le circostanze che hanno motivato l'emissione del citato proprio Decreto n. 126 del 24.09.2013, connesse con la necessità della tutela dell'interesse pubblico, rappresentato dall'efficiente erogazione del servizio idrico integrato mediante l'attuazione delle disposizioni normative regionali e la piena costituzione del Consiglio di Bacino;

RITENUTO di accogliere per le motivazioni di cui sopra la richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Bassano del Grappa, prorogando l'incarico di Commissario ad acta all'Ing. Marco Puiatti, attualmente Direttore della Direzione Difesa del Suolo;

CONSIDERATO che l'incarico commissariale deve necessariamente avere comunque durata temporanea e carattere straordinario;

RITENUTO per le ragioni di cui sopra di fissare il termine ultimo dell'incarico commissariale entro la data del 31.03.2017, prorogando pertanto la durata del medesimo per ulteriori tre mesi a far data dalla scadenza fissata dal proprio Decreto n. 183 del 23.12.2015;

RITENUTO di confermare quant'altro disposto dal proprio Decreto n. 126 del 24.09.2013, con particolare riferimento ai punti 2) e 5) del dispositivo relativamente ai compiti spettanti al Commissario e alla modalità di svolgimento dell'incarico nell'esercizio della propria attività di ufficio;

VISTE le leggi regionali 16.04.1985, n. 33, 27.03.1998, n. 5, 27.04.2012, n. 17 e 07.02.2014, n. 4;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. Di prorogare al 31 marzo 2017 l'incarico assegnato con proprio Decreto n. 126 del 24.09.2013 all'Ing. Marco Puiatti, attuale Direttore della Direzione Difesa del Suolo, quale Commissario ad acta per l'esercizio dei poteri sostitutivi in capo al Presidente della Giunta Regionale, nei confronti del Comitato Istituzionale e del Presidente del Consiglio di Bacino "Brenta".
2. Di confermare che il Commissario ad acta di cui al punto 1) dovrà provvedere ai compiti di rappresentanza legale del Consiglio di Bacino, nonché di attuazione di tutti gli adempimenti di competenza del Presidente e del Comitato Istituzionale del medesimo Ente, relativi in particolare alla programmazione e all'esercizio del servizio idrico integrato nei riguardi dell'utenza, e di attuazione degli adempimenti normativi, fiscali e di tutela ambientale, obbligatori e necessari.

3. Di dare atto che, ai sensi della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino "Brenta", la convocazione e la presidenza delle assemblee elettive del Presidente e del Comitato Istituzionale rimangono di competenza del Sindaco del Comune di Bassano del Grappa, quale ente responsabile del coordinamento.
4. Di confermare che l'incarico terminerà comunque all'avvenuta elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino "Brenta".
5. Di confermare che il Dirigente regionale di cui al punto 1), svolgerà l'incarico di Commissario ad acta nell'esercizio della propria attività d'ufficio, mantenendo il ruolo regionale durante l'esercizio dell'incarico, che sarà svolto durante l'orario di servizio senza corresponsione di compensi o indennità ulteriori.
6. Di confermare che saranno a carico del Consiglio di Bacino "Brenta" tutte le spese sostenute dal Commissario di cui al punto 1) per trasferte e missioni, nonché i costi che quest'ultimo dovrà sostenere nello svolgimento dei compiti sostitutivi altrimenti spettanti al Presidente ed al Comitato Istituzionale, ad eccezione delle spese di trasferta per il raggiungimento della sede del Consiglio di Bacino "Brenta" con partenza dal proprio domicilio o dalla sede regionale di appartenenza, le quali sono di competenza della Regione Veneto.
7. Di trasmettere il presente atto al Consiglio di Bacino "Brenta".
8. Di incaricare la Direzione Difesa del Suolo dell'esecuzione del presente atto.
9. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
10. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(Codice interno: 338263)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4 del 11 gennaio 2017

Costituzione del Comitato di coordinamento istituzionale (art. 7, Legge regionale 13.03.2009, n. 3). Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 91 del 26/07/2016. Sostituzione componente effettivo Provincia di Treviso.*[Enti regionali o a partecipazione regionale]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si provvede alla sostituzione del componente effettivo in rappresentanza della Provincia di Treviso, per assicurare l'operatività dell'organo collegiale competente in materia di lavoro, istituito ai sensi dell'art. 7 della Lr n. 3/2009.

Il Presidente

Visto l'art. 7, comma 1, Legge regionale 13.03.2009 n. 3 che istituisce un Comitato di coordinamento istituzionale, al fine di garantire un efficace coordinamento tra Regione, province ed enti locali in tema di politiche del lavoro, formazione, orientamento e monitoraggio del mercato del lavoro.

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2 della Lr n. 3/2009, che stabilisce che il Presidente della Giunta regionale nomini, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale, i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni formulate dai soggetti indicati al comma 3 della medesima legge regionale.

Visto, altresì, l'art. 7, comma 3 della Lr n. 3/2009, che stabilisce che il Comitato è composto da:

- a) l'assessore regionale con delega alle politiche del lavoro, con funzioni di presidente;
- b) i presidenti delle amministrazioni provinciali del Veneto o gli assessori delegati;
- c) quattro rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'ANCI con almeno due sindaci di comune capoluogo di provincia o gli assessori delegati;
- d) due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'UNCEM.

Considerato che con la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" sono intervenute modifiche negli assetti istituzionali degli enti locali di cui al citato art. 7, comma 3, lettera b e che, in particolare, alla Provincia di Venezia, già commissariata, è subentrata dal 31 agosto 2015 la Città metropolitana (che ha quali organi il Sindaco metropolitano, il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana) mentre nelle province di Belluno, Padova, Rovigo, Verona e Vicenza le Giunte scadute erano state sostituite dai seguenti organi: a) il Presidente della provincia; b) il Consiglio provinciale; c) l'Assemblea dei sindaci (art. 54).

Per quanto riguarda invece la Provincia di Treviso, il 16 maggio 2016 si è tenuto l'ultimo Consiglio provinciale del mandato 2011/2016 e, quindi, si è aperta anche per detta Provincia l'iter per il passaggio a ente di secondo livello gestito dai sindaci, come stabilito dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Il Presidente e la Giunta provinciale sono rimaste in carica, fino al 31 agosto 2016 in base al decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modifiche, nella legge 25 febbraio 2016, n. 21. Alla scadenza del Presidente e della Giunta provinciale sono state indette le elezioni di secondo livello per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale.

Dato atto che, in considerazione della riforma in atto relativa agli assetti istituzionali degli enti locali, la figura del Sindaco metropolitano risulta assimilabile a quella del Presidente della Provincia per quanto riguarda la Città metropolitana di Venezia, come pure le figure dei Consiglieri delegati o provinciali risultano assimilabili a quelle degli Assessori per quanto riguarda le Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza;

Viste le designazioni pervenute dalle Amministrazioni provinciali, dall'ANCI e dall'UNCEM e conservate agli atti presso la Direzione Lavoro.

Considerato che sulla base di tali designazioni è stato costituito il Comitato di coordinamento istituzionale con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 91 del 26/07/2016.

Considerato che a seguito delle disposizioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56, il 18 settembre 2016 si sono svolte le elezioni del Presidente della Provincia di Treviso e del Consiglio provinciale.

Rilevato che, dopo l'insediamento del nuovo Presidente e del Consiglio provinciale, con la nota n. 108452 del 29 dicembre 2016, la Provincia di Treviso ha designato, quale componente effettivo nel Comitato di coordinamento istituzionale il Consigliere Provinciale Maria Scardellato, con delega all'Urbanistica, Lavoro, Attività Produttive, in sostituzione dell'Assessore Paolo Speranzon.

Considerato, pertanto, di dover procedere alla nomina di Maria Scardellato quale componente effettivo del Comitato di Coordinamento Istituzionale per la Provincia di Treviso, in sostituzione di Paolo Speranzon.

Dato atto che la Struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di nominare Maria Scardellato quale componente effettivo del Comitato di coordinamento istituzionale per la Provincia di Treviso, in sostituzione di Paolo Speranzon.
2. di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto.
3. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin

(Codice interno: 338262)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 5 del 12 gennaio 2017

Consiglio generale dei Soci della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto. Legge regionale 16.02.2010, n. 11 art. 42.*[Enti regionali o a partecipazione regionale]*

Note per la trasparenza:

Partecipazione al Consiglio Generale dei Soci del 12 gennaio 2017 della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto di cui alla nota di convocazione acquisita con nota protocollo n. 6871 del 10.01.2017.

Il Presidente

VISTO l'articolo 42 della Legge regionale 16.02.2010, n. 11 che ha autorizzato la partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto, di seguito Fondazione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 7 dello Statuto della Fondazione il Presidente della Regione del Veneto, o un suo delegato, è componente del Consiglio Generale della Fondazione stessa;

VISTA la nota del 10 gennaio 2017 con la quale la Fondazione ha convocato il Consiglio Generale, che si terrà presso la sede di Palazzo Moroni, a Padova il 12 gennaio, alle ore 16.00 per discutere e deliberare in ordine all'approvazione del verbale del Consiglio Generale del 14.07.2016, al conferimento della procura alle liti in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di Padova rubricato al n. 8545/2016 R.G.A.C. con udienza fissata al 26.01.2017, nonché all'autorizzazione al Vicepresidente della Fondazione a stare in giudizio ed all'esame degli oneri per la difesa in giudizio;

RITENUTO necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per partecipare al Consiglio generale della Fondazione;

RITENUTO di dare mandato al rappresentante della Regione di astenersi in relazione ai punti all'ordine del giorno, in quanto i ridotti termini di convocazione non hanno consentito l'esame approfondito degli argomenti oggetto di trattazione;

VISTO l'art. 6 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di necessità e di urgenza di cui all'art. 6, co. 1, lett. d) della legge regionale n. 27/1973;

TENUTO CONTO che il presente atto sarà sottoposto alla ratifica della Giunta Regionale nella prima seduta utile;

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di dare mandato al rappresentante della Regione di astenersi in relazione ai punti posti all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Generale della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto che si terrà a Padova il 12 gennaio 2017 alle ore 16.00;
3. di sottoporre il presente Decreto alla ratifica da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27;
4. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin

**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE
SANITARIE**

(Codice interno: 337641)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 1 del 09 gennaio 2017

Sereni Orizzonti S.p.a.: autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la seguente unità d'offerta: Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta per minori e adolescenti sita a Mestre (VE), Via Terraglietto n.132 capacità recettiva pari a n.12 posti di cui n.2 di pronta accoglienza.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento in oggetto si provvede a rilasciare l'autorizzazione, a favore della Sereni Orizzonti S.p.a. per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta per minori e adolescenti, sita a Mestre (VE), Via Terraglietto n.132 per una capacità recettiva pari a n. 12 posti di cui n.2 di pronta accoglienza.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:

istanza di autorizzazione del 10.7.2015, prot. reg. n.286140/2015;

parere ULSS n.12 Veneziana del 23.10.2015 - prot. reg. n.437452/2015;

parere Servizio Tutela Salute Mentale del 16.11.2015 - prot. reg. n.464788;

rapporto di verifica redatto in data 22.6.2016 dall'ULSS n.12 Veneziana e trasmesso con nota del 28.6.2016 28.6.2016 - prot. reg. n.253744-251566/2016;

parere C.R.I.T.E. del 27.12.2016 pervenuto il 30.12.2016, prot. reg. n. 539577.

Il Direttore

CONSIDERATO che con L.R. 16.8.2002 n.22 e s.m. sono stati stabiliti i criteri per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per la realizzazione e l'esercizio di strutture che svolgono attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi previste;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 2501/2004 e s.m.i, attuativa della normativa regionale, con la quale è stata approvata la classificazione delle strutture sanitarie e i relativi requisiti minimi generali e specifici, e le deliberazioni giuntali n.2473 del 6.8.2004; n.1616 del 17.6.2008 e n. 242 del 22.2.2012 con le quali sono stati approvati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle unità d'offerta rivolte a minori/adolescenti affetti da disagio psichico ivi comprese le Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette per minori e adolescenti con problemi psicopatologici;

VISTA l'istanza del 10.7.2015 con la quale la Sereni Orizzonti S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività presso la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta in oggetto;

VISTA la nota dell'ULSS n.12 Veneziana del 23.10.2015 con la quale è stato comunicato che la C.T.R.P. è inserita nel Piano di Zona 2011-2015 ed è stata confermata la sostenibilità economica dell'intervento in quanto attraverso la struttura viene garantito il rientro di utenti accolti in Comunità ubicate al di fuori del territorio dell'ULSS unitamente alla circostanza che trattasi di una struttura disponibile a livello provinciale;

VISTA la deliberazione giuntale n.1841 del 9.12.2015 con la quale è stata prorogata la validità dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 2011-2015 al 31.12.2016;

VISTO il parere espresso dal Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria (ora U.O. Salute Mentale e Sanità Penitenziaria) del 16.11.2015 con il quale è stata confermata la congruità della C.T.R.P. con la programmazione regionale atteso che l'Azienda ULSS n.12 Veneziana ha sottolineato che tale unità d'offerta garantisce il rientro di utenti extra Azienda e si configura come una struttura disponibile a livello provinciale;

PRESO ATTO del rapporto di verifica redatto in data 22.6.2016 dall'ULSS n.12 Veneziana, trasmesso con nota del 28.6.2016, concluso con valutazione positiva. L'ULSS ha inoltre precisato che con l'avvio dell'attività sarà acquisito l'elenco nominativo del personale in carico a Sereni Orizzonti e saranno rivalutati i requisiti specifici della C.T.R.P. e delle Strutture residenziali;

PRESO ATTO che la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 27.12.2016 ha espresso il seguente parere: "Presa d'atto in merito alle domande di autorizzazione all'esercizio";

VISTA la DGR n. 1330 del 9.10.2015 con la quale è stato disposto che la titolarità al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla L.R. 16.8.2002 n.22, per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, attualmente Direzione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area Sanitaria, attualmente Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie è riconosciuta al Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanitaria, ora Direttore Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, cui compete la responsabilità di garantire la regolarità tecnica amministrativa e di legittimità del provvedimento;

decreta

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la Sereni Orizzonti S.p.a. all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la seguente unità d'offerta:

Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta per minori e adolescenti
sita a Mestre (VE), Via Terraglietto n.132
capacità recettiva pari a n.12 posti di cui n.2 di pronta accoglienza;

2. di incaricare l'Azienda ULSS n. 12 Veneziana ad acquisire l'elenco nominativo del personale in carico a Sereni Orizzonti ed a rivalutare i requisiti specifici della C.T.R.P. e delle Strutture residenziali all'attivazione della struttura;
3. di verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio con le modalità di cui di cui all'art. 11, comma II^o ultimo periodo, della L.R. 22/2002 e s.m.i. e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
5. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;
6. di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione non comporta oneri a carico della Regione ;
7. di notificare copia del presente provvedimento alla Sereni Orizzonti S.p.a. e di inviarne copia all'Azienda U.L.S.S. n.3 Serenissima;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani

(Codice interno: 337642)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 2 del 09 gennaio 2017

Milonga Società Cooperativa Sociale: autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la seguente unità d'offerta per pazienti adulti con problematiche psichiatriche in situazioni di disagio sociale e abitativo: Gruppo Appartamento Protetto denominato "Il Cantiere" sito a Verona Via A. Carli n.19 capacità recettiva pari a n.4 utenti.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento in oggetto si provvede al rilascio dell'autorizzazione, a favore della Cooperativa Milonga, per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso il Gruppo Appartamento Protetto denominato "Il Cantiere", per pazienti adulti con problematiche psichiatriche in situazioni di disagio sociale e abitativo, sito a Verona Via Carli n.19, per una capacità recettiva pari a n.4 utenti.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:

istanza di autorizzazione dell'1.7.2014 - prot. reg. n. 288967/2014;

parere U.L.S.S. n. ulss 20 del 26.1.2015 - prot. reg. n. 36538/2015;

parere Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 17.2.2015 - prot. reg. n. 67503;

rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 20 Verona del 27.7.2016, trasmesso con nota del 28.7.2016, prot. reg. n. 293397/2016;

parere C.R.I.T.E. del 27.12.2016 pervenuto il 30.12.2016, prot. reg.n. 539577.

Il Direttore

CONSIDERATO che con L.R. 16.8.2002 n.22 e s.m. sono stati stabiliti i criteri per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per la realizzazione e l'esercizio di strutture che svolgono attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi previste;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 2501/2004 e s.m.i, attuativa della normativa regionale, con la quale è stata approvata la classificazione delle strutture sanitarie e i relativi requisiti minimi generali e specifici e delle deliberazioni giuntali n.2473 del 6.8.2004 e n.1616 del 17.6.2008 con le quali sono stati, rispettivamente, approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale ivi compresi i "G.A.P. - Gruppi Appartamenti Protetti - per persone con problematiche psichiatriche", stabilendo che la capacità recettiva massima di un G.A.P. è pari a n.4 utenti;

VISTA l'istanza dell'1.7.2014 con la quale la Cooperativa Milonga ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio per il G.A.P. in oggetto;

VISTA la nota del 26.1.2015 e le successive deliberazioni del Direttore Generale dell'ULSS n.20 Verona n.714 del 3.11.2015 e n.399 del 27.6.2016, con le quali è stata approvata una nuova proposta di programmazione, a modifica del documento di Ri-pianificazione anno 2015, relativamente all'area Salute Mentale e per le sole unità d'offerta riportate nel piano medesimo, ed è stata confermata in n. 4 posti la capacità recettiva dell'unità d'offerta in oggetto e precisato che sussiste la sostenibilità economica dell'intervento;

VISTA la deliberazione giuntale n.1841 del 9.12.2015 con la quale è stata prorogata la validità dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 2011-2015 al 31.12.2016;

VISTA la comunicazione del Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 17.2.2015 con la quale è stata confermata la congruità con la programmazione regionale della unità d'offerta in oggetto;

PRESO ATTO del rapporto di verifica, redatto in data 27.7.2016 dall'Azienda U.L.S.S n. 20 Verona, concluso con esito positivo e con l'impegno da parte dell'ULSS ad effettuare successiva visita per la verifica requisiti organizzativi in quanto trattasi di struttura non attiva;

PRESO ATTO che la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 27.12.2016 ha espresso il seguente parere: "Presa d'atto in merito alle domande di autorizzazione all'esercizio";

VISTA la DGR n. 1330 del 9.10.2015 con la quale è stato disposto che la titolarità al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla L.R. 16.8.2002 n.22, per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, attualmente

Direzione Programmazione Sanitaria - Settore Accredimento Area Sanitaria, attualmente Unità Organizzativa Accredimento Strutture Sanitarie è riconosciuta al Dirigente del Settore Accredimento Area Sanitaria, ora Direttore Unità Organizzativa Accredimento Strutture Sanitarie, cui compete la responsabilità di garantire la regolarità tecnica amministrativa e di legittimità del provvedimento;

decreta

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la Milonga Società Cooperativa Sociale all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la seguente unità d'offerta per pazienti adulti con problematiche psichiatriche in situazioni di disagio sociale e abitativo:

Gruppo Appartamento Protetto denominato "Il Cantiere"
sito a Verona Via Carli n.19
capacità recettiva pari a n.4 utenti;

2. di incaricare l'Azienda ULSS n. 20 Verona ad espletare una successiva visita per la verifica dei requisiti organizzativi all'attivazione della struttura;
3. di verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio con le modalità di cui di cui all'art. 11, comma II^o ultimo periodo, della L.R. 22/2002 e s.m.i. e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
5. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;
6. di notificare copia del presente provvedimento a Milonga Società Cooperativa Sociale e di inviarne copia all'Azienda U.L.S.S. n.9 Scaligera;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani

(Codice interno: 337643)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 3 del 09 gennaio 2017

Libra Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s.: autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso le seguenti unità d'offerta: Centro Diurno denominato "Cà Nova" per utenti adulti con disabilità sociali, relazionali o lavorative conseguenti o correlate alla malattia mentale capacità recettiva pari a n. 20 utenti Gruppo Appartamento Protetto denominato "Levante" capacità recettiva pari a n. 4 utenti per utenti adulti con problematiche psichiatriche in situazioni di disagio sociale e abitativo Gruppo Appartamento Protetto denominato "Portico" capacità recettiva pari a n. 4 utenti per utenti adulti con problematiche psichiatriche in situazioni di disagio sociale e abitativo siti a Romano d'Ezzelino (VI) Via Nardi n.87.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento in oggetto si provvede a rilasciare l'autorizzazione, a favore della Libra Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso il C.D. denominato "Cà Nova" per una capacità recettiva pari a n. 20 utenti; il G.A.P. denominato "Levante" per una capacità recettiva pari a n. 4 utenti e il G.A.P. denominato "Portico" per una capacità recettiva pari a n. 4 utenti, siti a Romano d'Ezzelino (VI) - Via Nardi n.87, le quali strutture sono inserite nel Progetto denominato "*Fattoria Sociale Casa Vittorelli*".

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:

istanza di autorizzazione del 4.3.2016 prot. reg. n.89396/2016;

parere U.L.S.S. n.3 Bassano del Grappa 31.3.2016 prot. reg. n.123888/2016;

parere Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria dell'1.4.2016 prot. reg. n.127917;

rapporto di verifica redatto dall'ULSS n.6 Vicenza in data 12.8.2016 e trasmesso con nota del 27.9.2016 prot. reg. n. 364528/2016;

rapporto di verifica redatto dall'ULSS n.6 Vicenza in data 12.8.2016 e trasmesso con nota del 27.9.2016 prot. reg. n. 364527/2016;

rapporto di verifica redatto dall'ULSS n.6 Vicenza in data 12.8.2016 e trasmesso con nota del 27.9.2016 prot. reg. n. 364526/2016;

parere C.R.I.T.E. del 27.12.2016 pervenuto il 30.12.2016, prot. reg.n. 539577.

Il Direttore

CONSIDERATO che con L.R. 16.8.2002 n.22 e s.m. sono stati stabiliti i criteri per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per la realizzazione e l'esercizio di strutture che svolgono attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi previste;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 2501/2004 e s.m.i, attuativa della normativa regionale, con la quale è stata approvata la classificazione delle strutture sanitarie e i relativi requisiti minimi generali e specifici e delle deliberazioni giuntali n.2473 del 6.8.2004 e n.1616 del 17.6.2008 con le quali sono stati, rispettivamente, approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale ivi compresi i "G.A.P. - Gruppi Appartamenti Protetti - per persone con problematiche psichiatriche", stabilendo che la capacità recettiva massima di un G.A.P. è pari a n.4 utenti ed il C.D. Centro Diurno classificato come struttura semiresidenziale con funzioni terapeutico educativo - riabilitative;

VISTA l'istanza del 4.3.2016 con la quale la Libra Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s.: ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio sanitaria presso le seguenti unità d'offerta facenti parte del Progetto denominato "*Fattoria Sociale Casa Vittorelli*" e allocate in un unico complesso sito a Romano d'Ezzelino 8VI) - Via Nardi n.87:

Centro Diurno denominato "Cà Nova"

capacità recettiva pari a n. 20 utenti

per utenti adulti con disabilità sociali, relazionali o lavorative conseguenti o correlate alla malattia mentale;

Gruppo Appartamento Protetto denominato "Levante"

capacità recettiva pari a n. 4 utenti

per utenti adulti con problematiche psichiatriche in situazioni di disagio sociale e abitativo;

Gruppo Appartamento Protetto denominato "Portico"

capacità recettiva pari a n. 4 utenti

per utenti adulti con problematiche psichiatriche in situazioni di disagio sociale e abitativo;

VISTO il parere dell'ULSS n. 3 Bassano del Grappa del 31.3.2016 la quale ha certificato che le unità d'offerta sono inserite nel Progetto "*Fattoria Sociale Casa Vittorelli*" della Cooperativa Libra e rientrano nella programmazione attuativa locale in quanto rispondono al bisogno di residenzialità e semiresidenzialità espresso dai pazienti con patologia psichiatrica ed alla necessità di miglioramento dei livelli riabilitativi ed assistenziali degli stessi. In relazione alla sostenibilità economica l'Azienda ha precisato che la copertura dei costi delle suddette strutture sarà garantita dall'Ente Gestore e dalle Aziende ULSS invianti i propri pazienti;

VISTA la deliberazione giunta n.1841 del 9.12.2015 con la quale è stata prorogata la validità dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 2011-2015 al 31.12.2016;

VISTO il parere del Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria dell'1.4.2016 che ha confermato la congruità delle strutture con la programmazione regionale;

PRESO ATTO dei seguenti rapporti di verifica:

Centro Diurno denominato "Cà Nova"

rapporto di verifica redatto dall'ULSS n.6 Vicenza in data 12.8.2016, trasmesso con nota del 27.9.2016, e concluso con esito positivo per n.20 utenti;

Gruppo Appartamento Protetto denominato "Levante"

rapporto di verifica redatto dall'ULSS n.6 Vicenza in data 12.8.2016, trasmesso con nota del 27.9.2016, e concluso con esito positivo per n.4 utenti;

Gruppo Appartamento Protetto denominato "il Portico"

rapporto di verifica redatto dall'ULSS n.6 Vicenza in data 12.8.2016, trasmesso con nota del 27.9.2016, e concluso con esito positivo per n.4 utenti;

PRESO ATTO che la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 27.12.2016 ha espresso il seguente parere: "Presa d'atto in merito alle domande di autorizzazione all'esercizio";

VISTA la DGR n. 1330 del 9.10.2015 con la quale è stato disposto che la titolarità al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla L.R. 16.8.2002 n.22, per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, attualmente Direzione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area Sanitaria, attualmente Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie è riconosciuta al Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanitaria, ora Direttore Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, cui compete la responsabilità di garantire la regolarità tecnica amministrativa e di legittimità del provvedimento;

decreta

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la Libra Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso le seguenti unità d'offerta:

Centro Diurno denominato "Cà Nova"

per utenti adulti con disabilità sociali, relazionali o lavorative conseguenti o correlate alla malattia mentale
capacità recettiva pari a n. 20 utenti

Gruppo Appartamento Protetto denominato "Levante"

per utenti adulti con problematiche psichiatriche in situazioni di disagio sociale e abitativo
capacità recettiva pari a n. 4 utenti

Gruppo Appartamento Protetto denominato "Portico"

per utenti adulti con problematiche psichiatriche in situazioni di disagio sociale e abitativo
capacità recettiva pari a n. 4 utenti

siti a Romano d'Ezzelino (VI) - Via Nardi n.87;

2. di verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio con le modalità di cui di cui all'art. 11, comma II^o ultimo periodo, della L.R. 22/2002 e s.m.i. e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
4. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;

5. di notificare copia del presente provvedimento alla Libra Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. e di inviarne copia all' U.L.S.S. n.7 Pedemontana;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani

(Codice interno: 337644)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 4 del 09 gennaio 2017

Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale: rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la seguente unità d'offerta per pazienti adulti con problematiche psichiatriche in situazioni di disagio sociale e abitativo: Gruppo Appartamento Protetto ubicato a Conegliano (TV) Via Confalonieri nn.56/58 capacità recettiva pari a n.4 posti

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento in oggetto si provvede a rinnovare l'autorizzazione, a favore della Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale, per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso il Gruppo Appartamento Protetto per pazienti adulti con problematiche psichiatriche in situazioni di disagio sociale e abitativo, sito a Conegliano (TV) Via Confalonieri nn.56/58, per una capacità recettiva pari a n.4 utenti.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:

istanza di rinnovo dell'autorizzazione del 4.4.2014 - prot. reg. n. 168690/2014;

parere dell'Azienda U.L.S.S. n.7 Pieve di Soligo del 3.5.2016 - prot. reg. n.173037/2016;

parere Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 20.5.2016 - prot. reg. n. 199106;

report di verifica redatto dall'ULSS n.7 Pieve di Soligo in data 29.6.2016 e inviato con nota del 13.7.2016, prot. reg. n. 271273/2016;

parere C.R.I.T.E. del 27.12.2016 pervenuto il 30.12.2016, prot. reg. n. 539577.

Il Direttore

CONSIDERATO che con L.R. 16.8.2002 n.22 e s.m. sono stati stabiliti i criteri per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per la realizzazione e l'esercizio di strutture che svolgono attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi previste;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 2501/2004 e s.m.i, attuativa della normativa regionale, con la quale è stata approvata la classificazione delle strutture sanitarie e i relativi requisiti minimi generali e specifici e delle deliberazioni giuntali n.2473 del 6.8.2004 e n.1616 del 17.6.2008 con le quali sono stati, rispettivamente, approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale ivi compresi i "G.A.P. - Gruppi Appartamenti Protetti - per persone con problematiche psichiatriche", stabilendo che la capacità recettiva massima di un G.A.P. è pari a n.4 utenti;

VISTO il decreto del Dirigente Regionale Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari n.126 del 10.9.2009 con il quale la Società Cooperativa Sociale Insieme Si Può è stata autorizzata per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso il Gruppo Appartamento Protetto, sito a Conegliano (TV) Via Confalonieri nn.56/58, per una capacità recettiva pari a n.4 utenti;

VISTA l'istanza del 4.4.2014 con la quale la Cooperativa ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il suddetto G.A.P.;

VISTA la nota del ULSS n.7 Pieve di Soligo del 3.5.2016 con la quale si conferma che l'u.d.o. rientra nella programmazione locale prevista dal Piano di Zona 2011-2015 dell'Azienda e si precisa inoltre che la sostenibilità dell'intervento, sia in termini di esigenze assistenziali sia di impatto economico, è prevista nel conto economico preventivo annuale;

VISTA la deliberazione giuntale n.1841 del 9.12.2015 con la quale è stata prorogata la validità dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 2011-2015 al 31.12.2016;

VISTA la comunicazione del Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 20.5.2016 con la quale è stata confermata la congruità del G.A.P. in epigrafe con la programmazione regionale;

PRESO ATTO del rapporto di verifica redatto dall'ULSS n.7 Pieve di Soligo in data 29.6.2016, inviato con nota del 13.7.2016 concluso come segue:

"il G.A.P. risulta rispondente ai requisiti richiesti per l'autorizzazione all'esercizio per n. 4 posti";

PRESO ATTO che la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 27.12.2016 ha espresso il seguente parere: "Presa d'atto in merito alle domande di autorizzazione all'esercizio";

VISTA la DGR n. 1330 del 9.10.2015 con la quale è stato disposto che la titolarità al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla L.R. 16.8.2002 n.22, per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, attualmente Direzione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area Sanitaria, attualmente Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie è riconosciuta al Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanitaria, ora Direttore Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, cui compete la responsabilità di garantire la regolarità tecnica amministrativa e di legittimità del provvedimento;

decreta

1. di rinnovare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la seguente unità d'offerta per pazienti adulti con problematiche psichiatriche in situazioni di disagio sociale e abitativo:

Gruppo Appartamento Protetto
ubicato a Conegliano (TV) Via Confalonieri nn.56/58
capacità recettiva pari a n.4 posti;

2. di dare atto che nelle more del procedimento di rinnovo, per garantire la necessaria continuità assistenziale, l'autorizzazione già rilasciata con decreto del Dirigente Regionale Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari n. 126 del 10.9.2009 si intende prorogata alla data di adozione del presente provvedimento;
3. di verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio con le modalità di cui di cui all'art. 11, comma II^o ultimo periodo, della L.R. 22/2002 e s.m.i. e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
5. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;
6. di notificare copia del presente provvedimento alla Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale e di inviarne copia all'Azienda U.L.S.S. n.2 Marca Trevigiana;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani

(Codice interno: 337645)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 5 del 09 gennaio 2017

Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale: autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la seguente unità d'offerta per pazienti adulti affetti da Disturbi del Comportamento Alimentare: Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta sita a Portogruaro (VE) - via Manin n.52 per una capacità recettiva pari n.10 utenti

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento in oggetto si provvede a rilasciare l'autorizzazione, a favore della Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale, per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta, per pazienti adulti affetti da Disturbi del Comportamento Alimentare, sita a Portogruaro (VE) - via Manin n.52 per una capacità recettiva pari n.10 utenti.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:

istanza di autorizzazione del 2.9.2016, prot. reg. n.356047/2016;

parere U.L.S.S. n.10 Veneto Orientale del 6.10.2016, prot. reg. n.380820/2016;

parere U.O. Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 10.10.2016 - prot. reg. n.385889;

rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.12 Veneziana del 13.10.2016, trasmesso con nota del 14.10.2016, prot. reg. n.396109/2016;

parere C.R.I.T.E. del 27.12.2016 pervenuto il 30.12.2016, prot. reg. n. 539577.

Il Direttore

CONSIDERATO che con L.R. 16.8.2002 n.22 e s.m. sono stati stabiliti i criteri per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per la realizzazione e l'esercizio di strutture che svolgono attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi previste;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 2501/2004 e s.m.i, attuativa della normativa regionale, con la quale è stata approvata la classificazione delle strutture sanitarie e i relativi requisiti minimi generali e specifici e le deliberazioni giuntali n.2473 del 6.8.2004; n.1616 del 17.6.2008; n.748 del 7.6.2011 con le quali sono stati approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale, ivi comprese le Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette - C.T.R.P. - per pazienti psichiatriche le quali possono avere una capienza massima di 14 posti;

VISTA l'istanza del 2.9.2016 con la quale la Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio presso la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta, per pazienti affetti da Disturbi del Comportamento Alimentare, sita a Portogruaro (VE), Via Manin n.52 per una capacità recettiva massima di n.10 utenti;

VISTO il parere espresso dall'U.L.S.S. n.10 Veneto Orientale con nota del 6.10.2016 con la quale è stato comunicato quanto segue:

- la struttura è prevista nella Ri-pianificazione del Piano di Zona per l'anno 2014;
- è una struttura assolutamente necessaria in quanto risponde ad un bisogno emergente di posti letto riabilitativi per adulti con disturbi del comportamento alimentare e la sua apertura permetterà di dedicare l'attuale C.T.R.P. ad alta intensità del Centro Disturbi Alimentari (a gestione diretta) ai minori affetti da tali patologie, consentendo in tal modo di erogare trattamenti riabilitativi separati per età, evitando la promiscuità adulti-minori;
- in merito alla sostenibilità economica vi è un'ampia richiesta sia a livello regionale che extraregionale;
- il numero di posti letto pari a n.10 è congruo rispetto alla domanda sia regionale che extra regionale e consentirà di ridurre le liste di attesa per l'accesso alle strutture;

VISTA la deliberazione giuntale n.1841 del 9.12.2015 con la quale è stata prorogata la validità dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 2011-2015 al 31.12.2016;

VISTO il parere espresso dalla U.O. Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 10.10.2016 con il quale è stata confermata la congruità con la programmazione regionale per la C.T.R.P. in oggetto;

PRESO ATTO del rapporto di verifica redatto dall'ULSS n.12 Veneziana in data 13.10.2016 e trasmesso con nota del 14.10.2016 concluso con valutazione positiva;

PRESO ATTO che la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 27.12.2016 ha espresso il seguente parere: "Presa d'atto in merito alle domande di autorizzazione all'esercizio";

VISTA la DGR n. 1330 del 9.10.2015 con la quale è stato disposto che la titolarità al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla L.R. 16.8.2002 n.22, per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, attualmente Direzione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area Sanitaria, attualmente Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie è riconosciuta al Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanitaria, ora Direttore Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, cui compete la responsabilità di garantire la regolarità tecnica amministrativa e di legittimità del provvedimento;

decreta

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale, all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la seguente struttura per pazienti adulti affetti da Disturbi del Comportamento Alimentare:

Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta
sita a Portogruaro (VE) - via Manin n.52
per una capacità recettiva pari n.10 utenti;

2. di verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio con le modalità di cui di cui all'art. 11, comma II^o ultimo periodo, della L.R. 22/2002 e s.m.i. e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
4. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;
5. di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione non comporta oneri a carico della Regione ;
6. di notificare copia del presente provvedimento a Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale e di inviarne copia all'Azienda U.L.S.S. n.4 Veneto Orientale;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani

(Codice interno: 337646)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 6 del 09 gennaio 2017

Antica Scuola dei Battuti : rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la Comunità Alloggio denominata "Franca Ongaro" - Modulo di Base - per pazienti psichiatrici adulti, sita a Venezia Mestre (VE), Via Torre Belfredo n.64/A, per una capacità recettiva pari a n.8 posti.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento in oggetto si provvede a rinnovare l'autorizzazione, a favore dell'Antica Scuola dei Battuti, per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la Comunità Alloggio denominata "Franca Ongaro" - Modulo di Base - per pazienti psichiatrici adulti, sita a Venezia - Mestre (VE), Via Torre Belfredo n.64/A, per una capacità recettiva pari a n.8 posti.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:

istanza di rinnovo dell'autorizzazione del 25.8.2016 - prot. reg. n.323100/2016;

parere U.L.S.S. n.12 Veneziana del 14.9.2016 - prot. reg. n. 346153/2016;

parere U.O. Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 16.9.2016 - prot. reg. n.349440;

rapporto di verifica redatto in data 17.10.2016 dall'Azienda ULSS n.12 Veneziana e trasmesso con nota del 26.10.2016, prot. reg. n.416962/2016;

parere C.R.I.T.E. del 27.12.2016 pervenuto il 30.12.2016, prot. reg.n. 539577.

Il Direttore

CONSIDERATO che con L.R. 16.8.2002 n.22 e s.m. sono stati stabiliti i criteri per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per la realizzazione e l'esercizio di strutture che svolgono attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi previste;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 2501/2004 e s.m.i, attuativa della normativa regionale, con la quale è stata approvata la classificazione delle strutture sanitarie e i relativi requisiti minimi generali e specifici e delle deliberazioni giuntali n.2473 del 6.8.2004; n.1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011 con le quali sono stati, rispettivamente, approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale con riferimento anche alle C.A. Comunità Alloggio per pazienti psichiatrici;

VISTO il decreto del Dirigente Regionale della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria n.30 dell'1.3.2012 con il quale l'Antica Scuola dei Battuti è stata autorizzata all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la Comunità Alloggio _ Modulo di Base - per pazienti psichiatrici, sita a Venezia - Mestre (VE), Via Torre Belfredo n.64/A, per una capacità recettiva pari a n.8 posti;

VISTA l'istanza del 25.8.2016 con la quale l'Ente ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la suddetta C.A.;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Azienda U.L.S.S n.12 Veneziana, con nota del 14.9.2016, con la quale ha comunicato che la C.A. "Franca Ongaro" è prevista nel Piano di Zona 2011-2016 con una capacità recettiva pari a n.8 posti letto e che tale struttura risponde a parte del fabbisogno della terraferma per pazienti psichiatrici. L'Azienda ha inoltre precisato che la sostenibilità economica è garantita dalle risorse finanziarie per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal rispetto degli standard regionali di posti letto per popolazione residente previsti dalle DGR n.1616/2008 e n.748/2011;

VISTO il parere favorevole di congruità con la programmazione regionale espresso dalla U.O. Salute Mentale e Sanità Penitenziaria, con nota del 16.9.2016;

PRESO ATTO del rapporto di verifica redatto in data 17.10.2016 dall'Azienda ULSS n.12 Veneziana e trasmesso con nota del 26.10.2016 - concluso con valutazione positiva

PRESO ATTO che la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 27.12.2016 ha espresso il seguente parere: "Presa d'atto in merito alle domande di autorizzazione all'esercizio";

VISTA la DGR n. 1330 del 9.10.2015 con la quale è stato disposto che la titolarità al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla L.R. 16.8.2002 n.22, per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, attualmente Direzione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area Sanitaria, attualmente Unità Organizzativa

Accreditamento Strutture Sanitarie è riconosciuta al Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanitaria, ora Direttore Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, cui compete la responsabilità di garantire la regolarità tecnica amministrativa e di legittimità del provvedimento;

decreta

1. di rinnovare, per le motivazioni di cui in premessa, all'Antica Scuola dei Battuti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la seguente unità d'offerta per pazienti psichiatrici adulti:

Comunità Alloggio denominata "Franca Ongaro" - Modulo di Base
sita a Mestre - Venezia (VE), Via Torre Belfredo n.64/A
capacità ricettiva pari a n.8 utenti;

2. di dare atto che nelle more del procedimento di rinnovo, per garantire la necessaria continuità assistenziale, l'autorizzazione già rilasciata con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria n.30 dell'1.3.2012 si intende prorogata alla data di adozione del presente provvedimento;
3. di verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio con le modalità di cui di cui all'art. 11, comma II^o ultimo periodo, della L.R. 22/2002 e s.m.i. e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
5. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;
6. di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione non comporta oneri a carico della Regione;
7. di notificare copia del presente provvedimento all'Antica Scuola dei Battuti e di inviarne copia all'Azienda U.L.S.S. n.3 Serenissima;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani

(Codice interno: 337647)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 7 del 09 gennaio 2017

Cooperativa Sociale Cercate: autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria la seguente unità d'offerta per utenti adulti con disabilità sociali relazionali e lavorative legate alla salute mentale: Centro Diurno denominato "Il Mestiere di Vivere" sito a Villafranca di Verona (VR) Corso Vittorio Emanuele n. 61 capacità recettiva n.16 posti.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento in oggetto si provvede a rilasciare l'autorizzazione, a favore della Cooperativa Sociale Cercate per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso il Centro Diurno denominato "Il Mestiere di Vivere", sito a Villafranca di Verona (VR) Corso Vittorio Emanuele n. 61, per una capacità recettiva pari a n.16 posti per utenti adulti con disabilità sociali relazionali e lavorative legate alla salute mentale.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:

istanza di autorizzazione del 24.7.2015, prot. reg. n.318882/2015;

parere ULSS n.22 Bussolengo dell'8.6.2016 - prot. reg. n.223583/2016;

parere Servizio Tutela Salute Mentale del 20.6.2016 - prot. reg. n. 239953;

rapporto di verifica trasmesso dall'ULSS n.22 Bussolengo con nota del 10.10.2016 - prot. reg. n. 385460/2016

parere C.R.I.T.E. del 27.12.2016 pervenuto il 30.12.2016, prot. reg.n. 539577.

Il Direttore

CONSIDERATO che con L.R. 16.8.2002 n.22 e s.m. sono stati stabiliti i criteri per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per la realizzazione e l'esercizio di strutture che svolgono attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi previste;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 2501/2004 e s.m.i, attuativa della normativa regionale, con la quale è stata approvata la classificazione delle strutture sanitarie e i relativi requisiti minimi generali e specifici e delle deliberazioni giuntali n.2473 del 6.8.2004 e n.1616 del 17.6.2008 con le quali sono stati, rispettivamente, approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale con riferimento anche ai C.D. Centri Diurni per persone con problematiche psichiatriche;

VISTA l'istanza del 24.7.2015 con la quale la Cooperativa Sociale Cercate ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio presso il Centro Diurno in oggetto per n.16 posti letto;

VISTA la nota dell'ulss 22 dell'8.6.2016 con la quale si comunica che il Centro Diurno rientra nella programmazione locale e più precisamente si attesta che:

- la struttura è collocata nel Piano di Zona;
- è necessaria sia a livello di analisi del bisogno sia rispetto alla sostenibilità economica;
- il numero di posti letto individuati nelle programmazione attuativa locale è pari a n.16 posti.

VISTA la deliberazione giuntale n.1841 del 9.12.2015 con la quale è stata prorogata la validità dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 2011-2015 al 31.12.2016;

VISTO il parere del 20.6.2016 espresso dal Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria (ora U.O. Salute Mentale e Sanità Penitenziaria) con il quale è stata confermata la congruità del C.D. con la programmazione regionale;

PRESO ATTO del rapporto di verifica trasmesso con nota dell'ULSS n. 22 Bussolengo del 10.10.2016 concluso con giudizio finale positivo;

PRESO ATTO che la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 27.12.2016 ha espresso il seguente parere: "Presa d'atto in merito alle domande di autorizzazione all'esercizio";

VISTA la DGR n. 1330 del 9.10.2015 con la quale è stato disposto che la titolarità al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla L.R. 16.8.2002 n.22, per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, attualmente Direzione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area Sanitaria, attualmente Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie è riconosciuta al Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanitaria, ora Direttore Unità

Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, cui compete la responsabilità di garantire la regolarità tecnica amministrativa e di legittimità del provvedimento;

decreta

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la Cooperativa Sociale Cercate all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la seguente struttura per utenti adulti con disabilità sociali relazionali e lavorative legate alla salute mentale:

Centro Diurno denominato "Il Mestiere di Vivere"
sito a Villafranca di Verona (VR) Corso Vittorio Emanuele n. 61
capacità recettiva n.16 posti;

2. di verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio con le modalità di cui di cui all'art. 11, comma II^o ultimo periodo, della L.R. 22/2002 e s.m.i. e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
4. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;
5. di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione non comporta oneri a carico della Regione ;
6. di notificare copia del presente provvedimento alla Cooperativa Sociale Cercate e di inviarne copia all'Azienda U.L.S.S. n.9 Scaligera;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani

(Codice interno: 337648)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 8 del 09 gennaio 2017

Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale: autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso le seguenti unità d'offerta per pazienti adulti con problematiche psichiatriche: Comunità Alloggio Modulo di Base capacità recettiva n.6 utenti Comunità Alloggio Modulo estensivo capacità recettiva n.12 utenti Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta Modulo ad Alta Intensità Assistenziale capacità recettiva n.8 utenti site a Portogruaro Via Fossalato n.2.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento in oggetto si provvede a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio, alla Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale, per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso n.3 unità d'offerta: C.A. Modulo di Base, per una capacità recettiva pari a n.6 utenti; C.A. Modulo Estensivo, per una capacità recettiva pari a n.12 utenti e C.T.R.P. per una capacità recettiva pari a n.8 utenti, site a Portogruaro, Via Fossalato n.2, per pazienti adulti con problematiche psichiatriche.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:

istanza di autorizzazione del 14.3.2016, prot. reg. n.102934/2016, integrata in data 26.4.2016 prot. reg. n.161509/2016;
parere U.L.S.S. n.10 Veneto Orientale del 20.6.2016, prot. reg. n.239160/2016;
parere Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 23.6.2016, prot. reg. n. 244599;
rapporto di verifica redatto in data 2.8.2016 dall'U.L.S.S. n.12 Veneziana e trasmesso con nota del 22.8.2016 prot. reg. n.319113/2016;
parere C.R.I.T.E. del 27.12.2016 pervenuto il 30.12.2016, prot. reg. n. 539577.

Il Direttore

CONSIDERATO che con L.R. 16.8.2002 n.22 e s.m. sono stati stabiliti i criteri per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per la realizzazione e l'esercizio di strutture che svolgono attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi previste;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 2501/2004 e s.m.i, attuativa della normativa regionale, con la quale è stata approvata la classificazione delle strutture sanitarie e i relativi requisiti minimi generali e specifici e delle deliberazioni giuntali n.2473 del 6.8.2004; n.1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011 con le quali sono stati, rispettivamente, approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale con riferimento sia alle C.A. Comunità Alloggio per pazienti psichiatrici sia alle Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette - C.T.R.P. - per pazienti psichiatrici le quali possono avere una capienza massima di 14 posti;

VISTA l'istanza del 14.3.2016, integrata in data 26.4.2016 con la quale l'Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale, ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso le seguenti strutture per pazienti adulti con problematiche psichiatriche:

Comunità Alloggio - Modulo estensivo
capacità recettiva n.12 utenti
Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta - Modulo ad Alta Intensità Assistenziale
capacità recettiva n.8 utenti
site a Portogruaro - Via Fossalato n.2;

VISTO il parere espresso dall'ULSS 10 Veneto Orientale con nota del 20.6.2016 con la quale comunica che:

- le Comunità Alloggio (Modulo di Base e Modulo Estensivo) sono congrue con le esigenze assistenziali e pertanto inserite nel vigente Piano di Zona;
- rispondono al fabbisogno locale e trovano la necessaria copertura economica nell'ambito del budget previsto;
- nella programmazione locale sono previsti in totale n.22 posti per le CA estensive e n.12 posti per le CA modulo base;
- per la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta sussiste una congruità con la programmazione attuativa locale in quanto:
- rispetta i limiti previsti dalla DGR 2122/2013 e dal Piano Attuativo Locale;

- sussiste la necessità della struttura, sia a livello di analisi del bisogno, sia nel rispetto della garanzia della sostenibilità economica;
- il numero di posti letto individuati in programmazione è pari a n.16 posti letto;

VISTA la deliberazione giunta n.1841 del 9.12.2015 con la quale è stata prorogata la validità dei Piani di Zona dei servizi sociali e socio-sanitari 2011-2015 al 31.12.2016;

VISTA la comunicazione del Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 23.6.2016 con la quale si conferma la congruità con la programmazione regionale delle suddette strutture;

PRESO ATTO del rapporto di verifica, redatto in data 2.8.2016 dall'Azienda U.L.S.S. n.12 Veneziana, trasmesso con nota del 22.8.2016, e concluso con una valutazione positiva;

PRESO ATTO che la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 27.12.2016 ha espresso il seguente parere: "Presa d'atto in merito alle domande di autorizzazione all'esercizio";

VISTA la DGR n. 1330 del 9.10.2015 con la quale è stato disposto che la titolarità al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla L.R. 16.8.2002 n.22, per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, attualmente Direzione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area Sanitaria, attualmente Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie è riconosciuta al Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanitaria, ora Direttore Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, cui compete la responsabilità di garantire la regolarità tecnica amministrativa e di legittimità del provvedimento;

decreta

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, l'Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso le seguenti unità d'offerta per pazienti adulti con problematiche psichiatriche:

Comunità Alloggio - Modulo di Base

capacità recettiva n.6 utenti

Comunità Alloggio - Modulo estensivo

capacità recettiva n.12 utenti

Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta - Modulo ad Alta Intensità Assistenziale

capacità recettiva n.8 utenti

site a Portogruaro - Via Fossalato n.2;

2. di verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio con le modalità di cui di cui all'art. 11, comma II^o ultimo periodo, della L.R. 22/2002 e s.m.i. e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
4. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;
5. di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione non comporta oneri a carico della Regione ;
6. di notificare copia del presente provvedimento alla l'Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale e di inviarne copia all'Azienda U.L.S.S. n.4 Veneto Orientale;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani

(Codice interno: 337649)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 9 del 09 gennaio 2017

Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s.: autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria per pazienti psichiatrici presso la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta Modulo ad Attività Assistenziale Intermedia - sita ad Auronzo di Cadore (BL) - via Ospitale n.1 (ala sud) per una capacità recettiva pari n.6 utenti.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento in oggetto si provvede a rilasciare l'autorizzazione, a favore della Cooperativa Sociale Itaca per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta - Modulo ad Attività Assistenziale Intermedia - per pazienti psichiatrici, sita ad Auronzo di Cadore (BL) - via Ospitale n.1 (ala sud) per una capacità recettiva pari n.6 utenti

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:

istanza di autorizzazione del 10.1.2015, prot. reg. n.19619/2015, integrata in data 13.1.2015, prot. reg. n. 24395/2015 e in data 6.10.2015, prot. reg. n. 408674/2015;

parere U.L.S.S. n.1 Belluno del 21.10.2015, prot. reg. n.425176/2015 e del 13.5.2016, prot. reg. n.189534/2016;

parere Servizio Tutela Salute Mentale del 16.5.2016 - prot. reg. n.191457;

rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.1 Belluno del 16.6.2016, trasmesso con nota del 24.6.2016, n. prot.

reg.246616/2016 e comunicazione del 5.8.2016, prot. reg. n.303067/2016;

parere C.R.I.T.E. del 27.12.2016 pervenuto il 30.12.2016, prot. reg.n. 539577.

Il Direttore

CONSIDERATO che con L.R. 16.8.2002 n.22 e s.m. sono stati stabiliti i criteri per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per la realizzazione e l'esercizio di strutture che svolgono attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi previste;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 2501/2004 e s.m.i, attuativa della normativa regionale, con la quale è stata approvata la classificazione delle strutture sanitarie e i relativi requisiti minimi generali e specifici e le deliberazioni giuntali n.2473 del 6.8.2004; n.1616 del 17.6.2008; n.748 del 7.6.2011 con le quali sono stati approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale, ivi comprese le Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette - C.T.R.P. - per pazienti psichiatrici le quali possono avere una capienza massima di 14 posti;

VISTA l'istanza del 10.1.2015, integrata in data 13.1.2015 e in data 6.10.2015 con la quale la Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio presso la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta - Modulo ad Attività Assistenziale Intermedia - sita ad Auronzo di Cadore (BL) - via Ospitale n.1 (ala sud) precisando che possono essere accolti n.8 utenti amboessesi;

VISTE le note dell'ULSS n.1 Belluno del 21.10.2015 e del 13.5.2016 con le quali, alla luce del piano di adeguamento per la riduzione dei posti letto delle CTRP da n.22 a n.18 in conformità a quanto previsto dalla DGR n.2122/2013 e dal Piano Attuativo Locale approvato con DGR n.1106/2014, è stato espresso parere di congruità con la programmazione attuativa per n.6 posti letto - Modulo ad Attività Assistenziale Intermedia;

VISTA la deliberazione giuntale n.1841 del 9.12.2015 con la quale è stata prorogata la validità dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 2011-2015 al 31.12.2016;

VISTO il parere espresso dal Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria (ora U.O. Salute Mentale e Sanità Penitenziaria) del 16.5.2016 con il quale è stata confermata la congruità con la programmazione regionale per la C.T.R.P. in oggetto esclusivamente per un totale di 6 posti letto, tenuto conto del piano di adeguamento aziendale ai fini della conformità a quanto previsto dalla DGR n.2122/2013;

PRESO ATTO del rapporto di verifica redatto dall'ULSS n.1 Belluno in data 16.6.2016 e trasmesso con nota del 24.6.2016 concluso con esito positivo e n.2 prescrizioni;

VISTA la nota del 5.8.2016 con la quale l'ULSS n.1 Belluno comunica l'avvenuto l'avvenuta ottemperanza da parte della Cooperativa Itaca alle prescrizioni impartite;

PRESO ATTO che la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 27.12.2016 ha espresso il seguente parere: "Presa d'atto in merito alle domande di autorizzazione all'esercizio";

VISTA la DGR n. 1330 del 9.10.2015 con la quale è stato disposto che la titolarità al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla L.R. 16.8.2002 n.22, per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, attualmente Direzione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area Sanitaria, attualmente Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie è riconosciuta al Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanitaria, ora Direttore Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, cui compete la responsabilità di garantire la regolarità tecnica amministrativa e di legittimità del provvedimento;

decreta

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la seguente struttura per pazienti psichiatrici:

Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta - Modulo ad Attività Assistenziale Intermedia
sita ad Auronzo di Cadore (BL) - via Ospitale n.1 (ala sud)
capacità recettiva n.6 utenti;

2. di verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio con le modalità di cui di cui all'art. 11, comma II^o ultimo periodo, della L.R. 22/2002 e s.m.i. e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
4. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;
5. di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione non comporta oneri a carico della Regione ;
6. di notificare copia del presente provvedimento a Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s e di inviarne copia all'Azienda U.L.S.S. n.1 Dolomiti;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani

(Codice interno: 337650)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 10 del 09 gennaio 2017

L'Incontro Cooperativa Sociale: autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria, per utenti adulti con disabilità sociali relazionali e lavorative legate alla salute mentale presso le seguenti unità d'offerta: Centro Diurno denominato "Tombolo 1" con funzione di Centro Occupazionale Diurno - C.O.D. capacità recettiva pari a n. 20 utenti Centro Diurno denominato "Tombolo 2" con funzione di Centro di Lavoro Guidato - C.L.G. capacità recettiva pari a n. 10 utenti siti a Tombolo (PD) via Piave n.15/b.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento in esame si provvede al rilascio dell'autorizzazione, all'Incontro Cooperativa Sociale, per l'esercizio dell'attività socio sanitaria presso i Centri Diurni in oggetto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

istanze di autorizzazione del 10.5.2016 - prot. reg. n. 209025/2016 e del 10.5.2016, prot. reg. n. 209030/2016;

parere U.L.S.S. n.15 Alta Padovana del 17.8.2016 prot. reg. n. 315770/2016;

parere U.O. Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 6.9.2016 prot. n. 334446;

rapporti di verifica redatti dall'Azienda U.L.S.S. n.16 Padova in data 31.10.2016 e trasmessi con nota pervenuta il 24.11.2016, prot. n. 460094/2016;

parere C.R.I.T.E. del 27.12.2016 pervenuto il 30.12.2016, prot. reg.n. 539577.

Il Direttore

CONSIDERATO che con L.R. 16.8.2002 n.22 e s.m. sono stati stabiliti i criteri per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per la realizzazione e l'esercizio di strutture che svolgono attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi previste;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 2501/2004 e s.m.i, attuativa della normativa regionale, con la quale è stata approvata la classificazione delle strutture sanitarie e i relativi requisiti minimi generali e specifici e delle deliberazioni giuntali n.2473 del 6.8.2004 e n.1616 del 17.6.2008 con le quali sono stati, rispettivamente, approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale con riferimento anche ai C.D. Centri Diurni per persone con problematiche psichiatriche;

VISTE le istanze di autorizzazione presentate in data 10.5.2016 dall'Incontro Cooperativa Sociale per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso le unità d'offerta in oggetto;

VISTO il parere espresso dall'U.L.S.S. n.15 Alta Padovana con nota del 17.8.2016 con la quale si conferma la congruità con programmazione attuativa locale delle strutture e si attesta che il Centro Diurno denominato "Tombolo 1", con funzione di Centro Occupazionale Diurno, e il Centro Diurno denominato "Tombolo 2", con funzione di Centro di Lavoro Guidato, coprono la necessità della U.O. Psichiatria di Cittadella "all'interno delle politiche di miglioramento delle opportunità di inserimento lavorativo per pazienti psichiatrici nelle diverse fasi del trattamento terapeutico e riabilitativo". L'Azienda inoltre ha confermato la sostenibilità economica delle strutture;

VISTA la deliberazione giuntale n.1841 del 9.12.2015 con la quale è stata prorogata la validità dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 2011-2015 al 31.12.2016;

VISTO il parere del dell'U.O. Salute Mentale e Sanità Penitenziaria espresso con nota del 06.09.2016 con la quale è stata confermata la congruità con la programmazione regionale dei Centri Diurni;

PRESO ATTO dei seguenti rapporti di verifica:

Centro Diurno denominato "Tombolo 1" con funzione di Centro Occupazionale Diurno

rapporto di verifica redatto dall'ULSS n.16 Padova in data 31.10.2016, trasmesso con nota pervenuta il 24.11.2016, concluso con esito positivo per una capacità recettiva di 20 posti;

Centro Diurno denominato "Tombolo 2" con funzione di centro di Lavoro Guidato

rapporto di verifica redatto dall'ULSS 16 Padova in data 31.10.2016, trasmesso con nota pervenuta il 24.11.2016, concluso con esito positivo per una capacità recettiva di 10 posti;

PRESO ATTO che la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 27.12.2016 ha espresso il seguente parere: "Presa d'atto in merito alle domande di autorizzazione all'esercizio";

VISTA la DGR n. 1330 del 9.10.2015 con la quale è stato disposto che la titolarità al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla L.R. 16.8.2002 n.22, per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, attualmente Direzione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area Sanitaria, attualmente Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie è riconosciuta al Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanitaria, ora Direttore Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, cui compete la responsabilità di garantire la regolarità tecnica amministrativa e di legittimità del provvedimento;

decreta

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, l'Incontro Cooperativa Sociale all'esercizio dell'attività socio-sanitaria per utenti adulti con disabilità sociali relazionali e lavorative legate alla salute mentale presso le seguenti unità d'offerta:

Centro Diurno denominato "Tombolo 1" con funzione di Centro Occupazionale Diurno - C.O.D.

capacità recettiva pari a n. 20 utenti

Centro Diurno denominato "Tombolo 2" con funzione di Centro di Lavoro Guidato - C.L.G.

capacità recettiva pari a n. 10 utenti

siti a Tombolo (PD) - via Piave n.15/b;

2. di verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio con le modalità di cui di cui all'art. 11, comma II^a ultimo periodo, della L.R. 22/2002 e s.m.i. e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
4. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;
5. di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione non comporta oneri a carico della Regione ;
6. di notificare copia del presente provvedimento a l'Incontro Cooperativa Sociale e di inviarne copia all'Azienda U.L.S.S. n.6 Euganea;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani

(Codice interno: 337651)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 11 del 10 gennaio 2017

Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale: autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la seguente unità d'offerta per pazienti psichiatrici: Comunità Alloggio denominata "Casa Nalin" Modulo Estensivo sita a Jesolo (VE) Via Levantina n.102 capacità recettiva pari a n. 10 utenti.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento in oggetto si provvede a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio, alla Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale, per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la Comunità Alloggio denominata "Casa Nalin" - Modulo Estensivo - sita a Jesolo (VE), Via Levantina n.102, per una capacità recettiva pari a n. 10 utenti, per pazienti psichiatrici. La Cooperativa era già stata autorizzata per la suddetta unità d'offerta, come Modulo di Base, con decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 257 del 1.9.2015.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:

istanza di autorizzazione del 14.3.2016 - prot. reg. n. 102736/2016;

parere U.L.S.S. n.10 Veneto Orientale dell'11.5.2016, prot. reg. n.185391/2016;

parere Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 12.5.2016, prot. reg. n. 187662;

rapporto di verifica redatto in data 20.6.2016 dall'Azienda U.L.S.S. n.12 Veneziana e trasmesso con nota del 27.6.2016, prot. reg. n.251048/2016;

parere C.R.I.T.E. del 27.12.2016 pervenuto il 30.12.2016, prot. reg. n. 539577.

Il Direttore

CONSIDERATO che con L.R. 16.8.2002 n.22 e s.m. sono stati stabiliti i criteri per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per la realizzazione e l'esercizio di strutture che svolgono attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi previste;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 2501/2004 e s.m.i, attuativa della normativa regionale, con la quale è stata approvata la classificazione delle strutture sanitarie e i relativi requisiti minimi generali e specifici e delle deliberazioni giuntali n.2473 del 6.8.2004; n.1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011 con le quali sono stati, rispettivamente, approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale con riferimento anche alle C.A. Comunità Alloggio per pazienti psichiatrici;

VISTA l'istanza del 14.3.2016 con la quale l'Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale, ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria per la struttura in oggetto come Modulo Estensivo atteso che la stessa era già stata autorizzata, come Modulo di Base, con decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 257 del 1.9.2015;

VISTO il parere espresso dall'ULSS 10 Veneto Orientale con nota dell'11.5.2016 con la quale comunica che:

- la struttura è coerente con le esigenze assistenziali previste dal vigente Piano di Zona nel quale la struttura è classificata come C.A. Modulo Estensivo con complessivi 10 posti letto;
- risponde al fabbisogno locale e trova la necessaria copertura economica nell'ambito del budget previsto per l'area della Salute Mentale;

VISTA la deliberazione giuntale n.1841 del 9.12.2015 con la quale è stata prorogata la validità dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 2011-2015 al 31.12.2016;

VISTA la comunicazione del Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 12.5.2016 con la quale si conferma la congruità con la programmazione regionale della suddetta struttura come Modulo Estensivo per una capacità recettiva pari a n.10 posti;

PRESO ATTO del rapporto di verifica redatto in data 20.6.2016 dall'Azienda U.L.S.S. n.12 Veneziana, trasmesso con nota del 27.6.2016, concluso con una valutazione positiva;

PRESO ATTO che la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 27.12.2016 ha espresso il seguente parere: "Presa d'atto in merito alle domande di autorizzazione all'esercizio";

VISTA la DGR n. 1330 del 9.10.2015 con la quale è stato disposto che la titolarità al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla L.R. 16.8.2002 n.22, per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, attualmente Direzione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area Sanitaria, attualmente Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie è riconosciuta al Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanitaria, ora Direttore Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, cui compete la responsabilità di garantire la regolarità tecnica amministrativa e di legittimità del provvedimento;

decreta

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, l'Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la seguente unità d'offerta per pazienti psichiatrici:

Comunità Alloggio denominata "Casa Nalin" - Modulo Estensivo
sita a Jesolo (VE) - Via Levantina n.102
capacità recettiva pari a n. 10 utenti;

2. di verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio con le modalità di cui di cui all'art. 11, comma II^o ultimo periodo, della L.R. 22/2002 e s.m.i. e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
4. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;
5. di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione non comporta oneri a carico della Regione ;
6. di notificare copia del presente provvedimento alla l'Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale e di inviarne copia all'Azienda U.L.S.S. n.4 Veneto Orientale;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani

(Codice interno: 337652)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 12 del 10 gennaio 2017

Società Cooperativa Sociale Onlus "Un Segno di Pace": autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso le seguenti unità d'offerta per utenti adulti con problematiche psichiatriche in situazioni di disagio sociale e abitativo: Gruppo Appartamento Protetto denominato "Arcobaleno" sito a Marostica Via Del Lavoro n.3/2 capacità recettiva pari a n. 4 utenti Gruppo Appartamento Protetto denominato "3 C" sito a Marostica Via Del Lavoro n.3/c capacità recettiva pari a n. 3 utenti.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento in oggetto si provvede a rilasciare l'autorizzazione, a favore della Società Cooperativa Sociale Onlus "Un Segno di Pace", per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso il G.A.P. denominato "Arcobaleno", sito a Marostica - Via Del Lavoro n.3/2, per una capacità recettiva pari a n. 4 utenti e il G.A.P. denominato "3 C", sito a Marostica - Via Del Lavoro n.3/c, per una capacità recettiva pari a n. 3 utenti, a seguito della trasformazione delle suddette unità d'offerta da Gruppi Appartamento per malati psichiatrici ai sensi della DGR n.84/2007 a Gruppi Appartamento Protetto ai sensi della DGR n.1616/2008.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:

istanze di autorizzazione del 24.9.2015 prot. reg. n.388400/2015 e del 24.9.2015 prot. reg. n.388391/2015;
 parere U.L.S.S. n.3 Bassano del Grappa espresso con note del 29.12.2015, prot. reg. n.528833/2015; del 5.1.2016, prot. reg. n.1880/2016 e del 26.5.2016 prot. reg. n.208725/2016;
 parere Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 5.2.2016 prot. reg. n.46678;
 rapporto di verifica redatto dall'ULSS n.6 Vicenza in data 12.8.2016 e trasmesso con nota del 27.9.2016 prot. reg. n. 364371/2016;
 rapporto di verifica redatto dall'ULSS n.6 Vicenza in data 12.8.2016 e trasmesso con nota del 27.9.2016 prot. reg. n. 364327/2016;
 parere C.R.I.T.E. del 27.12.2016 pervenuto il 30.12.2016, prot. reg.n. 539577.

Il Direttore

CONSIDERATO che con L.R. 16.8.2002 n.22 e s.m. sono stati stabiliti i criteri per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per la realizzazione e l'esercizio di strutture che svolgono attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi previste;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 2501/2004 e s.m.i, attuativa della normativa regionale, con la quale è stata approvata la classificazione delle strutture sanitarie e i relativi requisiti minimi generali e specifici e delle deliberazioni giuntali n.2473 del 6.8.2004 e n.1616 del 17.6.2008 con le quali sono stati, rispettivamente, approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale ivi compresi i "G.A.P. - Gruppi Appartamenti Protetti - per persone con problematiche psichiatriche", stabilendo che la capacità recettiva massima di un G.A.P. è pari a n.4 utenti;

VISTA l'istanza del 24.9.2015 con la quale la Cooperativa Un Segno di Pace ha chiesto l'autorizzazione alla trasformazione funzionale dell'unità d'offerta sita a Marostica (VI), Via del Lavoro n.3/2, da Gruppo Appartamento per malati psichiatrici "Arcobaleno", ai sensi della DGR n.84/2007, a Gruppo Appartamento Protetto "Arcobaleno" per malati psichiatrici ai sensi della DGR n.1616/2008 per una capacità recettiva pari a n.4 utenti;

VISTA l'istanza del 24.9.2015 con la quale la Cooperativa Un Segno di Pace ha chiesto l'autorizzazione alla trasformazione funzionale dell'unità d'offerta sita a Marostica (VI), Via del Lavoro n.3/c da Gruppo Appartamento per malati psichiatrici "3C", ai sensi della DGR n.84/2007, a Gruppo Appartamento Protetto "3C" per malati psichiatrici ai sensi della DGR n.1616/2008 per una capacità recettiva pari a n.3 utenti;

VISTE le comunicazioni dell'ULSS n. 3 Bassano del Grappa del 29.12.2015 e del 5.1.2016 con le quali l'Azienda ha specificato che a seguito del parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Sindaci, in merito alla conformità delle strutture in oggetto con la programmazione attuativa locale, avrebbe formalizzato ed inserito, nel documento di *Ri-pianificazione del Piano di Zona 2011-2015- Anno 2016*, la trasformazione funzionale dei G.A.P. da unità d'offerta per malati psichiatrici ai sensi della DGR n.84/2007 a Gruppi Appartamenti Protetti ai sensi della DGR n.1616/2008. L'Azienda ha altresì specificato, in relazione al fabbisogno territoriale, che le suddette strutture non accolgono pazienti provenienti dal territorio aziendale e la sostenibilità economica delle medesime è garantita dal soggetto gestore e dalle altre Aziende Sanitarie. Con successiva nota del

26.5.2016, l'Azienda ha comunicato di aver inserito nel Documento "Ri-pianificazione del Piano di Zona 2011-2015 Anno 2016" la trasformazione funzionale del G.A.P. "Arcobaleno" e del G.A.P. "3C";

VISTA la deliberazione giunta n.1841 del 9.12.2015 con la quale è stata prorogata la validità dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 2011-2015 al 31.12.2016;

VISTA la nota del Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 5.2.2016 con la quale, avendo viste le note dell'Azienda ULSS n.3 Bassano del Grappa con le quali si informa che a seguito del parere favorevole alla conformità con la programmazione locale espresso dalla Conferenza dei Sindaci, si sarebbe proceduto alla formalizzazione delle strutture nel documento di Ri-pianificazione del Piano di Zona 2011-2015 per l'anno 2016, viene espresso parere favorevole alla trasformazione funzionale delle unità d'offerta in oggetto subordinatamente all'inserimento delle strutture nel Piano di Zona Aziendale;

PRESO ATTO dei seguenti rapporti di verifica:

Gruppo Appartamento Protetto denominato "Arcobaleno"

rapporto di verifica redatto dall'ULSS n.6 Vicenza in data 12.8.2016, trasmesso con nota del 27.9.2016, e concluso con esito positivo per n.4 utenti;

Gruppo Appartamento Protetto denominato "3C"

rapporto di verifica redatto dall'ULSS n.6 Vicenza in data 12.8.2016, trasmesso con nota del 27.9.2016, e concluso con esito positivo per n.3 utenti;

PRESO ATTO che la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 27.12.2016 ha espresso il seguente parere: "Presa d'atto in merito alle domande di autorizzazione all'esercizio";

VISTA la DGR n. 1330 del 9.10.2015 con la quale è stato disposto che la titolarità al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla L.R. 16.8.2002 n.22, per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, attualmente Direzione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area Sanitaria, attualmente Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie è riconosciuta al Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanitaria, ora Direttore Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, cui compete la responsabilità di garantire la regolarità tecnica amministrativa e di legittimità del provvedimento;

decreta

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la Società Cooperativa Sociale Onlus "Un Segno di Pace", all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso le seguenti unità d'offerta per utenti adulti con problematiche psichiatriche in situazioni di disagio sociale e abitativo:

Gruppo Appartamento Protetto denominato "ARCOBALENO"

sito a Marostica - Via Del Lavoro n.3/2

capacità recettiva pari a n. 4 utenti

Gruppo Appartamento Protetto denominato "3 C"

sito a Marostica - Via Del Lavoro n.3/c

capacità recettiva pari a n. 3 utenti;

2. di verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio con le modalità di cui di cui all'art. 11, comma II^o ultimo periodo, della L.R. 22/2002 e s.m.i. e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
4. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;
5. di notificare copia del presente provvedimento alla Società Cooperativa Sociale Onlus "Un Segno di Pace" e di inviargli copia all' U.L.S.S. n.7 Pedemontana;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani

(Codice interno: 337653)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 13 del 10 gennaio 2017

L'Eco Papa Giovanni XXIII[^] Società Cooperativa Sociale: rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività socio sanitaria presso le seguenti unità d'offerta per persone con patologia psichiatrica: Centro Diurno Modulo A Capacità recettiva n.20 utenti Centro Diurno Modulo B Capacità recettiva n.20 utenti siti a Montecchio Maggiore Via Tecchio n.93

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento in esame si provvede al rinnovo dell'autorizzazione, alla Società Cooperativa Sociale L'Eco Papa Giovanni XXIII[^], per l'esercizio dell'attività socio sanitaria presso il Centro Diurno Modulo A e il Centro Diurno Modulo B, per persone con patologia psichiatrica, ubicati entrambi a Montecchio Maggiore - Via Tecchio n.93, per una capacità recettiva pari a n.20 utenti ciascuno.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

istanza di rinnovo dell'autorizzazione del 18.3.2015 - prot. reg. n. 128445/2015;

parere U.L.S.S. n.5 Ovest Vicentino espresso con note del 28.4.2015, prot. reg. n. 179237/2015 e del 10/06/2016, prot. reg. n. 227004/2016;

parere Settore Tutela Salute Mentale espresso con note del 19.5.2015, prot. reg. n. 210382 e del 16.6.2016, prot. reg. n. 235568;

rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n.6 Vicenza in data 18.12.2015 e trasmesso con nota del 23.12.2015, prot. reg. n. 523204/2015;

rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n.6 Vicenza in data 18.12.2015 e trasmesso con nota del 23.12.2015, prot. reg. n. 522826/2015;

parere C.R.I.T.E. del 27.12.2016 pervenuto il 30.12.2016, prot. reg.n. 539577.

Il Direttore

CONSIDERATO che con L.R. 16.8.2002 n.22 e s.m. sono stati stabiliti i criteri per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per la realizzazione e l'esercizio di strutture che svolgono attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi previste;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 2501/2004 e s.m.i, attuativa della normativa regionale, con la quale è stata approvata la classificazione delle strutture sanitarie e i relativi requisiti minimi generali e specifici e delle deliberazioni giuntali n.2473 del 6.8.2004 e n.1616 del 17.6.2008 con le quali sono stati, rispettivamente, approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale con riferimento anche ai C.D. Centri Diurni per persone con problematiche psichiatriche;

VISTO il decreto del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari n.195 del 23.9.2010 con il quale L'Eco Papa Giovanni XXIII[^] Società Cooperativa Sociale è stata autorizzata per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso i Centri Diurni in oggetto per n.20 posti ciascuno;

VISTA l'istanza del 18.3.2015 con la quale L'Eco Papa Giovanni XXIII[^] Società Cooperativa Sociale ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso le suddette unità d'offerta;

VISTO il parere espresso dall'Azienda U.L.S.S. n.5 Ovest Vicentino con note del 28.4.2015 e del 10.6.2016 ha confermato la congruità con la programmazione locale dei C.D. in oggetto per complessivi n.40 posti suddivisi in due moduli da n.20 posti ciascuno. L'Azienda ha specificato che la programmazione di n.40 posti complessivi rientra nella Ri-pianificazione del Piano di Zona per l'anno 2015. In rapporto alla sostenibilità dell'intervento in termini di esigenze assistenziali l'ULSS specifica di aver accolto la disponibilità della Cooperativa Sociale a collaborare anche con Aziende Sanitarie limitrofe ed in relazione all'impatto economico, nel richiamare l'art. 17, II comma, della L.R. 22/02, precisa che l'Azienda stipulerà i propri accordi contrattuali sulla base del fabbisogno e delle risorse disponibili;

VISTA la deliberazione giuntale n.1841 del 9.12.2015 con la quale è stata prorogata la validità dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 2011-2015 al 31.12.2016;

VISTO il parere del Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria espresso con note del 19.5.2015 e 16.6.2016 con le quali è stata confermata la congruità con la programmazione regionale delle unità d'offerta in epigrafe;

PRESO ATTO dei seguenti rapporti di verifica:

Centro Diurno Modulo A

rapporto di verifica redatto dall'ULSS n.6 Vicenza in data 18.12.2015, trasmesso con nota del 23.12.2015, e concluso con esito positivo per una capacità recettiva di 20 posti;

Centro Diurno Modulo B

rapporto di verifica redatto dall'ULSS n.6 Vicenza in data 18.12.2015, trasmesso con nota del 23.12.2015, e concluso con esito positivo per una capacità recettiva di 20 posti;

PRESO ATTO che la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 27.12.2016 ha espresso il seguente parere: "Presa d'atto in merito alle domande di autorizzazione all'esercizio";

VISTA la DGR n. 1330 del 9.10.2015 con la quale è stato disposto che la titolarità al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla L.R. 16.8.2002 n.22, per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, attualmente Direzione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area Sanitaria, attualmente Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie è riconosciuta al Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanitaria, ora Direttore Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, cui compete la responsabilità di garantire la regolarità tecnica amministrativa e di legittimità del provvedimento;

decreta

1. di rinnovare, per le motivazioni di cui in premessa, a L'Eco Papa Giovanni XXIII[^] Società Cooperativa Sociale, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività socio sanitaria presso le seguenti unità d'offerta per persone con patologia psichiatrica:

Centro Diurno Modulo A

Capacità recettiva n.20 utenti

Centro Diurno Modulo B

Capacità recettiva n.20 utenti

siti a Montecchio Maggiore - Via Tecchio n.93

2. di dare atto che, nelle more del procedimento di rinnovo, per garantire la necessaria continuità assistenziale, l'autorizzazione già rilasciata con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari n.195 del 23.9.2010 per i Centri Diurni in oggetto, per n. 20 posti ciascuno, si intende prorogata alla data di adozione del presente provvedimento;
3. di verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio con le modalità di cui di cui all'art. 11, comma II[^] ultimo periodo, della L.R. 22/2002 e s.m.i. e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
5. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;
6. di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione non comporta oneri a carico della Regione ;
7. di notificare copia del presente provvedimento a L'Eco Papa Giovanni XXIII[^] Società Cooperativa Sociale e di inviargli copia all'Azienda U.L.S.S. n.8 Berica;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani

(Codice interno: 337654)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 14 del 10 gennaio 2017

Fondazione di Religione "Opera Santa Maria della Carità": autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria, presso la seguente unità d'offerta, per pazienti con disturbi mentali di età superiore ai 40 anni: Comunità Alloggio denominata "Giubileo della Misericordia" - Modulo Estensivo sita a Venezia Castello 6660/N capacità recettiva pari a n.20 utenti.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento in oggetto si provvede al rilascio dell'autorizzazione, a favore della Fondazione di Religione "Opera Santa Maria della Carità", all'esercizio dell'attività socio-sanitaria, per pazienti con disturbi mentali di età superiore ai 40 anni, presso la Comunità Alloggio Modulo Estensivo, presso la sede sita a Venezia - Castello 6660/N, la cui capacità recettiva è pari a n.20 posti. Questa Comunità Alloggio nasce dalla fusione di due precedenti Comunità dotate ciascuna di una capacità recettiva pari a n.10 posti.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:

istanza di autorizzazione del 20.6.2016, prot. reg. n.247124/2016;

parere U.L.S.S. n. 12 Veneziana del 30.6.2016, prot. reg. n.256321/2016;

parere Direzione Programmazione Sanitaria del 14.7.2016 - prot. reg. n.273300;

rapporto di verifica redatto in data 30.8.2016 dall'Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana e trasmesso con nota del 7.9.2016, prot. reg. n.337326/2016;

parere C.R.I.T.E. del 27.12.2016 pervenuto il 30.12.2016, prot. reg. n. 539577.

Il Direttore

CONSIDERATO che con L.R. 16.8.2002 n.22 e s.m. sono stati stabiliti i criteri per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per la realizzazione e l'esercizio di strutture che svolgono attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi previste;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 2501/2004 e s.m.i, attuativa della normativa regionale, con la quale è stata approvata la classificazione delle strutture sanitarie e i relativi requisiti minimi generali e specifici e delle deliberazioni giuntali n.2473 del 6.8.2004; n.1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011 con le quali sono stati, rispettivamente, approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale con riferimento anche alle C.A. Comunità Alloggio per pazienti psichiatrici;

VISTA l'istanza del 20.6.2016 con la quale la Fondazione di Religione "Opera Santa Maria della Carità" ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la seguente unità d'offerta, per pazienti con disturbi mentali di età superiore ai 40 anni:

Comunità Alloggio denominata "Giubileo della Misericordia" - Modulo Estensivo

sita a Venezia - Castello 6660/N

capacità recettiva pari a n.20 utenti.

La Fondazione ha precisato che il servizio nasce dall'unificazione di due precedenti Comunità Alloggio denominate rispettivamente "Cormorano " e Airone" per le quali non è stato richiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in quanto, in considerazione degli interventi strutturali richiesti, è stato scelto di dismettere tali strutture e collocarle in una nuova sede unificandole in una unica Comunità Alloggio;

VISTO il parere espresso dall'Azienda U.L.S.S. n.12 Veneziana con nota del 30.6.2016 con la quale si comunica che la C.A. "Giubileo della Misericordia" è inserita nel Piano di Zona 2011-2016 per n.20 posti in sostituzione delle C.A. Airone e C.A. Cormorano (dotate di n.10 posti letto ciascuna) ed allocate al Lido di Venezia in immobile non più idoneo. L'Azienda rileva inoltre che la C.A. in oggetto risponde al bisogno di accoglienza residenziale di pazienti con patologia psicotica grave e livello di autonomia medio bassa per i quali sono necessari progetti terapeutico riabilitativi a lungo termine e precisa che la sostenibilità economica dell'intervento è garantita dalle risorse finanziarie per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal rispetto degli standard regionali previsti.

VISTA la deliberazione giuntale n.1841 del 9.12.2015 con la quale è stata prorogata la validità dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 2011-2015 al 31.12.2016;

VISTO il parere del 14.7.2016 con il quale la Direzione Programmazione Sanitaria ha confermato la congruità con la programmazione regionale della Comunità Alloggio "Giubileo della Misericordia"- Modulo Estensivo - sita a Venezia - Castello 6660/N per n.20 posti letto;

PRESO ATTO del rapporto di verifica redatto in data 30.8.2016 dall'Azienda U.L.S.S. n.12 Veneziana, trasmesso con nota del 7.9.2016, e concluso con una valutazione positiva;

RILEVATO che la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 27.12.2016 ha espresso il seguente parere: "Presa d'atto in merito alle domande di autorizzazione all'esercizio";

VISTA la DGR n. 1330 del 9.10.2015 con la quale è stato disposto che la titolarità al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla L.R. 16.8.2002 n.22, per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, attualmente Direzione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area Sanitaria, attualmente Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie è riconosciuta al Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanitaria, ora Direttore Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, cui compete la responsabilità di garantire la regolarità tecnica amministrativa e di legittimità del provvedimento;

decreta

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la Fondazione di Religione "Opera Santa Maria della Carità" all'esercizio dell'attività socio-sanitaria, presso la seguente unità d'offerta, per pazienti con disturbi mentali di età superiore ai 40 anni:

Comunità Alloggio denominata "Giubileo della Misericordia" - Modulo Estensivo
sita a Venezia - Castello 6660/N
capacità recettiva pari a n.20 utenti;

2. di verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio con le modalità di cui di cui all'art. 11, comma II^o ultimo periodo, della L.R. 22/2002 e s.m.i. e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
4. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;
5. di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione non comporta oneri a carico della Regione;
6. di notificare copia del presente provvedimento alla Fondazione di Religione "Opera Santa Maria della Carità" e di inviargli copia all'Azienda U.L.S.S. n.3 Serenissima;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani

(Codice interno: 337655)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 15 del 10 gennaio 2017

Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a R.L.: autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria, presso la seguente unità d'offerta, per pazienti psichiatrici: Comunità Alloggio - Modulo Estensivo sita a Salzano (VE) Via Genova n.2 capacità recettiva pari a n.12 utenti.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento in oggetto si provvede al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria, a favore della Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a R.L., presso la Comunità Alloggio Modulo Estensivo, per pazienti psichiatrici, trasferita nella nuova sede sita a Salzano (VE) via Genova n.2, la cui capacità recettiva è stata ampliata da n.10 a n.12 posti.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:

comunicazione dell'avvenuto trasferimento del 12.5.2016, prot. reg. n.188162/2016

istanza di autorizzazione del 30.5.2016, prot. reg. n.211590/2016;

parere U.L.S.S. n. 13 Mirano pervenuto il 22.7.2016, prot. reg. n.284296/2016;

parere U.O Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 26.7.2016 - prot. reg. n.287908;

rapporto di verifica redatto in data 24.8.2016 dall'Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana e trasmesso con nota del 9.9.2016, prot. reg. n.340417/2016;

parere C.R.I.T.E. del 27.12.2016 pervenuto il 30.12.2016, prot. reg.n. 539577.

Il Direttore

CONSIDERATO che con L.R. 16.8.2002 n.22 e s.m. sono stati stabiliti i criteri per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per la realizzazione e l'esercizio di strutture che svolgono attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi previste;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 2501/2004 e s.m.i, attuativa della normativa regionale, con la quale è stata approvata la classificazione delle strutture sanitarie e i relativi requisiti minimi generali e specifici e delle deliberazioni giuntali n.2473 del 6.8.2004; n.1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011 con le quali sono stati, rispettivamente, approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale con riferimento anche alle C.A. Comunità Alloggio per pazienti psichiatrici;

VISTO il decreto del Direttore Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie n.5 del 25.7.2016 con il quale era stata rinnovata alla Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a R.L. l'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la Comunità Alloggio - Modulo di Base - per pazienti psichiatrici sita a Santa Maria di Sala, Via Desman n.105, per una capacità recettiva pari a n.10 utenti;

VISTA la nota del 12.5.2016 con la quale Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a R.L. ha comunicato l'avvenuto trasferimento della suddetta Comunità Alloggio da Santa Maria di Sala (VE), Via Desman n.105 a Salzano, Via Genova n.2;

VISTO il provvedimento del Comune di Salzano, trasmesso con nota del 7.4.2016, con il quale la Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a R.L. è stata autorizzata al trasferimento della struttura sanitaria classificata come Comunità Alloggio per pazienti psichiatrici da Via Desman n.105, Comune di Santa Maria di Sala (VE), a Via Genova n.2, Comune di Salzano (VE);

VISTA la successiva istanza del 30.5.2016 con la quale Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a R.L. ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la nuova sede operativa della Comunità Alloggio sita a Salzano (VE), Via Genova n.2 nonché l'ampliamento della capacità recettiva da n.10 a n.12 utenti come C.A. Modulo Estensivo;

VISTO il parere espresso dall'Azienda U.L.S.S. n.13 Mirano, pervenuto il 22.7.2016, con il quale si comunica che la C.A. per pazienti psichiatrici - Modulo estensivo - sita a Salzano (Ve), Via Genova n.2 è prevista nel documento di Ri-pianificazione anno 2016 del Piano di Zona 2011-2015 dell'Azienda in sostituzione della ex C.A. - Modulo di Base - sita a S. Maria di Sala (VE) quale riqualificazione del sistema di offerta. L'Azienda precisa anche che l'analisi del bisogno effettuata dal Dipartimento

Salute Mentale ha confermato la necessità della riqualificazione della Comunità Alloggio di Base in Estensiva ed il contestuale potenziamento di n.2 posti rispetto alla precedente dotazione e rileva che trattasi di una unità d'offerta finanziata dal 2013 e che continuerà ad essere finanziata anche come Modulo Estensivo;

VISTA la deliberazione giunta n.1841 del 9.12.2015 con la quale è stata prorogata la validità dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 2011-2015 al 31.12.2016;

VISTO il parere del 26.7.2016 con il quale l'Unità Organizzativa Salute Mentale e Sanità Penitenziaria conferma la congruità con la programmazione regionale della Comunità Alloggio - Modulo Estensivo - sita a Salzano (VE), Via Genova n.2 per n.12 posti letto;

PRESO ATTO del rapporto di verifica redatto in data 24.8.2016 dall'Azienda U.L.S.S. n.12 Veneziana, trasmesso con nota del 9.9.2016, e concluso con una valutazione positiva;

PRESO ATTO che la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 27.12.2016 ha espresso il seguente parere: "Presa d'atto in merito alle domande di autorizzazione all'esercizio";

VISTA la DGR n. 1330 del 9.10.2015 con la quale è stato disposto che la titolarità al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla L.R. 16.8.2002 n.22, per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, attualmente Direzione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area Sanitaria, attualmente Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie è riconosciuta al Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanitaria, ora Direttore Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, cui compete la responsabilità di garantire la regolarità tecnica amministrativa e di legittimità del provvedimento;

decreta

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a R.L., all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la seguente unità d'offerta per pazienti psichiatrici:

Comunità Alloggio - Modulo Estensivo
sita a Salzano (VE) -Via Genova n.2
capacità recettiva pari a n.12 utenti

2. di verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio con le modalità di cui di cui all'art. 11, comma II^o ultimo periodo, della L.R. 22/2002 e s.m.i. e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
4. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;
5. di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione non comporta oneri a carico della Regione;
6. di notificare copia del presente provvedimento alla Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a R.L. e di inviarne copia all'Azienda U.L.S.S. n.3 Serenissima;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani

(Codice interno: 337656)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 16 del 10 gennaio 2017

Società Cooperativa Sociale a R.L. Onlus Giovani Amici Veronesi: rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria, presso la seguente unità d'offerta, per persone con problematiche psichiatriche: Comunità Alloggio denominata "Castagnè" - Modulo di Base sita a Mezzane di Sotto (VR) loc. Castagnè Via Della Torre n.16 capacità recettiva pari a n.10 utenti.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento in esame si provvede al rinnovo dell'autorizzazione, a favore della Cooperativa Sociale a R.L. Onlus Giovani Amici Veronesi, per l'esercizio dell'attività socio sanitaria presso la Comunità Alloggio denominata "Castagnè" - Modulo di Base - per persone con problematiche psichiatriche per una capacità recettiva pari a n.10 utenti, sita a Mezzane di Sotto (VR) loc. Castagnè - Via Della Torre n.16.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:

istanza di rinnovo dell'autorizzazione del 4.5.2015, prot. reg. n.213943/2015;

parere U.L.S.S. n. 20 Verona espresso con deliberazioni del Direttore Generale n.714 del 3.11.2015 e n.399 del 27.6.2016;

parere Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 16.11.2015 - prot. reg. n.464920;

rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 20 Verona redatto in data 27.1.2016 e trasmesso con nota dell'1.2.2016 - prot. reg. n.37102/2016, integrato con successivo verbale redatto in data 8.9.2016 e trasmesso con nota del 12.9.2016 - prot. reg. n.341888/2016;

parere C.R.I.T.E. del 27.12.2016 pervenuto il 30.12.2016, prot. reg. n. 539577.

Il Direttore

CONSIDERATO che con L.R. 16.8.2002 n.22 e s.m. sono stati stabiliti i criteri per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per la realizzazione e l'esercizio di strutture che svolgono attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi previste;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 2501/2004 e s.m.i, attuativa della normativa regionale, con la quale è stata approvata la classificazione delle strutture sanitarie e i relativi requisiti minimi generali e specifici e delle deliberazioni giuntali n.2473 del 6.8.2004; n.1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011 con le quali sono stati, rispettivamente, approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale con riferimento anche alle C.A. Comunità Alloggio per pazienti psichiatrici;

VISTO il decreto del Dirigente Regionale della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria n. 28 del 2.11.2010 con il quale la Società Cooperativa Sociale a R.L. Onlus Giovani Amici Veronesi è stata autorizzata per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la Comunità Alloggio in oggetto;

VISTA l'istanza del 4.5.2015 con la quale la Società Cooperativa Sociale a R.L. Onlus Giovani Amici Veronesi ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la suddetta unità d'offerta;

VISTO il parere espresso dall'Azienda U.L.S.S. n.20 Verona, con deliberazioni del Direttore Generale n.714 del 3.11.2015 e n.399 del 27.6.2016, con le quali è stata approvata una nuova proposta di programmazione, a modifica del documento di Ri-pianificazione anno 2015, relativamente all'area Salute Mentale e per le sole unità d'offerta riportate nel piano medesimo, in base alla quale la capacità recettiva dell'unità d'offerta in oggetto è stata definita in n.10 posti;

VISTA la deliberazione giuntale n.1841 del 9.12.2015 con la quale è stata prorogata la validità dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 2011-2015 al 31.12.2016;

VISTO il parere del 16.11.2015 con il quale il Settore Salute Mentale conferma la congruità della struttura con la programmazione regionale;

PRESO ATTO del verbale di verifica redatto dall'ULSS n.20 Verona in data 27.1.2016, e integrato con successivo verbale redatto in data 8.9.2016 e concluso con esito positivo per n.10 posti;

PRESO ATTO che la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 27.12.2016 ha espresso il seguente parere: "Presa d'atto in merito alle domande di autorizzazione all'esercizio";

VISTA la DGR n. 1330 del 9.10.2015 con la quale è stato disposto che la titolarità al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla L.R. 16.8.2002 n.22, per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, attualmente Direzione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area Sanitaria, attualmente Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie è riconosciuta al Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanitaria, ora Direttore Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, cui compete la responsabilità di garantire la regolarità tecnica amministrativa e di legittimità del provvedimento;

decreta

1. di rinnovare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Società Cooperativa Sociale a R.L. Onlus Giovani Amici Veronesi, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la seguente unità d'offerta per persone con problematiche psichiatriche:

Comunità Alloggio denominata "Castagnè" - Modulo di Base
sita a Mezzane di Sotto (VR) loc. Castagnè - Via Della Torre n.16
capacità recettiva pari a n.10 utenti;

2. di dare atto che nelle more del procedimento di rinnovo, per garantire la necessaria continuità assistenziale, l'autorizzazione già rilasciata con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria n. 28 del 2.11.2010 si intende prorogata alla data di adozione del presente provvedimento;
3. di verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio con le modalità di cui di cui all'art. 11, comma II^o ultimo periodo, della L.R. 22/2002 e s.m.i. e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
5. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;
6. di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione non comporta oneri a carico della Regione ;
7. di notificare copia del presente provvedimento alla Società Cooperativa Sociale a R.L. Onlus Giovani Amici Veronesi e di inviarne copia all'Azienda U.L.S.S. n.9 Scaligera;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani

(Codice interno: 337657)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 17 del 10 gennaio 2017

L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della SET s.r.l. con sede legale a Casalecchio di Reno (BO), Via della Costituzione, 5 e sede operativa principale a Cornedo Vicentino (VI), Via Maglio di Sopra, 13, per l'utilizzo dell'ambulanza targata FD969GR.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza a favore della SET s.r.l. con sede legale a Casalecchio di Reno (BO), Via della Costituzione, 5 e sede operativa principale a Cornedo Vicentino (VI), Via Maglio di Sopra, 13, per l'utilizzo dell'ambulanza targata FD969GR.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- istanza di autorizzazione prot. reg. n. 367687 del 29.9.2016;
- parere e visita di verifica in data 17.11.2016 dell'Azienda Ulss n. 6 - Centrale Operativa del Suem 118 di Vicenza prot. reg. n. 451321 del 18.11.2016.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 richiede che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell'art. 10 della medesima l.r. 22/2002;
- la dgr n. 2501/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
- con dgr n. 1080/2007 sono stati definiti ulteriori requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;
- con nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 il Segretario regionale per la Sanità ha innovato la procedura per l'autorizzazione di ulteriori mezzi per i soggetti già autorizzati all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

DATO ATTO CHE:

- la SET s.r.l. con sede legale a Casalecchio di Reno (BO), Via della Costituzione, 5 e sede operativa principale a Cornedo Vicentino (VI), Via Maglio di Sopra, 13, con decreto n. 156 del 22.9.2014 del Direttore Generale Area Sanità e Sociale, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di trasporto con ambulanza;
- con nota prot. reg. n. 367687 del 29.9.2016, l'istante ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso di un'ambulanza, depositata agli atti del presente procedimento;
- contestualmente ha presentato domanda al Direttore della Centrale Operativa del Suem 118 di Vicenza, per l'attivazione della verifica dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 22/2002 e del parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;

RILEVATO CHE:

- in seguito a parere e visita di verifica in data 17.11.2016 dell'Azienda Ulss n. 6 - Centrale Operativa del Suem 118 di Vicenza prot. reg. n. 451321 del 18.11.2016 l'esito dell'accertamento è risultato positivo;
- l'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si conclude con esito positivo;

RITENUTO

di autorizzare l'istante all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 l.r. 22/2002 hanno avuto esito positivo.

VISTI

- il d. lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 22/2002;
- la dgr 1511/2003;
- la dgr 2501/ 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- la dgr 1080/2007;
- la nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 del Segretario regionale per la Sanità

decreta

1. di autorizzare la SET s.r.l. con sede legale a Casalecchio di Reno (BO), Via della Costituzione, 5 e sede operativa principale a Cornedo Vicentino (VI), Via Maglio di Sopra, 13, ai sensi della l.r. n. 22/2002, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, con riferimento all' ambulanza targata FD969GR. ;
2. di dare atto che la funzione di direttore sanitario responsabile della struttura è svolta dal dott. Giampiero Salvati, nato a Taranto il 28.7.1967 e iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Padova sul quale gravano le responsabilità e i doveri previsti dalla legge e dalla normativa di attuazione;
3. di prescrivere che l'eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del direttore sanitario responsabile della struttura venga comunicata alla Regione Veneto, entro trenta giorni dalla nomina;
4. di dare atto che l'eventuale utilizzo di nuove sedi operative o ambulanze dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di autorizzazione all'esercizio;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Monica Troiani

(Codice interno: 337658)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 18 del 10 gennaio 2017

L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Croce Verde Mestre Volontari del Soccorso di Venezia - Terraferma, con sede legale a Venezia-Mestre, Via Lussingrande, 5, per l'utilizzo dell'ambulanza targata FF971AG.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza a favore della Croce Verde Mestre Volontari del Soccorso di Venezia - Terraferma, con sede legale a Venezia-Mestre, Via Lussingrande, 5, per l'utilizzo dell'ambulanza targata FF971AG.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- istanza di autorizzazione prot. reg. n. 444344 del 15.11.2016;
- parere e visita di verifica in data 24.11.2016, dell'Azienda Ulss n. 12 - Centrale Operativa del Suem 118 di Venezia prot. reg. n. 459300 del 24.11.2016.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 richiede che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell'art. 10 della medesima l.r. 22/2002;
- la dgr n. 2501/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
- con dgr n. 1080/2007 sono stati definiti ulteriori requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;
- con nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 il Segretario regionale per la Sanità ha innovato la procedura per l'autorizzazione di ulteriori mezzi per i soggetti già autorizzati all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

DATO ATTO CHE:

- la Croce Verde Mestre Volontari del Soccorso di Venezia - Terraferma, con sede legale a Venezia-Mestre, Via Lussingrande, 5, con decreto n. 42 del 7.4.2010 del Segretario Regionale Sanità e Sociale, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza;
- con nota prot. reg. n. 444344 del 15.11.2016, l'istante ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso di un'ambulanza, depositata agli atti del presente procedimento;
- contestualmente ha presentato domanda al Direttore della Centrale Operativa del Suem 118 di Venezia, per l'attivazione della verifica dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 22/2002 e del parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;

RILEVATO CHE:

- in seguito a parere e visita di verifica in data 24.11.2016, dell'Azienda Ulss n. 12 - Centrale Operativa del Suem 118 di Venezia, prot. reg. n. 459300 del 24.11.2016, l'esito dell'accertamento è risultato positivo;
- l'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si conclude con esito positivo;

RITENUTO

di autorizzare l'istante all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 l.r. 22/2002 hanno avuto esito positivo.

VISTI

- il d. lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 22/2002;
- la dgr 1511/2003;
- la dgr 2501/ 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- la dgr 1080/2007;
- la nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 del Segretario regionale per la Sanità

decreta

1. di autorizzare la Croce Verde Mestre Volontari del Soccorso di Venezia - Terraferma, con sede legale a Venezia-Mestre, Via Lussingrande, 5, ai sensi della l.r. n. 22/2002, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, con riferimento all'ambulanza targata FF971AG;
2. di dare atto che la funzione di direttore sanitario responsabile della struttura è svolta dalla dr.ssa Elisa Guidoni, nata a Verona il 28.2.1940 e iscritta nell'Albo dell'Ordine dei Medici di Venezia sulla quale gravano le responsabilità e i doveri previsti dalla legge e dalla normativa di attuazione;
3. di prescrivere che l'eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del direttore sanitario responsabile della struttura venga comunicata alla Regione Veneto, entro trenta giorni dalla nomina;
4. di dare atto che l'eventuale utilizzo di nuove sedi operative o ambulanze dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di autorizzazione all'esercizio;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Monica Troiani

(Codice interno: 337659)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 19 del 10 gennaio 2017

L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Croce Verde P.A.V., con sede legale a Verona, Lungadige Panvinio, 13, per l'utilizzo delle ambulanze targate FD934RB FD935RB

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza a favore della Croce Verde P.A.V., con sede legale a Verona, Lungadige Panvinio, 13, per l'utilizzo delle ambulanze targate FD934RB - FD935RB.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- istanza di autorizzazione prot. reg. n. 399766 del 18.10.2016;
- parere e visita di verifica in data 3.11.2016 dell'Azienda Ulss n. 20 - Centrale Operativa del Suem 118 di Verona prot. reg. n. 427730 del 3.11.2016.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 richiede che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell'art. 10 della medesima l.r. 22/2002;
- la dgr n. 2501/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
- con dgr n. 1080/2007 sono stati definiti ulteriori requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;
- con nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 il Segretario regionale per la Sanità ha innovato la procedura per l'autorizzazione di ulteriori mezzi per i soggetti già autorizzati all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

DATO ATTO CHE:

- la Croce Verde P.A.V., con sede legale a Verona, Lungadige Panvinio, 13, con decreto n. 134 del 23.12.2009 del Segretario Regionale Sanità e Sociale, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza;
- con nota prot. reg. n. 399766 del 18.10.2016, l'istante ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso di due ambulanze, depositate agli atti del presente procedimento;
- contestualmente ha presentato domanda al Direttore della Centrale Operativa del Suem 118 di Verona, per l'attivazione della verifica dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 22/2002 e del parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;

RILEVATO CHE:

- in seguito a parere e visita di verifica in data 3.11.2016 dell'Azienda Ulss n. 20 - Centrale Operativa del Suem 118 di Verona, prot. reg. n. 427730 del 3.11.2016, l'esito dell'accertamento è risultato positivo;
- l'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si conclude con esito positivo;

RITENUTO

di autorizzare l'istante all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 l.r. 22/2002 hanno avuto esito positivo.

VISTI

- il d. lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

- la l.r. 22/2002;
- la dgr 1511/2003;
- la dgr 2501/ 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- la dgr 1080/2007;
- la nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 del Segretario regionale per la Sanità

decreta

1. di autorizzare la Croce Verde P.A.V., con sede legale a Verona, Lungadige Panvinio, 13, ai sensi della l.r. n. 22/2002, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, con riferimento alle ambulanze targate FD934RB - FD935RB ;
2. di dare atto che la funzione di direttore sanitario responsabile della struttura è svolta dal dott. Francesco Marchiori, nato a Verona il 22.7.1984 e iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Verona sul quale gravano le responsabilità e i doveri previsti dalla legge e dalla normativa di attuazione;
3. di prescrivere che l'eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del direttore sanitario responsabile della struttura venga comunicata alla Regione Veneto, entro trenta giorni dalla nomina;
4. di dare atto che l'eventuale utilizzo di nuove sedi operative o ambulanze dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di autorizzazione all'esercizio;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Monica Troiani

(Codice interno: 337660)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 20 del 10 gennaio 2017

L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Tiesse s.r.l., con sede legale a San Donà di Piave (VE), Via Ponte Alto, 11, per l'utilizzo dell'ambulanza targata DR242GF.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza a favore della Tiesse s.r.l., con sede legale a San Donà di Piave (VE), Via Ponte Alto, 11, per l'utilizzo dell'ambulanza targata DR242GF.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- istanza di autorizzazione prot. reg. n. 472644 del 2.12.2016;
- parere e visita di verifica in data 16.12.2016, dell'Azienda Ulss n. 12 - Centrale Operativa del Suem 118 di Venezia prot. reg. n. 527213 del 29.12.2016.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 richiede che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell'art. 10 della medesima l.r. 22/2002;
- la dgr n. 2501/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
- con dgr n. 1080/2007 sono stati definiti ulteriori requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;
- con nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 il Segretario regionale per la Sanità ha innovato la procedura per l'autorizzazione di ulteriori mezzi per i soggetti già autorizzati all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

DATO ATTO CHE:

- l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza di cui al decreto del Segretario Regionale Sanità e Sociale n. 34 del 7.4.2010 e al decreto n. 170 del 29.8.2012 del Segretario Regionale per la Sanità, deve intendersi intestata alla Tiesse s.r.l., con sede legale a San Donà di Piave (VE), Via Ponte Alto, 11;
- con nota prot. reg. n. 472644 del 2.12.2016, l'istante ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso di un'ambulanza, depositata agli atti del presente procedimento;
- contestualmente ha presentato domanda al Direttore della Centrale Operativa del Suem 118 di Venezia, per l'attivazione della verifica dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 22/2002 e del parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;

RILEVATO CHE:

- in seguito a parere e visita di verifica in data 16.12.2016, dell'Azienda Ulss n. 12 - Centrale Operativa del Suem 118 di Venezia, prot. reg. n. 527213 del 29.12.2016, l'esito dell'accertamento è risultato positivo;
- l'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si conclude con esito positivo;

RITENUTO

di autorizzare l'istante all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 l.r. 22/2002 hanno avuto esito positivo.

VISTI

- il d. lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

- la l.r. 22/2002;
- la dgr 1511/2003;
- la dgr 2501/ 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- la dgr 1080/2007;
- la nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 del Segretario regionale per la Sanità

decreta

1. di autorizzare la Tiesse s.r.l., con sede legale a San Donà di Piave (VE), Via Ponte Alto, 11, ai sensi della l.r. n. 22/2002, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, con riferimento all'ambulanza targata DR242GF;
2. di dare atto che la funzione di direttore sanitario responsabile della struttura è svolta dal dott. Raciti Carmelo Alessandro, nato a Giarre (CT) il 16.8.1980 e iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di Padova sul quale gravano le responsabilità e i doveri previsti dalla legge e dalla normativa di attuazione;
3. di prescrivere che l'eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del direttore sanitario responsabile della struttura venga comunicata alla Regione Veneto, entro trenta giorni dalla nomina;
4. di dare atto che l'eventuale utilizzo di nuove sedi operative o ambulanze dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di autorizzazione all'esercizio;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Monica Troiani

(Codice interno: 337661)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 21 del 10 gennaio 2017

L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Croce Gialla s.r.l. con sede legale a Vago di Lavagno (VR), Via della tecnica, 5/1, per l'utilizzo dell'ambulanza targata EK957LG.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza a favore della Croce Gialla s.r.l. con sede legale a Vago di Lavagno (VR), Via della tecnica, 5/1, per l'utilizzo dell'ambulanza targata EK957LG.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- istanza di autorizzazione prot. reg. n. 348307 del 15.9.2016;
- parere e visita di verifica in data 29.9.2016 dell'Azienda Ulss n. 20 - Centrale Operativa del Suem 118 di Verona prot. reg. n. 410241 del 24.10.2016.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 richiede che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell'art. 10 della medesima l.r. 22/2002;
- la dgr n. 2501/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
- con dgr n. 1080/2007 sono stati definiti ulteriori requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;
- con nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 il Segretario regionale per la Sanità ha innovato la procedura per l'autorizzazione di ulteriori mezzi per i soggetti già autorizzati all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

DATO ATTO CHE:

- la Croce Gialla s.r.l. con sede legale a Vago di Lavagno (VR), Via della tecnica, 5/1, con decreto n. 132 del 23.12.2009 del Segretario Regionale Sanità e Sociale, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza;
- con nota prot. reg. n. 348307 del 15.9.2016, l'istante ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso di un'ambulanza, depositata agli atti del presente procedimento;
- contestualmente ha presentato domanda al Direttore della Centrale Operativa del Suem 118 di Verona, per l'attivazione della verifica dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 22/2002 e del parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;

RILEVATO CHE:

- in seguito a parere e visita di verifica in data 29.9.2016, dell'Azienda Ulss n. 20 - Centrale Operativa del Suem 118 di Verona, prot. reg. n. 410241 del 24.10.2016, l'esito dell'accertamento è risultato positivo;
- l'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si conclude con esito positivo;

RITENUTO

di autorizzare l'istante all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 l.r. 22/2002 hanno avuto esito positivo.

VISTI

- il d. lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 22/2002;
- la dgr 1511/2003;
- la dgr 2501/ 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- la dgr 1080/2007;
- la nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 del Segretario regionale per la Sanità

decreta

1. di autorizzare la Croce Gialla s.r.l. con sede legale a Vago di Lavagno (VR), Via della tecnica, 5/1, ai sensi della l.r. n. 22/2002, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, con riferimento alla ambulanza targata EK957LG;
2. di dare atto che la funzione di direttore sanitario responsabile della struttura è svolta dal dott. Raffaele Balbi, nato a Napoli il 23.5.1965 e iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Napoli sul quale gravano le responsabilità e i doveri previsti dalla legge e dalla normativa di attuazione;
3. di prescrivere che l'eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del direttore sanitario responsabile della struttura venga comunicata alla Regione Veneto, entro trenta giorni dalla nomina;
4. di dare atto che l'eventuale utilizzo di nuove sedi operative o ambulanze dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di autorizzazione all'esercizio;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Monica Troiani

(Codice interno: 337662)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 22 del 10 gennaio 2017

L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Pia Opera Croce Verde Padova, con sede legale a Padova, Via Nazareth, 23, per l'utilizzo delle ambulanze targate: FE916AY-FE917AY-FE918AY-FE927AY (ambulanze di trasporto) e FE919AY-FE920AY (ambulanze di trasporto e soccorso).

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza a favore della Croce Verde Padova, con sede legale a Padova, Via Nazareth, 23, per l'utilizzo delle ambulanze targate: FE916AY-FE917AY-FE918AY-FE927AY (ambulanze di trasporto) e FE919AY-FE920AY (ambulanze di trasporto e soccorso).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- istanza di autorizzazione prot. reg. n. 350532 del 19.9.2016;
- parere e visita di verifica in data 22.9.2016 dell'Azienda Ulss n. 16 - Centrale Operativa del Suem 118 di Padova prot. reg. n. 358004 del 22.9.2016.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 richiede che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell'art. 10 della medesima l.r. 22/2002;
- la dgr n. 2501/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
- con dgr n. 1080/2007 sono stati definiti ulteriori requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;
- con nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 il Segretario regionale per la Sanità ha innovato la procedura per l'autorizzazione di ulteriori mezzi per i soggetti già autorizzati all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

DATO ATTO CHE:

- la Croce Verde Padova, con sede legale a Padova, Via Nazareth, 23, con decreto n. 14 del 9.2.2010 del Segretario Regionale Sanità e Sociale, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza;
- con nota prot. reg. n. 350532 del 19.9.2016, l'istante ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di due ambulanze per trasporto e soccorso e di quattro per trasporto, depositata agli atti del presente procedimento;
- contestualmente ha presentato domanda al Direttore della Centrale Operativa del Suem 118 di Padova, per l'attivazione della verifica dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 22/2002 e del parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;

RILEVATO CHE:

- in seguito a parere e visita di verifica in data 22.9.2016 dell'Azienda Ulss n. 16 - Centrale Operativa del Suem 118 di Padova, prot. reg. n. 358004 del 22.9.2016, l'esito dell'accertamento è risultato positivo;
- l'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si conclude con esito positivo;

RITENUTO

di autorizzare l'istante all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 l.r. 22/2002 hanno avuto esito positivo.

VISTI

- il d. lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 22/2002;
- la dgr 1511/2003;
- la dgr 2501/ 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- la dgr 1080/2007;
- la nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 del Segretario regionale per la Sanità

decreta

1. di autorizzare la Croce Verde Padova, con sede legale a Padova, Via Nazareth, 23, ai sensi della l.r. n. 22/2002, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, con riferimento alle ambulanze targate:
 - ◆ FE916AY-FE917AY-FE918AY-FE927AY (ambulanze di trasporto) e FE919AY-FE920AY (ambulanze di trasporto e soccorso).
2. di dare atto che la funzione di direttore sanitario responsabile della struttura è svolta dal dott. Pietro Spandri, nato a Venezia il 28.1.1937 e iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Padova sul quale gravano le responsabilità e i doveri previsti dalla legge e dalla normativa di attuazione;
3. di prescrivere che l'eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del direttore sanitario responsabile della struttura venga comunicata alla Regione Veneto, entro trenta giorni dalla nomina;
4. di dare atto che l'eventuale utilizzo di nuove sedi operative o ambulanze dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di autorizzazione all'esercizio;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Monica Troiani

(Codice interno: 337663)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 23 del 10 gennaio 2017

L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Croce Rossa Italiana Comitato Locale Valpolicella, con sede legale a Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), Via Madonnina,1 per l'utilizzo dell'ambulanza targata CRI485AE.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza a favore della Croce Rossa Italiana Comitato Locale Valpolicella, con sede legale a Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), Via Madonnina,1 per l'utilizzo dell'ambulanza targata CRI485AE.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- istanza di autorizzazione prot. reg. n. 270830 del 13.7.2016;
- parere e visita di verifica in data 22.9.2016 dell'Azienda Ulss n. 20 - Centrale Operativa del Suem 118 di Verona prot. reg. n. 369894 del 30.9.2016.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 richiede che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell'art. 10 della medesima l.r. 22/2002;
- la dgr n. 2501/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
- con dgr n. 1080/2007 sono stati definiti ulteriori requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;
- con nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 il Segretario regionale per la Sanità ha innovato la procedura per l'autorizzazione di ulteriori mezzi per i soggetti già autorizzati all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

DATO ATTO CHE:

- la Croce Rossa Italiana Comitato Locale Valpolicella, con sede legale a Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), Via Madonnina,1 con decreto n. 52 del 20.3.2012 del Segretario Regionale per la Sanità, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza;
- con nota prot. reg. n. 270830 del 13.7.2016, l'istante ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso di un'ambulanza, depositata agli atti del presente procedimento;
- contestualmente ha presentato domanda al Direttore della Centrale Operativa del Suem 118 di Verona, per l'attivazione della verifica dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 22/2002 e del parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;

RILEVATO CHE:

- in seguito a parere e visita di verifica in data 22.9.2016, dell'Azienda Ulss n. 20 - Centrale Operativa del Suem 118 di Verona, prot. reg. n. 369894 del 30.9.2016, l'esito dell'accertamento è risultato positivo;
- l'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si conclude con esito positivo;

RITENUTO

di autorizzare l'istante all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 l.r. 22/2002 hanno avuto esito positivo.

VISTI

- il d. lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 22/2002;
- la dgr 1511/2003;
- la dgr 2501/ 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- la dgr 1080/2007;
- la nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 del Segretario regionale per la Sanità

decreta

1. di autorizzare la Croce Rossa Italiana Comitato Locale Valpolicella, con sede legale a Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), Via Madonnina,1, ai sensi della l.r. n. 22/2002, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, con riferimento alla ambulanza targata CRI485AE;
2. di dare atto che la funzione di direttore sanitario responsabile della struttura è svolta dalla dr.ssa Alessandra Ghirlanda, nata a Verona il 19.5.1967 e iscritta all'Ordine dei Medici della provincia di Verona sulla quale gravano le responsabilità e i doveri previsti dalla legge e dalla normativa di attuazione;
3. di prescrivere che l'eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del direttore sanitario responsabile della struttura venga comunicata alla Regione Veneto, entro trenta giorni dalla nomina;
4. di dare atto che l'eventuale utilizzo di nuove sedi operative o ambulanze dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di autorizzazione all'esercizio;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Monica Troiani

(Codice interno: 337664)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 24 del 10 gennaio 2017

L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Croce Europa s.r.l. Impresa Sociale, con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR) Via Cà Nova Zampieri, 24, per l'utilizzo della ambulanza targata DP606PS.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza a favore della Croce Europa s.r.l. Impresa Sociale, con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR) Via Cà Nova Zampieri, 24, per l'utilizzo della ambulanza targata DP606PS.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- istanza di autorizzazione prot. reg. n. 300368 del 3.8.2016;
- parere e visita di verifica in data 6.10.2016 prot. reg. n. 410241 del 24.10.2016 dell'Azienda Ulss n. 20 - Centrale Operativa del Suem 118 di Verona.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 richiede che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell'art. 10 della medesima l.r. 22/2002;
- la dgr n. 2501/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
- con dgr 1080/2007 sono stati definiti ulteriori requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;
- con nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 il Segretario regionale per la Sanità ha innovato la procedura per l'autorizzazione di ulteriori mezzi per i soggetti già autorizzati all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

DATO ATTO CHE:

- la Croce Europa s.r.l. Impresa Sociale, con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR) Via Cà Nova Zampieri, 24, con decreto n 126 del 23.12.2009 del Segretario Regionale Sanità e Sociale, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza;
- con nota prot. reg. n. 300368 del 3.8.2016, l'istante ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio di una ambulanza per l'attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, depositata agli atti del presente procedimento;
- contestualmente ha presentato domanda al Direttore della Centrale Operativa del Suem 118 di Verona, per l'attivazione della verifica dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 22/2002 e del parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;

RILEVATO CHE:

- in seguito a parere e visita di verifica in data 6.10.2016 prot. reg. n. 410241 del 24.10.2016 dell'Azienda Ulss n. 20 - Centrale Operativa del Suem 118 di Verona, l'esito dell'accertamento è risultato positivo;
- l'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si conclude con esito positivo;

RITENUTO

di autorizzare l'istante all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 l.r. 22/2002 hanno avuto esito positivo.

VISTI

- il d. lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 22/2002;
- la dgr 1511/2003;
- la dgr 2501/ 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- la dgr 1080/2007;
- la nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 del Segretario regionale per la Sanità

decreta

1. di autorizzare, ai sensi della l.r. n. 22/2002, la Croce Europa s.r.l. Impresa Sociale, con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR) Via Cà Nova Zampieri, 24, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza con riferimento all'ambulanza targata DP606PS;
2. di dare atto che la funzione di direttore sanitario responsabile della struttura è svolta dal dott. NGONGALAH SUHFUBE STEPHANE, nato a Bafut (Camerun) il 21.6.1985, iscritto all'Ordine dei Medici di Padova, sul quale gravano le responsabilità e i doveri previsti dalla legge e dalla normativa di attuazione;
3. di prescrivere che l'eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del direttore sanitario responsabile della struttura venga comunicata alla Regione Veneto, entro trenta giorni dalla nomina;
4. di dare atto che l'eventuale utilizzo di nuove sedi operative o ambulanze dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di autorizzazione all'esercizio;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Monica Troiani

(Codice interno: 337665)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 25 del 10 gennaio 2017

L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della A.P.S. Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Bardolino Baldo Garda, con sede legale a Bardolino (VR), Via Gardesana dell'Acqua, 11, per l'utilizzo dell'ambulanza targata CRI552AE.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza a favore della A.P.S. Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Bardolino Baldo Garda, con sede legale a Bardolino (VR), Via Gardesana dell'Acqua, 11, per l'utilizzo dell'ambulanza targata CRI552AE.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- istanza di autorizzazione prot. reg. n. 313212 del 16.8.2016;
- parere e visita di verifica in data 28.11.2016 dell'Azienda Ulss n. 20 - Centrale Operativa del Suem 118 di Verona prot. reg. n. 463886 del 28.11.2016.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 richiede che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell'art. 10 della medesima l.r. 22/2002;
- la dgr n. 2501/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
- con dgr n. 1080/2007 sono stati definiti ulteriori requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;
- con nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 il Segretario regionale per la Sanità ha innovato la procedura per l'autorizzazione di ulteriori mezzi per i soggetti già autorizzati all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

DATO ATTO CHE:

- l' A.P.S. Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Bardolino Baldo Garda, con sede legale a Bardolino (VR), Via Gardesana dell'Acqua,11, con decreto n. 52 del 20.3.2012 del Segretario Regionale per la Sanità, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza;
- con nota prot. reg. n. 313212 del 16.8.2016, l'istante ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso di un'ambulanza, depositata agli atti del presente procedimento;
- contestualmente ha presentato domanda al Direttore della Centrale Operativa del Suem 118 di Verona, per l'attivazione della verifica dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 22/2002 e del parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;

RILEVATO CHE:

- in seguito a parere e visita di verifica in data 28.11.2016 , dell'Azienda Ulss n. 20 - Centrale Operativa del Suem 118 di Verona, prot. reg. n. 463886 del 28.11.2016, l'esito dell'accertamento è risultato positivo;
- l'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si conclude con esito positivo;

RITENUTO

di autorizzare l'istante all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 l.r. 22/2002 hanno avuto esito positivo.

VISTI

- il d. lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 22/2002;
- la dgr 1511/2003;
- la dgr 2501/ 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- la dgr 1080/2007;
- la nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 del Segretario regionale per la Sanità

decreta

1. di autorizzare l' A.P.S. Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Bardolino Baldo Garda, con sede legale a Bardolino (VR), Via Gardesana dell'Acqua,11, ai sensi della l.r. n. 22/2002, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, con riferimento alla ambulanza targata CRI552AE;
2. di dare atto che la funzione di direttore sanitario responsabile della struttura è svolta dal dott. Alessio Micchi, nato a Coreglia Antelminelli (LU) il 10.1.1952 e iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di Verona sul quale gravano le responsabilità e i doveri previsti dalla legge e dalla normativa di attuazione;
3. di prescrivere che l'eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del direttore sanitario responsabile della struttura venga comunicata alla Regione Veneto, entro trenta giorni dalla nomina;
4. di dare atto che l'eventuale utilizzo di nuove sedi operative o ambulanze dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di autorizzazione all'esercizio;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Monica Troiani

(Codice interno: 337666)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 26 del 10 gennaio 2017

L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali Società Cooperativa Sociale, con sede legale a Mantova, Via Gelso, 8, per l'utilizzo dell'ambulanza targata DM327WS.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza a favore della C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali Società Cooperativa Sociale, con sede legale a Mantova, Via Gelso, 8, per l'utilizzo dell'ambulanza targata DM327WS presso la sede operativa principale sita a Verona, Via Silvestrini, 7.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- istanza di autorizzazione prot. reg. n. 351416 del 19.9.2016;
- parere e visita di verifica in data 19.9.2016 dell'Azienda Ulss n. 20 - Centrale Operativa del Suem 118 di Verona, prot. reg. n. 352116 del 19.9.2016.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 richiede che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell'art. 10 della medesima l.r. 22/2002;
- la dgr n. 2501/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
- con dgr n. 1080/2007 sono stati definiti ulteriori requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;
- con nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 il Segretario regionale per la Sanità ha innovato la procedura per l'autorizzazione di ulteriori mezzi per i soggetti già autorizzati all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

DATO ATTO CHE:

- la C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali Società Cooperativa Sociale, con sede legale a Mantova, Via Gelso, 8, con decreto n. 42 del 12.3.2012 del Segretario Regionale per la Sanità, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza;
- con nota prot. reg. n. 351416 del 19.9.2016, l'istante ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso di un'ambulanza, depositata agli atti del presente procedimento;
- contestualmente ha presentato domanda al Direttore della Centrale Operativa del Suem 118 di Verona, per l'attivazione della verifica dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 22/2002 e del parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;

RILEVATO CHE:

- in seguito a parere e visita di verifica in data 19.9.2016 dell'Azienda Ulss n. 20 - Centrale Operativa del Suem 118 di Verona, prot. reg. n. 352116 del 19.9.2016, l'esito dell'accertamento è risultato positivo;
- la struttura con nota prot. reg. n. 340459 del 12.9.2016 ha comunicato la dismissione del veicolo adibito all'attività di trasporto e soccorso con ambulanza FIAT Ducato targato CG056RH per rottamazione;
- l'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si conclude con esito positivo;

RITENUTO

di autorizzare l'istante all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 l.r. 22/2002 hanno avuto esito positivo.

VISTI

- il d. lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 22/2002;
- la dgr 1511/2003;
- la dgr 2501/ 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- la dgr 1080/2007;
- la nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 del Segretario regionale per la Sanità

decreta

1. di autorizzare la C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali Società Cooperativa Sociale, con sede legale a Mantova, Via Gelso, 8, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività di trasporto e soccorso con ambulanza con riferimento all'ambulanza targata DM327WS, per l'utilizzo presso la sede operativa principale sita a Verona, Via Silvestrini, 7;
2. di dare atto che la funzione di direttore sanitario responsabile della struttura è svolta dal dott. Gianpaolo Gironda, nato a Verona il 13.3.1945, iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Verona, sul quale gravano le responsabilità e i doveri previsti dalla legge e dalla normativa di attuazione;
3. di prescrivere che l'eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del direttore sanitario responsabile della struttura venga comunicata alla Regione Veneto, entro trenta giorni dalla nomina;
4. di dare atto che l'eventuale utilizzo di nuove sedi operative o ambulanze dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di autorizzazione all'esercizio;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Monica Troiani

(Codice interno: 337667)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 27 del 10 gennaio 2017

L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Croce Sanitas s.r.l., con sede legale a Grezzana (VR), Via N. Marcozeni, 8, per l'utilizzo delle ambulanze targate EL519LK FF474AG.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza a favore della Croce Sanitas s.r.l., con sede legale a Grezzana (VR), Via N. Marcozeni, 8, per l'utilizzo delle ambulanze targate EL519LK - FF474AG.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- istanza di autorizzazione prot. reg. n. 352565 del 20.9.2016;
- parere e visita di verifica in data 23.9.2016 dell'Azienda Ulss n. 20 - Centrale Operativa del Suem 118 di Verona prot. reg. n. 360327 del 26.9.2016.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 richiede che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell'art. 10 della medesima l.r. 22/2002;
- la dgr n. 2501/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
- con dgr n. 1080/2007 sono stati definiti ulteriori requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;
- con nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 il Segretario regionale per la Sanità ha innovato la procedura per l'autorizzazione di ulteriori mezzi per i soggetti già autorizzati all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

DATO ATTO CHE:

- la Croce Sanitas s.r.l., con sede legale a Grezzana (VR), Via N. Marcozeni, 8, con decreto n. 124 del 23.12.2009 del Segretario Regionale Sanità e Sociale, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza;
- con nota prot. reg. n. 352565 del 20.9.2016, l'istante ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso di due ambulanze, depositata agli atti del presente procedimento;
- contestualmente ha presentato domanda al Direttore della Centrale Operativa del Suem 118 di Verona, per l'attivazione della verifica dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 22/2002 e del parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;

RILEVATO CHE:

- in seguito a parere e visita di verifica in data 23.9.2016 dell'Azienda Ulss n. 20 - Centrale Operativa del Suem 118 di Verona, prot. reg. n. 360327 del 26.9.2016, l'esito dell'accertamento è risultato positivo;
- la struttura con nota prot. reg. n. 352100 del 19.9.2016 ha comunicato la vendita del mezzo Fiat Ducato targato CK203LP;
- l'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si conclude con esito positivo;

RITENUTO

di autorizzare l'istante all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 l.r. 22/2002 hanno avuto esito positivo.

VISTI

- il d. lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 22/2002;
- la dgr 1511/2003;
- la dgr 2501/ 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- la dgr 1080/2007;
- la nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 del Segretario regionale per la Sanità

decreta

1. di autorizzare la Croce Sanitas s.r.l., con sede legale a Grezzana (VR), Via N. Marcozeni, 8, ai sensi della l.r. n. 22/2002, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, con riferimento alle ambulanze targate EL519LK - FF474AG;
2. di dare atto che la funzione di direttore sanitario responsabile della struttura è svolta dal dott. Domenico Idone, nato a Peschiera del Garda (VR) il 12.11.1962 e iscritto all'Ordine dei Medici di Verona sul quale gravano le responsabilità e i doveri previsti dalla legge e dalla normativa di attuazione;
3. di prescrivere che l'eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del direttore sanitario responsabile della struttura venga comunicata alla Regione Veneto, entro trenta giorni dalla nomina;
4. di dare atto che l'eventuale utilizzo di nuove sedi operative o ambulanze dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di autorizzazione all'esercizio;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Monica Troiani

(Codice interno: 337668)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 28 del 10 gennaio 2017

Società Cooperativa Sociale a R.L. O.n.l.u.s. Giovani Amici Veronesi: rinnovo, con prescrizioni, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria, presso la seguente unità d'offerta, per persone con problematiche psichiatriche: Comunità Alloggio denominata "San Giuseppe" Modulo di Base sita a San Peretto di Negrar (VR) Cà Paletta n.20 capacità recettiva pari a n.10 utenti.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento in esame si provvede al rinnovo dell'autorizzazione, con prescrizioni, a favore della Cooperativa Sociale a R.L. Onlus Giovani Amici Veronesi, per l'esercizio dell'attività socio sanitaria presso la Comunità Alloggio denominata "San Giuseppè" - Modulo di Base - per persone con problematiche psichiatriche, per una capacità recettiva pari a n.10 utenti, sita a San Peretto di Negrar (VR) - Cà Paletta n.20.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:

istanza di rinnovo dell'autorizzazione 23.6.2015 prot. reg. n.262761/2015;

parere U.L.S.S. n. 20 Verona espresso con deliberazioni del Direttore Generale n.714 del 3.11.2015 e n.399 del 27.6.2016;

parere U.O. Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 26.7.2016 - prot. reg. n.287855;

rapporto di verifica redatto in data 29.9.2016 dall'Azienda U.L.S.S. n.22 Bussolengo e trasmesso con nota del 10.10.2016 - prot. reg.n.385157/2016;

parere C.R.I.T.E. del 27.12.2016 pervenuto il 30.12.2016, prot. reg.n. 539577.

Il Direttore

CONSIDERATO che con L.R. 16.8.2002 n.22 e s.m. sono stati stabiliti i criteri per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per la realizzazione e l'esercizio di strutture che svolgono attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi previste;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 2501/2004 e s.m.i, attuativa della normativa regionale, con la quale è stata approvata la classificazione delle strutture sanitarie e i relativi requisiti minimi generali e specifici e delle deliberazioni giuntali n.2473 del 6.8.2004; n.1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011 con le quali sono stati, rispettivamente, approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale con riferimento anche alle C.A. Comunità Alloggio per pazienti psichiatrici;

VISTO il decreto del Dirigente Regionale della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria n. 86 del 23.12.2010 con il quale la Società Cooperativa Sociale a R.L. Onlus Giovani Amici Veronesi è stata autorizzata per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la Comunità Alloggio in oggetto;

VISTA l'istanza del 23.6.2015 con la quale la Società Cooperativa Sociale a R.L. Onlus Giovani Amici Veronesi ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la suddetta unità d'offerta;

VISTO il parere espresso dall'Azienda U.L.S.S. n.20 Verona, con deliberazioni del Direttore Generale n.714 del 3.11.2015 e n.399 del 27.6.2016, con le quali è stata approvata una nuova proposta di programmazione, a modifica del documento di Ri-pianificazione anno 2015, relativamente all'area Salute Mentale e per le sole unità d'offerta riportate nel piano medesimo, in base alla quale la capacità recettiva dell'unità d'offerta in oggetto è stata definita in n.10 posti letto con la specifica che trattasi di una struttura con sede operativa nel territorio dell'Azienda ULSS n.22 ed inserita, in via straordinaria, nella programmazione dell'Azienda ULSS n.20 Verona;

VISTA la deliberazione giuntale n.1841 del 9.12.2015 con la quale è stata prorogata la validità dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 2011-2015 al 31.12.2016;

VISTO il parere del 26.7.2016 con il quale il Settore Salute Mentale conferma la congruità della struttura con la programmazione regionale per n.10 posti letto;

PRESO ATTO del verbale di verifica redatto in data 29.9.2016 dall'ULSS ULSS n.22 Bussolengo e trasmesso con nota del 10.10.2016, concluso con esito positivo e una prescrizione:

REQUISITI GENERALI

AREA 1

Codice requisito:GENER01.AU.1.3.1

Prescrizione:individuare e designare formalmente il responsabile della qualità della Cooperativa;

PRESO ATTO che la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 27.12.2016 ha espresso il seguente parere: "Presa d'atto in merito alle domande di autorizzazione all'esercizio";

VISTA la DGR n. 1330 del 9.10.2015 con la quale è stato disposto che la titolarità al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla L.R. 16.8.2002 n.22, per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, attualmente Direzione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area Sanitaria, attualmente Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie è riconosciuta al Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanitaria, ora Direttore Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, cui compete la responsabilità di garantire la regolarità tecnica amministrativa e di legittimità del provvedimento;

decreta

1. di rinnovare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Società Cooperativa Sociale a R.L. Onlus Giovani Amici Veronesi, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la seguente unità d'offerta per persone con problematiche psichiatriche:

Comunità Alloggio denominata "San Giuseppè" - Modulo di Base
sita a San Peretto di Negrar (VR) - Cà Paletta n.20
capacità recettiva pari a n.10 utenti
con la seguente prescrizione:

REQUISITI GENERALI

AREA 1

Codice requisito:GENER01.AU.1.3.1

Prescrizione:individuare e designare formalmente il responsabile della qualità della Cooperativa

Tempo di adeguamento:3 mesi

2. di incaricare l'Azienda ULSS n.9 Scaligera di verificare l'adeguamento alla prescrizione impartita da parte della Cooperativa;
3. di dare atto che nelle more del procedimento di rinnovo, per garantire la necessaria continuità assistenziale, l'autorizzazione già rilasciata con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria n. 86 del 23.12.2010 si intende prorogata alla data di adozione del presente provvedimento;
4. di verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio con le modalità di cui di cui all'art. 11, comma II^o ultimo periodo, della L.R. 22/2002 e s.m.i. e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
6. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;
7. di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione non comporta oneri a carico della Regione ;
8. di notificare copia del presente provvedimento alla Società Cooperativa Sociale a R.L. Onlus Giovani Amici Veronesi e di inviarne copia all' Azienda U.L.S.S. n.9 Scaligera;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani

(Codice interno: 337669)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 29 del 10 gennaio 2017

Società Cooperativa Sociale Famiglia Felice O.n.l.u.s.: autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria, per pazienti con patologia psichiatrica, presso i seguenti Gruppi Appartamenti Protetti denominati "La Corte dei Miracoli": Gruppo Appartamento Protetto - capacità recettiva n.4 utenti sito a Villafranca di Verona (VR) loc. Quaderni Via G. Mazzini n.249 Gruppo Appartamento Protetto - capacità recettiva n.4 utenti sito a Villafranca di Verona (VR) loc. Quaderni Via G. Mazzini n.255 Gruppo Appartamento Protetto - capacità recettiva n.4 utenti sito a Villafranca di Verona (VR) loc. Quaderni Via G. Mazzini n.257/a.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento in oggetto si provvede a rilasciare l'autorizzazione, a favore della Società Cooperativa Sociale Famiglia Felice O.n.l.u.s. , per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso i Gruppi Appartamenti Protetti denominati "La Corte dei Miracoli", , per pazienti con patologia psichiatrica, siti a Villafranca di Verona (VR), loc. Quaderni , Via G. Mazzini nn.249-255-257/a, per una capacità recettiva pari a n.4 utenti cadauno.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:

istanza di autorizzazione del 20.11.2015 - prot. reg. n. 487660/2015, integrata con nota pervenuta il 27.4.2016, prot. reg. n.163269/2016;

parere U.L.S.S. n. 22 Bussolengo dell'8.6.2016 - prot. reg. n.223400/2016;

parere Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 9.6.2016 - prot. reg. n.225630;

rapporto di verifica dell'ULSS n.22 Bussolengo trasmesso con nota del 16.8.2016 - prot. reg. n. 314152/2016;

parere C.R.I.T.E. del 27.12.2016 pervenuto il 30.12.2016, prot. reg.n. 539577.

Il Direttore

CONSIDERATO che con L.R. 16.8.2002 n.22 e s.m. sono stati stabiliti i criteri per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per la realizzazione e l'esercizio di strutture che svolgono attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi previste;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 2501/2004 e s.m.i, attuativa della normativa regionale, con la quale è stata approvata la classificazione delle strutture sanitarie e i relativi requisiti minimi generali e specifici e delle deliberazioni giuntali n.2473 del 6.8.2004 e n.1616 del 17.6.2008 con le quali sono stati, rispettivamente, approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale ivi compresi i "G.A.P. - Gruppi Appartamenti Protetti - per persone con problematiche psichiatriche", stabilendo che la capacità recettiva massima di un G.A.P. è pari a n.4 utenti;

VISTA l'istanza del 20.11.2015, integrata in data 27.4.2016, con la quale la Società Cooperativa Sociale Famiglia Felice O.n.l.u.s. ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio per i G.A.P. in oggetto per pazienti con patologia psichiatrica;

VISTA la nota dell'8.6.2016 con la quale l'ULSS n.22 Bussolengo comunica che i G.A.P. in oggetto rientrano nella programmazione locale e più precisamente attesta che:

- le strutture sono collocate nel Piano di Zona;
- sono necessarie sia a livello di analisi del bisogno sia rispetto alla sostenibilità economica;
- il numero di posti letto individuati nella programmazione attuativa locale è pari a n.12 posti (4 posti letto per ogni appartamento);

VISTA la deliberazione giuntale n.1841 del 9.12.2015 con la quale è stata prorogata la validità dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 2011-2015 al 31.12.2016;

VISTA la comunicazione del Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 9.6.2016 con la quale è stata confermata la congruità dei G.A.P. denominati "La Corte dei Miracoli" con la programmazione regionale;

PRESO ATTO del rapporto di verifica trasmesso con nota dell'ULSS n.22 Bussolengo del 16.8.2016 e concluso come segue:

"Il Gruppo Appartamenti Protetti "La Corte dei Miracoli" gestito dalla Cooperativa Sociale Onlus Famiglia Felice, sito a Quaderni di Villafranca (VR) - via Mazzini nn 249/255/257, risulta rispondente ai requisiti richiesti per l'autorizzazione

all'esercizio per la seguente tipologia di offerta:

G.A.P. di 3 appartamenti da 4 posti ciascuno, per una capacità recettiva totale di 12 posti";

PRESO ATTO che la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 27.12.2016 ha espresso il seguente parere: "Presa d'atto in merito alle domande di autorizzazione all'esercizio";

VISTA la DGR n. 1330 del 9.10.2015 con la quale è stato disposto che la titolarità al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla L.R. 16.8.2002 n.22, per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, attualmente Direzione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area Sanitaria, attualmente Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie è riconosciuta al Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanitaria, ora Direttore Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, cui compete la responsabilità di garantire la regolarità tecnica amministrativa e di legittimità del provvedimento;

decreta

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la Società Cooperativa Sociale Famiglia Felice O.n.l.u.s. , all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso i seguenti Gruppi Appartamenti Protetti denominati "La Corte dei Miracoli" per pazienti con patologia psichiatrica:

Gruppo Appartamento Protetto - capacità recettiva n.4 utenti
sito a Villafranca di Verona (VR) - loc. Quaderni - Via G. Mazzini n.249

Gruppo Appartamento Protetto - capacità recettiva n.4 utenti
sito a Villafranca di Verona (VR) - loc. Quaderni - Via G. Mazzini n.255

Gruppo Appartamento Protetto - capacità recettiva n.4 utenti
sito a Villafranca di Verona (VR) - loc. Quaderni - Via G. Mazzini n.257/a

2. di verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio con le modalità di cui di cui all'art. 11, comma II[^] ultimo periodo, della L.R. 22/2002 e s.m.i. e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
4. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;
5. di notificare copia del presente provvedimento alla Società Cooperativa Sociale Famiglia Felice O.n.l.u.s. e di inviarne copia all' U.L.S.S. n. 9 Scaligera;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani

(Codice interno: 337670)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 30 del 10 gennaio 2017

Cooperativa Sociale Cercate: autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta denominata "La Casa in Collina" Modulo ad Attività Assistenziale Intermedia - sita a Valeggio sul Mincio (VR) loc. Fenili n.4, per pazienti con grave psicopatologia ed elevata disabilità personale ed ambientale, per una capacità recettiva pari a n.14 posti.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento in oggetto si provvede a rilasciare l'autorizzazione, a favore della Cooperativa Sociale Cercate per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta "La Casa in Collina" - Modulo ad Attività Assistenziale Intermedia, per pazienti con grave psicopatologia ed elevata disabilità personale ed ambientale, sita a Valeggio sul Mincio (VR) loc. Fenili n.4 per una capacità recettiva pari a n.14 posti.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:

istanza di autorizzazione del 18.11.2015, prot. reg. n.476461/2015;

parere ulss 22 dell'8.6.2015 - prot. reg. n.223288/2016;

parere Servizio Tutela Salute Mentale del 9.6.2016 - prot. reg. n.225623;

rapporto di verifica espletata dall'ULSS n.22 Bussolengo, trasmesso con nota del 10.8.2016 - prot. reg. n.310074/2016;

parere C.R.I.T.E. del 27.12.2016 pervenuto il 30.12.2016, prot. reg.n. 539577.

Il Direttore

CONSIDERATO che con L.R. 16.8.2002 n.22 e s.m. sono stati stabiliti i criteri per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per la realizzazione e l'esercizio di strutture che svolgono attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi previste;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 2501/2004 e s.m.i, attuativa della normativa regionale, con la quale è stata approvata la classificazione delle strutture sanitarie e i relativi requisiti minimi generali e specifici e le deliberazioni giuntali n.2473 del 6.8.2004; n.1616 del 17.6.2008; n.748 del 7.6.2011 con le quali sono stati approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale, ivi comprese le Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette - C.T.R.P. - per pazienti psichiatrici le quali possono avere una capienza massima di 14 posti;

VISTA l'istanza del 18.11.2015 con la quale la Cooperativa Sociale Cercate ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio presso la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta denominata "La Casa in Collina" - Modulo ad Attività Assistenziale Intermedia - per pazienti con grave psicopatologia ed elevata disabilità personale ed ambientale, sita a Valeggio sul Mincio (VR) loc. Fenili n.4 specificando che la struttura è dotata di n.15 posti letto;

VISTA la nota dell'ulss 22 dell'8.6.2015 con la quale è stato attestato che la CTRP rientra nella programmazione locale e più precisamente che:

- la struttura è collocata nel Piano di Zona;
- è necessaria sia a livello di analisi del bisogno sia rispetto alla sostenibilità economica;
- il numero di posti letto individuati nella programmazione locale è pari a n.14 posti + n.1 posto di punta accoglienza;

VISTA la deliberazione giuntale n.1841 del 9.12.2015 con la quale è stata prorogata la validità dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 2011-2015 al 31.12.2016;

VISTO il parere espresso dal Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria (ora U.O. Salute Mentale e Sanità Penitenziaria) del 9.6.2016 con il quale è stata confermata la congruità della C.T.R.P. con la programmazione regionale e precisato che la capacità massima della CTRP ai sensi della DGR n.748/2011 non può essere superiore a n.14 posti letto;

PRESO ATTO del rapporto di verifica dell'ulss n.22 Bussolengo trasmesso con nota del 10.8.2016 e concluso come segue:

"La CTRP sita a Valeggio sul Mincio (VR) loc. Fenili n. 4 risulta rispondente ai requisiti richiesti per l'autorizzazione all'esercizio per una capacità recettiva totale pari a n. 14 posti già autorizzati/n.15 posti capacità recettiva".

L'Azienda rileva altresì che trattasi di una struttura per la quale l'autorizzazione all'esercizio era stata precedentemente rilasciata all'Azienda ULSS n.22 con decreto del Segretario Regionale per la Sanità n.87 del 5.8.2011;

PRESO ATTO che la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 27.12.2016 ha espresso il seguente parere: "Presa d'atto in merito alle domande di autorizzazione all'esercizio";

VISTA la DGR n. 1330 del 9.10.2015 con la quale è stato disposto che la titolarità al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla L.R. 16.8.2002 n.22, per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, attualmente Direzione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area Sanitaria, attualmente Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie è riconosciuta al Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanitaria, ora Direttore Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, cui compete la responsabilità di garantire la regolarità tecnica amministrativa e di legittimità del provvedimento;

decreta

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la Cooperativa Sociale Cercate all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la seguente struttura per pazienti con grave psicopatologia ed elevata disabilità personale ed ambientale:

Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta denominata "La Casa in Collina"
Modulo ad Attività Assistenziale Intermedia
sita a Valeggio sul Mincio (VR) loc. Fenili n.4
capacità recettiva pari a n.14 posti;

2. di verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio con le modalità di cui di cui all'art. 11, comma II^o ultimo periodo, della L.R. 22/2002 e s.m.i. e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
4. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;
5. di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione non comporta oneri a carico della Regione ;
6. di notificare copia del presente provvedimento alla Cooperativa Sociale Cercate e di inviarne copia all'Azienda U.L.S.S. n.9 Scaligera;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani

(Codice interno: 337671)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 31 del 10 gennaio 2017

Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a R.L.: rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria, presso la seguente unità d'offerta, per persone con problematiche psichiatriche in situazioni di disagio sociale e abitativo: Comunità Alloggio - Modulo di Base sita a Corezzola (PD) Via Lovo n.15 capacità recettiva pari a n.6 utenti.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento in esame si provvede al rinnovo dell'autorizzazione, a favore della Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a R.L. per l'esercizio dell'attività socio sanitaria presso la Comunità Alloggio - Modulo di Base - , per persone con problematiche psichiatriche in situazioni di disagio sociale e abitativo, per una capacità recettiva pari a n.6 utenti, sita a Corezzola (PD) - Via Lovo n.15.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:

istanza di rinnovo dell'autorizzazione 15.1.2015, prot. reg. n.23104/2015;

parere U.L.S.S. n. 16 Padova del pervenuto il 19.2.2015, prot. reg. n.70720/2015;

parere Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 9.3.2015 - prot. reg. n.101732;

rapporto di verifica redatto in data 20.11.2015 dall'Azienda U.L.S.S. n. 16 Padova e trasmesso con nota pervenuta il 29.12.2015, prot. reg. n.529347/2015; rettificato in data 12.1.2016, prot. reg. n.18171/2016; integrato in data 29.6.2016 con nota del 30.6.2016, prot. reg. n. 254796/2016 e in data 9.11.2016 con nota del 15.11.2016, prot. reg. n.447409/2016;

parere C.R.I.T.E. del 27.12.2016 pervenuto il 30.12.2016, prot. reg.n. 539577.

Il Direttore

CONSIDERATO che con L.R. 16.8.2002 n.22 e s.m. sono stati stabiliti i criteri per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per la realizzazione e l'esercizio di strutture che svolgono attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi previste;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 2501/2004 e s.m.i, attuativa della normativa regionale, con la quale è stata approvata la classificazione delle strutture sanitarie e i relativi requisiti minimi generali e specifici e delle deliberazioni giuntali n.2473 del 6.8.2004; n.1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011 con le quali sono stati, rispettivamente, approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale con riferimento anche alle C.A. Comunità Alloggio per pazienti psichiatrici;

VISTO il decreto del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari n. 52 del 7.4.2010 con il quale la Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a R.L. è stata autorizzata, con prescrizioni, per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la Comunità Alloggio in oggetto;

VISTA l'istanza del 15.1.2015 con la quale Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a R.L. ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la suddetta unità d'offerta;

VISTO il parere espresso dall'Azienda U.L.S.S. n.16, pervenuto il 19.2.2015, con il quale si attesta che l'unità d'offerta in oggetto è prevista nella vigente programmazione locale, recepita con delibera del Direttore Generale n.524 del 30.4.2014, e si precisa che la programmazione locale è stata approvata valutando sia i bisogni dei cittadini e il sistema di offerta sia le risorse disponibili e/o attivabili;

VISTA la deliberazione giuntale n.1841 del 9.12.2015 con la quale è stata prorogata la validità dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 2011-2015 al 31.12.2016;

VISTO il parere del 9.3.2015 con il quale il Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria conferma la congruità della struttura con la programmazione regionale;

PRESO ATTO del verbale di verifica redatto in data 20.11.2015 dall'ULSS n.16 Padova, rettificato in data 12.1.2016; integrato in data 29.6.2016 e in data 9.11.2016, concluso con esito positivo;

PRESO ATTO che la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 27.12.2016 ha espresso il seguente parere: "Presa d'atto in merito alle domande di autorizzazione all'esercizio";

VISTA la DGR n. 1330 del 9.10.2015 con la quale è stato disposto che la titolarità al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla L.R. 16.8.2002 n.22, per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, attualmente Direzione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area Sanitaria, attualmente Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie è riconosciuta al Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanitaria, ora Direttore Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, cui compete la responsabilità di garantire la regolarità tecnica amministrativa e di legittimità del provvedimento;

decreta

1. di rinnovare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a R.L., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la seguente unità d'offerta per persone con problematiche psichiatriche in situazioni di disagio sociale e abitativo:

Comunità Alloggio - Modulo di Base
sita a Corezzola (PD) - Via Lovo n.15
capacità recettiva pari a n.6 utenti,

2. di dare atto che nelle more del procedimento di rinnovo, per garantire la necessaria continuità assistenziale, l'autorizzazione già rilasciata con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari n. 52 del 7.4.2010 si intende prorogata alla data di adozione del presente provvedimento;
3. di verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio con le modalità di cui di cui all'art. 11, comma II^o ultimo periodo, della L.R. 22/2002 e s.m.i. e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
5. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;
6. di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione non comporta oneri a carico della Regione;
7. di notificare copia del presente provvedimento alla Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a R.L. e di inviarne copia all'Azienda U.L.S.S. n.6 Euganea;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani

(Codice interno: 337672)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 32 del 10 gennaio 2017

Società Cooperativa Sociale Famiglia Felice O.n.l.u.s.: autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria, per pazienti con patologia psichiatrica, presso i seguenti Gruppi Appartamenti Protetti denominati "La Corte dei Miracoli": Gruppo Appartamento Protetto - capacità recettiva n. 4 utenti sito a Villafranca di Verona (VR) loc. Quaderni Via G. Mazzini n. 249 - Gruppo Appartamento Protetto - capacità recettiva n. 4 utenti sito a Villafranca di Verona (VR) loc. Quaderni Via G. Mazzini n. 255 - Gruppo Appartamento Protetto - capacità recettiva n. 4 utenti sito a Villafranca di Verona (VR) loc. Quaderni Via G. Mazzini n. 257/a.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento in oggetto si provvede a rilasciare l'autorizzazione, a favore della Società Cooperativa Sociale Famiglia Felice O.n.l.u.s. , per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso i Gruppi Appartamenti Protetti denominati "La Corte dei Miracoli", , per pazienti con patologia psichiatrica, siti a Villafranca di Verona (VR), loc. Quaderni , Via G. Mazzini nn.249-255-257/a, per una capacità recettiva pari a n.4 utenti cadauno.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:

istanza di autorizzazione del 20.11.2015 - prot. reg. n. 487660/2015, integrata con nota pervenuta il 27.4.2016, prot. reg. n. 163269/2016;

parere U.L.S.S. n. 22 Bussolengo dell'8.6.2016 - prot. reg. n.223400/2016;

parere Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 9.6.2016 - prot. reg. n. 225630;

rapporto di verifica dell'ULSS n. 22 Bussolengo trasmesso con nota del 16.8.2016 - prot. reg. n. 314152/2016;

parere C.R.I.T.E. del 27.12.2016 pervenuto il 30.12.2016, prot. reg.n. 539577.

Il Direttore

CONSIDERATO che con L.R. 16.8.2002 n.22 e s.m. sono stati stabiliti i criteri per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per la realizzazione e l'esercizio di strutture che svolgono attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi previste;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 2501/2004 e s.m.i, attuativa della normativa regionale, con la quale è stata approvata la classificazione delle strutture sanitarie e i relativi requisiti minimi generali e specifici e delle deliberazioni giuntali n.2473 del 6.8.2004 e n.1616 del 17.6.2008 con le quali sono stati, rispettivamente, approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale ivi compresi i "G.A.P. - Gruppi Appartamenti Protetti - per persone con problematiche psichiatriche", stabilendo che la capacità recettiva massima di un G.A.P. è pari a n.4 utenti;

VISTA l'istanza del 20.11.2015, integrata in data 27.4.2016, con la quale la Società Cooperativa Sociale Famiglia Felice O.n.l.u.s. ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio per i G.A.P. in oggetto per pazienti con patologia psichiatrica;

VISTA la nota dell'8.6.2016 con la quale l'ULSS n.22 Bussolengo comunica che i G.A.P. in oggetto rientrano nella programmazione locale e più precisamente attesta che:

- le strutture sono collocate nel Piano di Zona;
- sono necessarie sia a livello di analisi del bisogno sia rispetto alla sostenibilità economica;
- il numero di posti letto individuati nella programmazione attuativa locale è pari a n.12 posti (4 posti letto per ogni appartamento);

VISTA la deliberazione giuntale n.1841 del 9.12.2015 con la quale è stata prorogata la validità dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 2011-2015 al 31.12.2016;

VISTA la comunicazione del Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 9.6.2016 con la quale è stata confermata la congruità dei G.A.P. denominati "La Corte dei Miracoli" con la programmazione regionale;

PRESO ATTO del rapporto di verifica trasmesso con nota dell'ULSS n.22 Bussolengo del 16.8.2016 e concluso come segue:

"Il Gruppo Appartamenti Protetti "La Corte dei Miracoli" gestito dalla Cooperativa Sociale Onlus Famiglia Felice, sito a Quaderni di Villafranca (VR) - via Mazzini nn 249/255/257, risulta rispondente ai requisiti richiesti per l'autorizzazione

all'esercizio per la seguente tipologia di offerta:

G.A.P. di 3 appartamenti da 4 posti ciascuno, per una capacità recettiva totale di 12 posti";

PRESO ATTO che la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 27.12.2016 ha espresso il seguente parere: "Presa d'atto in merito alle domande di autorizzazione all'esercizio";

VISTA la DGR n. 1330 del 9.10.2015 con la quale è stato disposto che la titolarità al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla L.R. 16.8.2002 n.22, per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, attualmente Direzione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area Sanitaria, attualmente Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie è riconosciuta al Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanitaria, ora Direttore Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, cui compete la responsabilità di garantire la regolarità tecnica amministrativa e di legittimità del provvedimento;

decreta

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la Società Cooperativa Sociale Famiglia Felice O.n.l.u.s. , all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso i seguenti Gruppi Appartamenti Protetti denominati "La Corte dei Miracoli" per pazienti con patologia psichiatrica:

Gruppo Appartamento Protetto - capacità recettiva n. 4 utenti
sito a Villafranca di Verona (VR) - loc. Quaderni - Via G. Mazzini n. 249
Gruppo Appartamento Protetto - capacità recettiva n. 4 utenti
sito a Villafranca di Verona (VR) - loc. Quaderni - Via G. Mazzini n. 255
Gruppo Appartamento Protetto - capacità recettiva n. 4 utenti
sito a Villafranca di Verona (VR) - loc. Quaderni - Via G. Mazzini n. 257/a

2. di verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio con le modalità di cui di cui all'art. 11, comma II^a ultimo periodo, della L.R. 22/2002 e s.m.i. e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
4. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;
5. di notificare copia del presente provvedimento alla Società Cooperativa Sociale Famiglia Felice O.n.l.u.s. e di inviarne copia all' U.L.S.S. n. 9 Scaligera;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani

(Codice interno: 337673)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 33 del 10 gennaio 2017

Cooperativa Sociale Panta Rei: autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la seguente unità d'offerta per pazienti psichiatrici: Gruppo Appartamento Protetto denominato "Il Bosco" sito a Bussolengo (VR) Via Molini n. 2 capacità recettiva n. 4 posti.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento in oggetto si provvede al rilascio dell'autorizzazione, a favore della Cooperativa Sociale Panta Rei, per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria per pazienti psichiatrici presso il Gruppo Appartamento Protetto denominato "Il Bosco" sito a Bussolengo (VR) Via Molini n. 2 capacità recettiva n. 4 posti.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:

istanza di autorizzazione del 5.6.2015, prot. reg. n. 239899/2015;

parere ULSS 22 Bussolengo dell'8.6.2016, prot. reg. n. 223449/2016;

parere Servizio Tutela Salute Mentale del 20.6.2016 - prot. reg. n. 239938;

rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.22 Bussolengo trasmesso con nota del 14.10.2016 - prot. reg. n.395837/2016;

parere C.R.I.T.E. del 27.12.2016 pervenuto il 30.12.2016, prot. reg.n. 539577.

Il Direttore

CONSIDERATO che con L.R. 16.8.2002 n.22 e s.m. sono stati stabiliti i criteri per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per la realizzazione e l'esercizio di strutture che svolgono attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi previste;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 2501/2004 e s.m.i, attuativa della normativa regionale, con la quale è stata approvata la classificazione delle strutture sanitarie e i relativi requisiti minimi generali e specifici e delle deliberazioni giuntali n.2473 del 6.8.2004 e n.1616 del 17.6.2008 con le quali sono stati, rispettivamente, approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale ivi compresi i G.A.P. - Gruppi Appartamento Protetti - classificati come strutture che accolgono persone con problematiche psichiatriche in situazioni di disagio sociale e abitativo;

VISTA l'istanza del 5.6.2015, presentata dalla Cooperativa Sociale Panta Rei, per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria a favore di pazienti psichiatrici adulti presso il Gruppo Appartamento Protetto denominato "Il Bosco" sito a Bussolengo (VR) Via Molini n. 2 capacità recettiva n. 4 posti;

VISTO il parere dell'ULSS n.22 Bussolengo espresso con nota dell'8.6.2016 con la quale ha comunicato che il G.A.P. rientra nella programmazione locale e più precisamente ha attestato che:

- la struttura è collocata nel Piano di Zona;
- è necessaria sia a livello di analisi del bisogno sia rispetto alla sostenibilità economica;
- il numero di posti letto individuati nella programmazione locale è pari a n. 4 posti letto;

VISTA la nota del 20.6.2016 con la quale il Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria ha confermato la congruità del G.A.P. "Il Bosco" con la programmazione regionale;

PRESO ATTO del rapporto di verifica dell'U.L.S.S. n.22 Bussolengo trasmesso con nota del 14.10.2016 e concluso con giudizio finale positivo;

PRESO ATTO che la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 27.12.2016 ha espresso il seguente parere: "Presa d'atto in merito alle domande di autorizzazione all'esercizio";

VISTA la DGR n. 1330 del 9.10.2015 con la quale è stato disposto che la titolarità al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla L.R. 16.8.2002 n.22, per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, attualmente Direzione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area Sanitaria, attualmente Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie è riconosciuta al Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanitaria, ora Direttore Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, cui compete la responsabilità di garantire la regolarità tecnica amministrativa e di legittimità del provvedimento;

decreta

1. di rilasciare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Cooperativa Sociale Panta Rei, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria, per pazienti psichiatrici presso la seguente unità d'offerta:

Gruppo Appartamento Protetto denominato "La Pergola"
sito a Verona, Via Pietro di Sacco n.4
capacità recettiva pari a n.4 posti;

2. di verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio con le modalità di cui di cui all'art. 11, comma II[^] ultimo periodo, della L.R. 22/2002 e s.m.i. e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
4. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;
5. di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione non comporta oneri a carico della Regione;
6. di notificare copia del presente provvedimento alla Cooperativa Sociale Panta Rei e di inviarne copia al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n.9 Scaligera;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Monica Troiani

(Codice interno: 337674)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 34 del 10 gennaio 2017

Libra Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s.: rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la seguente unità d'offerta per pazienti adulti con problematiche di salute mentale: Gruppo Appartamento Protetto denominato "Passo Di Riva" sito a Dueville (VI) loc. Passo di Riva - Strada Marosticana n.314 capacità recettiva pari a n.3 utenti.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento in oggetto si provvede a rinnovare l'autorizzazione, a favore della Libra Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s., per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso il Gruppo Appartamento Protetto denominato "Passo Di Riva", per pazienti adulti con problematiche psichiatriche, sito a Dueville (VI) loc. Passo di Riva - Strada Marosticana n.314, per una capacità recettiva pari a n.3 utenti.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:

istanza di rinnovo dell'autorizzazione del 6.9.2014 - prot. reg. n. 383539/2014;

parere U.L.S.S. n. 6 Vicenza del 30.1.2015 - prot. reg. n. 42583/2015;

parere Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 17.2.2015 - prot. reg. n. 67530;

rapporto di verifica redatto dall'ULSS 6 in data 2.12.2015, inviato con nota del 7.12.2015, prot. reg. n. 498658/2015;

comunicazione del 19.7.2016, prot. reg. n.279372/2016;

parere C.R.I.T.E. del 27.12.2016 pervenuto il 30.12.2016, prot. reg.n. 539577.

Il Direttore

CONSIDERATO che con L.R. 16.8.2002 n.22 e s.m. sono stati stabiliti i criteri per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per la realizzazione e l'esercizio di strutture che svolgono attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi previste;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 2501/2004 e s.m.i, attuativa della normativa regionale, con la quale è stata approvata la classificazione delle strutture sanitarie e i relativi requisiti minimi generali e specifici e delle deliberazioni giuntali n.2473 del 6.8.2004 e n.1616 del 17.6.2008 con le quali sono stati, rispettivamente, approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale ivi compresi i "G.A.P. - Gruppi Appartamenti Protetti - per persone con problematiche psichiatriche", stabilendo che la capacità recettiva massima di un G.A.P. è pari a n.4 utenti;

VISTO il decreto del Dirigente Regionale Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari n. 142 del 6.8.2010 con il quale la Società Cooperativa Sociale Libra è stata autorizzata per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso il Gruppo Appartamento Protetto denominato "Passo Di Riva" sito a Dueville (VI) loc. Passo di Riva - Strada Marosticana n.314, per una capacità recettiva pari a n.4 utenti;

VISTA l'istanza del 6.9.2014 con la quale la Cooperativa ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il suddetto G.A.P.;

VISTA la nota dell'ULSS 6 Vicenza del 30.1.2015 con la quale si avvalle che l'unità d'offerta rientra nella rete dei servizi del Piano di Zona 2011-2015. L'Azienda precisa inoltre che la capacità recettiva della struttura è pari a n. 4 posti, dato aggiornato in sede di Ri-pianificazione del Piano di Zona per l'anno 2014 e che questo trova coerenza con la sostenibilità dell'intervento sia in termini di esigenze assistenziali che di impatto economico;

VISTA la deliberazione giuntale n.1841 del 9.12.2015 con la quale è stata prorogata la validità dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 2011-2015 al 31.12.2016;

VISTA la comunicazione del Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 17.2.2015 con la quale è stata confermata la congruità del G.A.P. "Passo di Riva" con la programmazione regionale;

PRESO ATTO del rapporto di verifica redatto dall'ULSS 6 in data 2.12.2015 concluso con esito positivo e con la prescrizione di formulare un piano di adeguamento entro 3 mesi per poter definire la reale capacità recettiva della struttura. Con successiva comunicazione del 19.7.2016 l'ULSS n. 6 Vicenza ha comunicato che a seguito di un'ulteriore verifica effettuata in data 15.7.2016 è stato accertato il superamento delle carenze riscontrate in sede di prima verifica e rilevato che i lavori effettuati

hanno consentito di realizzare una stanza ad un letto che sommata all'altra stanza da due letti ha portato la capacità recettiva della struttura ad un totale di n.3 posti letto;

PRESO ATTO che la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 27.12.2016 ha espresso il seguente parere: "Presa d'atto in merito alle domande di autorizzazione all'esercizio";

VISTA la DGR n. 1330 del 9.10.2015 con la quale è stato disposto che la titolarità al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla L.R. 16.8.2002 n.22, per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, attualmente Direzione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area Sanitaria, attualmente Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie è riconosciuta al Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanitaria, ora Direttore Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, cui compete la responsabilità di garantire la regolarità tecnica amministrativa e di legittimità del provvedimento;

decreta

1. di rinnovare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Libra Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la seguente struttura per pazienti adulti con problematiche di salute mentale:

Gruppo Appartamento Protetto denominato "Passo Di Riva"
sito a Dueville (VI) loc. Passo di Riva - Strada Marosticana n.314
capacità recettiva pari a n.3 utenti;

2. di dare atto che nelle more del procedimento di rinnovo, per garantire la necessaria continuità assistenziale, l'autorizzazione già rilasciata con decreto del Dirigente Regionale Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari n. 142 del 6.8.2010 si intende prorogata alla data di adozione del presente provvedimento;
3. di verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio con le modalità di cui di cui all'art. 11, comma II[^] ultimo periodo, della L.R. 22/2002 e s.m.i. e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
5. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;
6. di notificare copia del presente provvedimento alla Libra Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. e di inviarne copia al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n.8 Berica;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani

(Codice interno: 337675)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 35 del 10 gennaio 2017

Libra Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s.: rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività sociosanitaria presso la seguente unità d'offerta per pazienti psichiatrici: Comunità Alloggio denominata "Villa Mirabella" - Modulo Estensivo sita a Breganze (VI) Via Palugare n.11 capacità recettiva pari a n. 14 utenti.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il provvedimento in oggetto si provvede a rinnovare l'autorizzazione, a favore della Libra Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s., per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la Comunità Alloggio denominata "Villa Mirabella" - Modulo Estensivo, per pazienti psichiatrici, sita a Breganze (VI) - Via Palugare n.11, per una capacità recettiva pari a n.14 utenti.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:

istanza di rinnovo dell'autorizzazione del 12.7.2016 prot. reg. n.272895/2016;

parere U.L.S.S. n. 4 Alto Vicentino del 28.07.2016 - prot. reg. n. 290717/2016;

parere U.O. Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 2.8.2016 prot. n.297651;

rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n.4 Alto Vicentino in data 21.9.2016, trasmesso con nota dell'ULSS n.6 Vicenza del 14.10.2016 prot. reg. n. 396902/2016;

parere C.R.I.T.E. del 27.12.2016 pervenuto il 30.12.2016, prot. reg.n. 539577.

Il Direttore

CONSIDERATO che con L.R. 16.8.2002 n.22 e s.m. sono stati stabiliti i criteri per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per la realizzazione e l'esercizio di strutture che svolgono attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi previste;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 2501/2004 e s.m.i, attuativa della normativa regionale, con la quale è stata approvata la classificazione delle strutture sanitarie e i relativi requisiti minimi generali e specifici e delle deliberazioni giuntali n.2473 del 6.8.2004; n.1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011 con le quali sono stati, rispettivamente, approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale con riferimento anche alle C.A. Comunità Alloggio per pazienti psichiatrici;

VISTO il decreto del Dirigente Regionale della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria n.11 del 7.2.2012 con il quale la Società Cooperativa Sociale Libra è stata autorizzata per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la Comunità Alloggio denominata "Villa Mirabella"- Modulo Estensivo, per una capacità recettiva pari a n.14 utenti;

VISTA l'istanza del 12.7.2016 con la quale la Cooperativa ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la suddetta C.A. denominata "Villa Mirabella" - Modulo Estensivo;

VISTA la comunicazione dell'U.L.S.S. n.4 Alto Vicentino del 28.07.2016 con la quale è stato espresso parere favorevole alla congruità con la programmazione locale e rilevato che la struttura permette l'uscita dal percorso residenziale agli ospiti psichiatrici con livello di compenso clinico stabilizzato, buona autonomia sociale, personale ed in parte anche occupazionale protetta, in una prospettiva di vita autonoma e qualitativamente più adeguata. L'Azienda ha altresì specificato che la struttura permette una significativa riduzione dei costi assistenziali nell'area della salute mentale;

VISTA la deliberazione giuntale n.1841 del 9.12.2015 con la quale è stata prorogata la validità dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 2011-2015 al 31.12.2016;

VISTO il parere dell'U.O. Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 2.8.2016 con il quale è stata confermata la congruità con la programmazione regionale della C.A. in oggetto;

PRESO ATTO del rapporto di verifica redatto dall'ULSS n.4 Alto Vicentino in data 21.9.2016, trasmesso con nota dell'ULSS n.6 Vicenza del 14.10.2016, concluso con esito positivo;

PRESO ATTO che la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 27.12.2016 ha espresso il seguente parere: "Presa d'atto in merito alle domande di autorizzazione all'esercizio";

VISTA la DGR n. 1330 del 9.10.2015 con la quale è stato disposto che la titolarità al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla L.R. 16.8.2002 n.22, per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, attualmente Direzione Programmazione Sanitaria - Settore Accreditamento Area Sanitaria, attualmente Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie è riconosciuta al Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanitaria, ora Direttore Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, cui compete la responsabilità di garantire la regolarità tecnica amministrativa e di legittimità del provvedimento;

decreta

1. di rinnovare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Libra Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso la seguente struttura per pazienti psichiatrici:

Comunità Alloggio denominata "Villa Mirabella" - Modulo Estensivo
sita a Breganze (VI) - Via Palugare n.11
capacità recettiva pari a n. 14 utenti;

2. di dare atto che nelle more del procedimento di rinnovo, per garantire la necessaria continuità assistenziale, l'autorizzazione già rilasciata con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria n.11 del 7.2.2012 si intende prorogata alla data di adozione del presente provvedimento;
3. di verificare la sussistenza dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio con le modalità di cui di cui all'art. 11, comma II[^] ultimo periodo, della L.R. 22/2002 e s.m.i. e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
5. di revocare la presente autorizzazione nel caso in cui vengano meno le condizioni di autorizzazione legislativamente previste;
6. di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione non comporta oneri a carico della Regione ;
7. di notificare copia del presente provvedimento alla Libra Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. e di inviarne copia al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n.7 Pedemontana;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

(Codice interno: 337793)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 115 del 30 novembre 2016

Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. Aggiornamento ai sensi dell'art. 43, L.R. 13 settembre 2001 n. 27.*[Servizi sociali]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si procede all'aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte e alla cancellazione e non ammissione delle associazioni prive dei requisiti.

Il Direttore

- preso atto che con legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383 sono state disciplinate le associazioni di promozione sociale, dettando norme fondamentali per la valorizzazione dell'associazionismo liberamente costituito e stabilendo i principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale;
- preso atto che l'art. 7 della L. 383/2000 prevede il diritto di automatica iscrizione nel registro nazionale delle articolazioni territoriali, e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali di promozione sociale, attraverso apposita certificazione del Presidente nazionale;
- visto che con legge regionale 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, è stato istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale demandando alla Giunta Regionale l'emanazione di un apposito regolamento per la disciplina dei relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione;
- preso atto che con successiva DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione al registro regionale;
- rilevato che in base al punto 1) dell'allegato al provvedimento di cui sopra, hanno diritto ad essere iscritte al registro regionale le associazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della L. 383/2000;
- preso atto che il TUIR detta norme fondamentali sugli Enti non Commerciali, prevedendo che le associazioni di promozione sociale debbano inserire nei propri statuti specifiche previsioni per godere dei benefici economici loro riservati;
- preso atto che la citata normativa stabilisce che le associazioni di promozione sociale:
 - devono essere costituite ed operanti da almeno un anno (art. 7);
 - devono svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati (art. 2);
 - per il perseguimento dei fini istituzionali, devono avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati (art. 18 comma 1);
 - possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, solo in caso di particolare necessità (art. 18 comma 2);
 - hanno il divieto di distribuire proventi, avanzi di gestione e fondi di riserve, a soci o a terzi, con l'obbligo di reinvestirli per il conseguimento delle finalità statutarie;
- tenuto conto che la DGR n. 2652 del 10.10.2001 prevede la cancellazione automatica dal registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei soggetti che non richiedono la conferma dell'iscrizione ogni tre anni;
- ricordato che l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta per i relativi livelli di organizzazione territoriale e per i circoli affiliati il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo e l'iscrizione al Registro regionale, per presa d'atto dell'iscrizione al Registro nazionale, con o senza garanzia del possesso dei requisiti, sulla base della documentazione prodotta;
- preso atto che:
 - ◆ la DGR n. 2652 del 10.10.2001 ha affidato al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all'aggiornamento del Registro;
 - ◆ con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
 - ◆ con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia di Registro regionale delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della

Direzione Servizi Sociali;

- dato atto che gli esiti istruttori concernenti l'aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale hanno determinato:
- l'iscrizione di n. 15 Associazioni, meglio evidenziate nell'**Allegato A**, con il codice di classificazione ed eventuali prescrizioni indicate a fianco di ciascuna e con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento;
- l'iscrizione dell'Associazione Famiglia Feltrina, C.F. 91000720259, con sede a Feltre (**Allegato A**) e la contestuale cancellazione dal Registro regionale del volontariato; l'iscrizione è comunque condizionata all'adeguamento dello statuto alla normativa sull'associazionismo, da effettuarsi entro un anno dalla data della notifica del presente provvedimento;
- l'iscrizione al Registro regionale di n. 4 associazioni, meglio evidenziate nell'**Allegato A**, per presa d'atto dell'iscrizione al Registro nazionale di cui alla L. 383/2000 con la segnalazione, per l'Associazione Acli Provinciali di Rovigo C.F. 80009040298 che l'iscrizione è avvenuta senza garantire il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e senza estendere alcuna efficacia alle rispettive articolazioni territoriali;
- la conferma dell'iscrizione di n. 77 associazioni, di cui all'**Allegato B**, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni o alle condizioni nei modi e nei tempi indicati nel citato allegato;
- la cancellazione di n. 3 associazioni, meglio individuate nell'**Allegato C** poiché:
 - ◆ il Circolo Auser Gruppo Yoga di Segusino, C.F. 92010990262 ha comunicato la chiusura dell'attività, come da nota agli atti (Prot. n. 299057 del 03.08.2016);
 - ◆ n. 2 Associazioni, la cui iscrizione è scaduta nell'anno 2015, non hanno integrato la documentazione richiesta con apposita nota istruttoria né dato riscontro all'avviso di cancellazione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990;
- la non ammissione di n. 3 associazioni, evidenziate nell'**Allegato D** poiché prive dei requisiti necessari all'iscrizione e meglio dettagliati nel citato allegato;
- visto il Decreto direttoriale n. 143 del 24.11.2014 che ha disposto la conferma dell'iscrizione del Coordinamento Auser Territoriale di Verona APS, unitamente ai sei Circoli aderenti;
- considerato che la data di scadenza indicata nell'**Allegato A** al citato provvedimento si riferisce all'anno 2014;
- tenuto conto che il triennio di conferma sarebbe dovuto scadere nell'anno 2017 e che per mero errore materiale è stato riportato il 2014;
- ritenuto pertanto con il presente provvedimento di rettificare il citato decreto dirigenziale relativamente all'anno di scadenza come correttamente riportato nell'**Allegato E** al presente provvedimento;
- vista la Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- visto il TUIR;
- visto l'art 43 della L. R. 13.09.2001 n. 27;
- visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
- vista la DGR n. 2652 del 10.10.2001;
- vista la DGR n. 803 del 27.05.2016;
- vista la DGR n. 1084 del 29.06.2016;
- visto il Decreto dirigenziale n. 143 del 24.11.2014;
- attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente provvedimento;
2. l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale di n. 15 Associazioni, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, evidenziate nell'**Allegato A**, alcune delle quali soggette alle condizioni o alle prescrizioni esplicitate nel citato allegato;
3. l'iscrizione al Registro regionale dell'Associazione Famiglia Feltrina, C.F. 91000720259 (**Allegato A**) e la contestuale cancellazione dal Registro regionale del volontariato, condizionatamente all'adeguamento dello statuto alla normativa in materia, da effettuarsi entro un anno dalla data della notifica del presente provvedimento;
4. l'iscrizione al Registro regionale di n. 4 Associazioni, per presa d'atto dell'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale e con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento (**Allegato A**);
5. per l'associazione denominata "Acli Provinciali di Rovigo", C.F. 80009040298, di cui all'**Allegato A** l'iscrizione al Registro regionale non garantisce il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore né estende alcuna efficacia alle rispettive articolazioni territoriali;
6. la conferma al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale di n. 77 associazioni, di cui all'**Allegato B**, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni o alle condizioni di cui al citato Allegato;
7. la cancellazione dal Registro regionale di n. 3 associazioni, **Allegato C**, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa e riportate nell'Allegato a fianco di ognuna;
8. la non ammissione al Registro di n. 3 associazioni, **Allegato D**, per le motivazioni illustrate in premessa e riportate nell'Allegato a fianco di ognuna;

9. la rettifica dell'Allegato A al Decreto dirigenziale n. 143 del 24.11.2014, relativamente all'anno di scadenza, così come risulta dall'**Allegato E** al presente provvedimento, per le motivazioni meglio evidenziate in premessa;
10. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
11. il presente decreto viene notificato a tutti i soggetti interessati e pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Antonella Pinzauti



Allegato A al Decreto n. 115 del 30/11/2016 pag. 1/2

Iscrizioni al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale (LR 27/2001 art. 43)

N.	CODICE DI CLASSIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	PROVINCIA	MATERIA	PRESCRIZIONI/ANNOTAZIONI
1	PS/BL0113	ASSOCIAZIONE FAMIGLIA FELTRINA	91000720259	C/O PALAZZO MUNICIPALE	32032	FELTRE	BL	CULTURALE	L'Associazione è stata iscritta al Registro regionale della promozione sociale e contestualmente cancellata dal Registro del volontariato. L'iscrizione è comunque condizionata all'adeguamento dello statuto alla L. 383/2000, da effettuarsi entro un anno dalla data della notifica del presente provvedimento.
2	PS/BL0114	ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI DI ZOLDO	93051200256	PIAZZA G. ANGELINI 4	32010	ZOLDO ALTO	BL	CULTURALE	
3	PS/PD0022/177	ASSOCIAZIONE CIRCOLO NOI S. GIUSEPPE	80021500287	VIA ROMA 75	35010	VILLA DEL CONTE	PD	EDUCATIVA- RICREATIVA	L'iscrizione è condizionata alle modifiche statutarie, già segnalate con apposita nota, da effettuarsi entro un anno dalla data della notifica del presente provvedimento.
4	PS/PD0022/178	ASSOCIAZIONE CIRCOLO NOI SANTI ANGELI CUSTODI	03202120287	VIA DELLE SCUOLE 4	35125	PADOVA	PD	EDUCATIVA- RICREATIVA	L'iscrizione è condizionata alle modifiche statutarie già segnalate con apposita nota, da effettuarsi entro un anno dalla data della notifica del presente provvedimento.
5	PS/PD0417	ASSOCIAZIONE THE JUSTICE CHORUS - VOCI DAL MONDO DELLA GIUSTIZIA... E NON SOLO	92267850284	VIA SERIO 4	35121	PADOVA	PD	CULTURALE	Produrre copia registrata dello Statuto, unitamente al verbale di approvazione.
6	PS/PD0439	ASSOCIAZIONE IMPOLITIKA	92177420285	VIA FLORIGERIO 24/2	35121	PADOVA	PD	CULTURALE	Non appena il bilancio consuntivo 2016 sarà stato approvato, produrne copia, unitamente al verbale di approvazione.
7	PS/PD0440	ASS. P63 SINDROME EEC INTERNATIONAL ONLUS	92219930283	VIA BUCCARI 14 - TENCAROLA	35030	SELVAZZANO DENTRO	PD	ASSISTENZIALE	
8	PS/TV0227	ASSOCIAZIONE EUROGEMS APS	94106260261	VIA PUGLIE 7	31100	TREVISO	TV	EDUCATIVA- RICREATIVA	Ex codice di iscrizione PS/TV0122
9	PS/TV0228	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI VEDELAGO	02114110261	VIA PAPA SARTO 5	31050	VEDELAGO	TV	TURISTICA (PRO LOCO)	
10	PS/TV0229	ASSOCIAZIONE UN GIRO IN PIAZZA	94123310263	VIA CASTELLETTO 11	31050	MONASTIER DI TREVISO	TV	EDUCATIVA- RICREATIVA	
11	PS/TV0230	ASSOCIAZIONE UNA PROPOSTA PER LA TERZA ETA'	91004120266	VIA CARPENE' 16	31015	CONEGLIANO	TV	EDUCATIVA- RICREATIVA	

Allegato A al Decreto n. 115 del 30/11/2016

pag. 2/2

12	PS/VI0298	ASSOCIAZIONE GRUPPO INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA DI SCHIO G.I.E.F.S.	92012830243	VIA RIBOLI 8	36015	SCHIO	VI	SPORTIVA	L'iscrizione è condizionata alla modifica statutaria già segnalata con apposita nota istruttoria, Prot. n. 285785 del 25/07/2016 (art. 3), da effettuarsi entro un anno dalla data della notifica del presente provvedimento.
13	PS/VI0299	ASSOCIAZIONE CENTRO ECUMENICO EUGENIO IV DI VICENZA	95012620241	PORTA SANTA LUCIA 63	36100	VICENZA	VI	CULTURALE	
14	PS/VI0300	ASSOCIAZIONE AMICI DEL VILLAGGIO	91026780246	VIA DEI FANTI STADIO ZEN C.P.55	36027	ROSA'	VI	TUTELA DIGNITA' UMANA	
15	PS/VI0301	ASSOCIAZIONE NEUROSCIENZE INSIEME	91042970243	VIA TREVISO 29	36016	THIENE	VI	EDUCATIVA- RICREATIVA	
16	PS/VR0256	ASSOCIAZIONE VERBENA DELL'ADIGE	04190670234	VIA VERONA 86	37045	LEGNAGO	VR	AMBIENTALE	

Iscrizioni al Registro regionale per presa d'atto dell'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale

N.	CODICE DI CLASSIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	PROVINCIA	MATERIA	PRESCRIZIONI/ANNOTAZIONI
1	NZ/RO0008	ASSOCIAZIONE ACLI PROVINCIALI DI ROVIGO	80009040298	PIAZZALE D'ANNUNZIO 33/A	45100	ROVIGO	RO	EDUCATIVA- RICREATIVA	L'iscrizione al Registro regionale non garantisce il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e non estende alcuna efficacia alle rispettive articolazioni territoriali;
2	NZ/TV0022/038	ASSOCIAZIONE AUSER CENTRO ANZIANI CASA NOSTRA	92037840268	VIA MUSON 1 - PAGNANO	31011	ASOLO	TV	EDUCATIVA- RICREATIVA	
3	NZ/TV0022/039	ASSOCIAZIONE AUSER ANZIANI CASIER	94149790266	PIAZZA PIO X	31030	CASIER	TV	EDUCATIVA- RICREATIVA	
4	NZ/VE0014/023	CIRCOLO AUSER A.P.S. INSIEME L'ANZIANO CON NOI RIONE PERTINI MESTRE VE	90015680276	VIA VINCENZO GAGLIARDI 27	30175	VENEZIA- MESTRE	TV	EDUCATIVA- RICREATIVA	


Allegato B al Decreto n. 115 del 30/11/2016

pag. 1/6

Conferme di iscrizioni al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale (LR 27/2001 art. 43)

N.	CODICE	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	PROVINCIA	MATERIA	PRESCRIZIONI/ANNOTAZIONI
1	NZ/BL0007	PRO LOCO DI SEDICO	80003120252	VIA SEGATO, 2	32036	SEDICO	BL	TURISTICA (PRO LOCO)	
2	NZ/TV0022/010	CIRCOLO AUSER FILO D'ARGENTO DI RESANA	90012890266	VIA BRENTANELLA, 19	31023	RESANA	TV	EDUCATIVA-RICREATIVA	
3	NZ/TV0022/013	CIRCOLO AUSER IL PONTE	94098980264	VIALE CACCIANIGA, 73	31052	MASERADA SUL PIAVE	TV	EDUCATIVA-RICREATIVA	
4	NZ/TV0022/018	CIRCOLO AUSER PUNTO INCONTRO	91028720265	VIA SAN ROCCO, 16	31028	VAZZOLA	TV	EDUCATIVA-RICREATIVA	
5	NZ/TV0022/020	CIRCOLO AUSER RICREATIVO CULTURALE TEMPO LIBERO	92017470268	PIAZZA MADONNINA DEL GRAPPA, 1	31010	PADERNO DEL GRAPPA	TV	EDUCATIVA-RICREATIVA	
6	PS/BL0039	ASSOCIAZIONE AMICI DEI DISABILI E DEI MINORI	682810254	PIAZZA PILONI, 11	32100	BELLUNO	BL	ASSISTENZIALE	
7	PS/BL0044	CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	93025610259	VIA DELL'ARTIGIANATO, 22	32100	BELLUNO	BL	ASSISTENZIALE	
8	PS/BL0065	LA GOCCIA - GRUPPO ATTIVITA' VOLONTARI E DONATORI	1029900253	VIA A. ZUCCO, 7	32030	FONZASO	BL	AMBIENTALE	
9	PS/BL0067	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CASEL DI VILLABRUNA	91004760251	VIA G. B. PONTIL, 2	32032	FELTRE	BL	CULTURALE	
10	PS/BL0068	ASSOCIAZIONE EL CASEL DE FOEN	91011170254	VIA FOEN, 3	32032	FELTRE	BL	EDUCATIVA-RICREATIVA	
11	PS/BL0095	CIRCOLO AUSER IL SOLE MEL	93043240253	VIA CROCE PONTE ARDO, 9	32026	MEL	BL	EDUCATIVA-RICREATIVA	
12	PS/PD0022/042	CIRCOLO NOI CENTRO PARROCCHIALE SAN GIACOMO	91014340243	VIA VENETO, 1	36060	ROMANO D'EZZELINO	VI	EDUCATIVA-RICREATIVA	La conferma dell'iscrizione è condizionata alle modifiche statutarie già segnalate con apposita nota, da effettuarsi entro un anno dalla notifica del presente provvedimento.
13	PS/PD0022/077	CIRCOLO NOI SS FELICE E FORTUNATO	90099350275	VIA CHIESA, 40	30010	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE	EDUCATIVA-RICREATIVA	

Allegato B al Decreto n. 115 del 30/11/2016

pag. 2/6

14	PS/PD0022/166	CIRCOLO NOI SAN GIOVANNI BATTISTA	92242160288	VIA S. G. BATTISTA,2-LISSARO	35035	MESTRINO	PD	EDUCATIVA-RICREATIVA	
15	PS/PD0089	GRUPPO TEATRALE OSPEDALETTO CI PROVA	91014560287	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 51	35045	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	CULTURALE	
16	PS/PD0094	ASSOCIAZIONE SINE MODO FRATERNITA' DI BETLEMME	91014180284	VIA OLMO, 37	35020	TRIBANO	PD	ASSISTENZIALE	Rispettare la previsione che il ricorso a prestazioni retribuite può avvenire solo in caso di particolare necessità (art. 18 L. 383/2000).
17	PS/PD0101	CIRCOLO DI CAMPAGNA WIGWAM DI ARZERELLO	92119840285	VIA PORTO, 8	35028	PIOVE DI SACCO	PD	CULTURALE	Al fine di favorire la partecipazione democratica di tutti i soci è necessario provvedere ad un ricambio dei componenti del consiglio direttivo, tenuto conto anche dei legami di parentela che uniscono due dei tre componenti. Produrre l'aggiornamento.
18	PS/PD0103	CE.VE.M.B. CENTRO VENETO METODO BILLINGS	92136870281	VIA ORUS, 4	35129	PADOVA	PD	EDUCATIVA-RICREATIVA	
19	PS/PD0116	ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE PINO VERDE	92067970282	VIC PRIMO PASQUATTO, 1c/o CENTRO DIURNO COMUNALE	35020	PONTE SAN NICOLO`	PD	EDUCATIVA-RICREATIVA	
20	PS/PD0132	ASSOCIAZIONE NAZIONALE INCISORI ITALIANI	3425270281	VIA DELL'ARTIGIANATO, 3	35010	VIGONZA	PD	CULTURALE	
21	PS/PD0134	ASSOCIAZIONE MOSAIKO - PRO MUSIC	92150110283	VIA SPAGNA, 6	35010	VIGONZA	PD	CULTURALE	
22	PS/PD0231/031	ASSOCIAZIONE ANTEAS MERLARA	91018670280	VIA ROMA, 47	35040	MERLARA	PD	CULTURALE	
23	PS/PD0234	ASSOCIAZIONE ESTE MEDIEVALE	91013840284	VIA GIOVANNI XXIII, 118	35042	ESTE	PD	CULTURALE	
24	PS/PD0244	ASSOCIAZIONE MUSICALE ORCHESTRA GIOVANILE DELLA SACCISICA	92180580281	VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 11	35028	PIOVE DI SACCO	PD	CULTURALE	
25	PS/PD0284	CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI	92104430282	VIA DE SANCTIS, 8	35030	SELVAZZANO DENTRO	PD	EDUCATIVA-RICREATIVA	
26	PS/PD0338	ASSOCIAZIONE IL SALICE	92182660289	VIA ROMA, 57	35010	MASSANZAGO	PD	EDUCATIVA-RICREATIVA	
27	PS/PD0345	ASSOCIAZIONE UN MONDO PER ALESSIA	92203340283	C/O ANNAMARIA MARTINELLO VIA PALERMO. 28	35142	PADOVA	PD	CULTURALE	
28	PS/PD0395	ASSOCIAZIONE VITE IN VIAGGIO	92232230281	VIA POLVERARA FIUMICELLO OVEST 45/B	35020	POLVERARA	PD	CULTURALE	

Allegato B al Decreto n. 115 del 30/11/2016

pag. 3/6

29	PS/PD0397	ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI SAN BIAGIO	92226820287	VIA DON SALVATORI, 33	35037	TEOLO	PD	CULTURALE	
30	PS/RO0013	CENTRO ASSISTENZA DIURNA ANZIANI	90005580296	PIAZZA CASELLATI, 1	45011	ADRIA	RO	EDUCATIVA- RICREATIVA	
31	PS/RO0037	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE DI ROVIGO	93026980297	VIA ARGINE ZUCCA, 3/E - FENIL DEL TURCO	45100	ROVIGO	RO	AMBIENTALE	
32	PS/RO0063	ASSOCIAZIONE DIRITTI DEGLI ANZIANI	93032870292	VIA MAZZINI, 46	45100	ROVIGO	RO	EDUCATIVA- RICREATIVA	
33	PS/TV0020	I.S.A.VI.CO. - ONLUS	93011600264	VIA FORLANINI 71	31029	VITTORIO VENETO	TV	ASSISTENZIALE	
34	PS/TV0081	ACRA - ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI	94007220265	VIA C.A. DALLA CHIESA, 2/B	31021	MOGLIANO VENETO	TV	EDUCATIVA- RICREATIVA	
35	PS/TV0098	ASSOCIAZIONE NOVARTBAROQUEENSEMBLE	2748910243	VIA DESE, 21	31023	RESANA	TV	CULTURALE	Obbligo a regolarizzare la gestione contabile relativa ai rimborsi spesa ai volontari come segnalato in apposito incontro.
36	PS/TV0141	ASSOCIAZIONE TEMA CULTURA	4155970264	VIA MUNICIPIO, 49	31100	TREVISO	TV	CULTURALE	
37	PS/TV0142	ASSOCIAZIONE PORTE APERTE	90015440267	VIA MATTEOTTI, 14/A	31033	CASTELFRANCO VENETO	TV	CULTURALE	
38	PS/TV0147	GRUPPO ANZIANI SANTA LUCIA DI PIAVE	91014780265	VIA FORESTO EST, 1/B	31025	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	EDUCATIVA- RICREATIVA	
39	PS/TV0148	A.GE. ASSOCIAZIONE GENITORI DI MOGLIANO VENETO	94067530264	VIA DON BOSCO 39	31021	MOGLIANO VENETO	TV	EDUCATIVA- RICREATIVA	
40	PS/TV0179	A.N.D.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIMAGRIRE INSIEME E NON SOLO ONLUS- SEZIONE DI ORSAGO	91036970266	PIAZZA OBERDAN, 1	31010	ORSAGO	TV	ASSISTENZIALE	
41	PS/TV0180	A.N.D.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIMAGRIRE INSIEME E NON SOLO ONLUS- SEZIONE DI VITTORIO VENETO	93017160263	VIA S. GOTTARDO, 91	31029	VITTORIO VENETO	TV	EDUCATIVA- RICREATIVA	
42	PS/TV0182	A.N.D.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIMAGRIRE INSIEME E NON SOLO ONLUS- SEZIONE DI	91036980265	VIA ZAMBONI 1	31015	CONEGLIANO	TV	EDUCATIVA- RICREATIVA	

Allegato B al Decreto n. 115 del 30/11/2016

pag. 4/6

		CONEGLIANO							
43	PS/TV0183	GRUPPO OLTRECAGNAN	94005050268	CENTRO CIVICO PIAZZA SAN PARISIO, 3	31100	TREVISO	TV	SPORTIVA	
44	PS/VE0014/002	CENTRO ITALIANO FEMMINILE - CIF COMUNALE DI S. M. AL TAGLIAMENTO	92022250275	PIAZZA ZANCANARO, 4	30028	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE	EDUCATIVA- RICREATIVA	
45	PS/VE0019/003	CIRCOLO NOI SAN MICHELE ARCANGELO- MARGHERA	94010790270	VIA G. CANTORE -18 MARGHERA	30175	VENEZIA	VE	EDUCATIVA- RICREATIVA	
46	PS/VE0094	ASSOCIAZIONE COMUNALE DI VOLONTARIATO ANZIANI E PENSIONATI	92018110277	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 7	30029	SANTO STINO DI LIVENZA	VE	EDUCATIVA- RICREATIVA	
47	PS/VE0125	COORDINAMENTO REGIONALE ANTEAS SERVIZI	90111340270	VIA FELISATI, 18	30172	VENEZIA- MESTRE	VE	CULTURALE	Trattasi di coordinamento composto da n. 6 Associazioni provinciali.
48	PS/VE0140	ASSOCIAZIONE BU SEN JUDO MEOLO	93007930279	VIA CA' TRON, 102	30020	MEOLO	VE	SPORTIVA	
49	PS/VE0142	ASSOCIAZIONE CIRCOLO DUE A	93023810273	VIA GUAIANE, 39/B	30020	NOVENTA DI PIAVE	VE	EDUCATIVA- RICREATIVA	
50	PS/VE0222	WAVES WOMANS ARTS ASSOCIATION VENICE	94064500278	CAMPO DELL CHIESA, 3 - SANT'ELENA	30100	VENEZIA	VE	CULTURALE	
51	PS/VE0236	ASSOCIAZIONE DAFNE - VENEZIA	90157390270	VIA ROVINE, 51/B	30010	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE	EDUCATIVA- RICREATIVA	
52	PS/VE0237	ASSOCIAZIONE FERVICREDO - FERITI E VITTIME DELLA CRIMINALITA' E DEL DOVERE ONLUS	90084420273	VIA BOTTENIGO 17 - MARGHERA	30100	VENEZIA	VE	ASSISTENZIALE	
53	PS/VE0240	ASSOCIAZIONE AMICI DEI GIARDINI STORICI DELLA RIVIERA DEL BRENTA	90040630270	VIA ETTORE TITO, 76	30031	DOLO	VE	CULTURALE	
54	PS/VI0041/019	CIRCOLO NOI CARLO COLA	90000660242	VIA TECCHIO, 7	36075	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	EDUCATIVA- RICREATIVA	
55	PS/VI0088	ASSOCIAZIONE GIRASOLE	3119850240	VIA S.M. KOLBE c/o STUDIO IMPROF 23	36016	THIENE	VI	EDUCATIVA- RICREATIVA	
56	PS/VI0108	AMICI PENSIONATI DI OSPEDALETTO	2347230241	VIA A. GIROTTO, 6	36100	VICENZA	VI	EDUCATIVA- RICREATIVA	
57	PS/VI0128	ASSOCIAZIONE L'ARCA	90007820245	VIA PADRE GIOVANNI SCHIAVO, 8	36075	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	EDUCATIVA- RICREATIVA	

Allegato B al Decreto n. 115 del 30/11/2016

pag. 5/6

58	PS/VI0139/013	ASSOCIAZIONE ANTEAS PENSIONATI TRISSINO	94007110243	VIA PALLADIO, 16	36070	TRISSINO	VI	EDUCATIVA- RICREATIVA	
59	PS/VI0163	UNISOLIDARIETA' - UNICREDIT VICENZA PER IL SOCIALE ONLUS	95083630244	VIA C. BATTISTI, 10	36100	VICENZA	VI	ASSISTENZIALE	
60	PS/VI0165	MOVIMENTO PER LA DIFESA DEL CITTADINO CONSUMATORE	2832930248	PIAZZALE GIUSTI 23	36100	VICENZA	VI	TUTELA DIGNITA' UMANA	
61	PS/VI0206	ASSOCIAZIONE IL VOLO	3510470242	VIA G. PUCCINI, 25/B	36100	VICENZA	VI	TUTELA DIGNITA' UMANA	
62	PS/VI0209	KOINONIA GIOVANNI BATTISTA - OASI DI CAMPARMO'	92011310247	CONTRADA CAMPARMO' 1	36030	VALLI DEL PASUBIO	VI	ASSISTENZIALE	Rispettare l'obbligo di reinvestire eventuali utili o avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali (non sono ammessi finanziamenti ad altri soggetti, nemmeno alla Federazione collegata, a maggior ragione se riguardano lavori di ristrutturazione).
63	PS/VI0255	ASSOCIAZIONE VICENZA IN CENTRO	95111200242	PIAZZA DEL CASTELLO, 12	36100	VICENZA	VI	CULTURALE	
64	PS/VR0075	ASSOCIAZIONE ANCESCAO ANZIANI LA QUERCIA	2230160232	VIA MAZZINI, 3	37051	BOVOLONE	VR	EDUCATIVA- RICREATIVA	
65	PS/VR0125	ASSOCIAZIONE SINTESI - CENTRO SOLIDARIETA' ANZIANI	93074380234	VIA MEFISTOFELE, 19	37131	VERONA	VR	EDUCATIVA- RICREATIVA	
66	PS/VR0132	ASSOCIAZIONE AMICI DI FONTANAFREDDA	93177370231	VIA FONTANAFREDDA, 769	37067	VALEGGIO SUL MINCIO	VR	EDUCATIVA- RICREATIVA	
67	PS/VR0133	ISTITUTO PER L'EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA' E ALLA FERTILITA' - INER VERONA	93029030231	VIA LOFFIA 1	37100	VERONA	VR	CULTURALE	
68	PS/VR0149	ADA - ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI - VERONA	93190580238	VIA GOLFINO, 10	37133	VERONA	VR	EDUCATIVA- RICREATIVA	
69	PS/VR0150	ASSOCIAZIONE SAN MARTINO IN CALLE	2986770234	VIALE ROMA, 3	37017	LAZISE	VR	ASSISTENZIALE	
70	PS/VR0151	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERZA ETA' CASTEL D'AZZANO	93051080237	VIA CASTELLO, 20	37060	CASTEL D'AZZANO	VR	EDUCATIVA- RICREATIVA	
71	PS/VR0152	GRUPPO CAMPIOL DI NOGARA	93099580230	VIA CAPPELLE, 20	37054	NOGARA	VR	EDUCATIVA- RICREATIVA	

Allegato B al Decreto n. 115 del 30/11/2016

pag. 6/6

72	PS/VR0188	ASSOCIAZIONE SAPIENTES	93121030238	VIA MEFISTOFENE, 19	37100	VERONA	VR	EDUCATIVA- RICREATIVA	
73	PS/VR0191	ASSOCIAZIONE ANCESCAO ANZIANI LAZISE	90012120235	CORSO CANGRANDE, 7/A	37017	LAZISE	VR	EDUCATIVA- RICREATIVA	
74	PS/VR0200	POLISPORTIVA GALM ONLUS	93008110236	VIA FATTORI, 13	37138	VERONA	VR	SPORTIVA	
75	PS/VR0223	ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA E DEI LAVORI ARTIGIANALI	93148030237	VIA DANTE, 7/C - BONFERRARO	37100	VERONA	VR	CULTURALE	
76	PS/VR0225	CIRCOLO SPORT E NATURA	93171069023	VIA VALMORA	37016	GARDA	VR	SPORTIVA	
77	PS/VR0226	ASSOCIAZIONE AQUILIA	93133670237	VIA A. PISANO, 27	37100	VERONA	VR	EDUCATIVA- RICREATIVA	



Allegato C al Decreto n. 115 del 30/11/2016 pag. 1/1

Cancellazioni dal Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale (LR 27/2001 art. 43)

N.	CODICE DI CLASSIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	PROVINCIA	MOTIVAZIONE
1	NZ/TV0022/024	CIRCOLO AUSER GRUPPO YOGA DI SEGUSINO	92010990262	VIALE ITALIA, 177	31040	SEGUSINO	TV	L'associazione con nota Prot. n. 299057 del 03.08.2016 ha comunicato la chiusura dell'attività.
2	PS/TV0168	ASSOCIAZIONE FEMMINILE COME LE GEMME	04219750264	VIA ROMA, 10	31010	FONTE	TV	Iscrizione scaduta il 26.04.2015. L'associazione non ha dato riscontro né alla richiesta di integrazioni di cui alla nota Prot. n. 288429 del 13.07.2015 né all'avviso di cancellazione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con nota Prot. n. 289042 del 27.07.2016.
3	PS/VI0132	ASSOCIAZIONE TUTTINBICI FIAB VICENZA	95030120240	VIA MAURISIO, 69	36100	VICENZA	VI	Iscrizione scaduta il 09.02.2015. L'associazione non ha dato riscontro né alla richiesta di integrazioni di cui alla nota Prot. n. 149204 del 09.04.2015 né all'avviso di cancellazione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con nota Prot. n. 289051 del 27.07.2016.



Allegato D al Decreto n. 115 del 30/11/2016 pag. 1/1

Non ammissioni al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale (LR 27/2001 art. 43)

N.	CODICE	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	PROVINCIA	MOTIVAZIONE
1	PS/NA0317	ASSOCIAZIONE TERADAMAR	93030250299	VIA AMOS BERNINI, 1	45100	ROVIGO	RO	L'associazione è priva dei requisiti necessari all'iscrizione: lo statuto non è in linea con la normativa di settore e la coincidenza degli organi sociali non garantisce l'alterità delle cariche sociali. Diniego di iscrizione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con nota Prot. n. 290677 del 28.7.2016.
2	PS/NA0336	E.N.D.A.S. TREVISO	94113790268	VIA G. VASARI 1	31100	TREVISO	TV	L'associazione è priva dei requisiti necessari all'iscrizione: non è dotata della necessaria autonomia, lo statuto non è in linea con la normativa di settore e prevede il sostegno economico alle proprie affiliate, l'attività svolta riveste carattere prettamente sportivo. Diniego di iscrizione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con nota Prot. 413963 del 25.10.2016.
3	PS/NA0337	ASSOCIAZIONE FA E DESFA.COM ONLUS	93034440290	VIA BEATA SUOR CHIARA BOSATTA 7/B	45025	FRATTA POLESINE	RO	L'associazione è priva dei requisiti necessari all'iscrizione: l'attività svolta consiste prevalentemente nella raccolta fondi destinata al sostegno economico di iniziative realizzate da soggetti giuridici non aventi diritto ai benefici previsti dalla L. 383/2000. Diniego di iscrizione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con nota Prot. 186267 del 12.05.2016.



Allegato E al Decreto n. 115 del 30/11/2016 pag. 1/1

Registro regionale delle associazioni di promozione sociale (LR 27/2001 art. 43)
 Circoli aderenti all'Associazione Auser Territoriale APS Verona – NZ/VR002 - scadenza 18.05.2017

N.	CODICE DI CLASSIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	COMUNE	MATERIA	PROVINCIA	SCADENZA
1	NZ/VR0002/001	CIRCOLO AUSER UNIVERSITA' ITINERANTE POPOLARE	93089310234	VIA F.LLI MORANDINI, 4	37121 - VERONA	CULTURALE	VR	18/05/2017
2	NZ/VR0002/002	CIRCOLO AUSER SAN MARTINO BUON ALBERGO	93127190234	VIA VENEZIA 2/A	37036 - SAN MARTINO BUON'ALBERGO	CULTURALE	VR	18/05/2017
3	NZ/VR0002/003	CIRCOLO AUSER DOSSOBUONO	93104120238	VIA EUROPA 28 - DOSSOBUONO	37069 - VILLAFRANCA DI VERONA	CULTURALE	VR	18/05/2017
4	NZ/VR0002/006	CIRCOLO AUSER AGENFI GENITORI E FIGLI	92011370233	VIA CADENE	37031 - ILLASI	CULTURALE	VR	12/11/2017
5	NZ/VR0002/007	CIRCOLO AUSER CULTURALE RICREATIVO GENTE COMUNE	91009130237	VIA 24 MAGGIO, 8/10	37045 - LEGNAGO	CULTURALE	VR	18/05/2017
6	NZ/VR0002/008	CIRCOLO AUSER ANZIANI COLOGNOLESI	92019360236	VIA MONTANARA, 36	37030 - COLOGNOLA AI COLLI	CULTURALE	VR	28/01/2017
7	NZ/VR0002/009	CIRCOLO AUSER ECOGIOCHI E ANIMAZIONE	93200890239	VIA FRATELLI MORANDINI, 4	37121 - VERONA	CULTURALE	VR	28/01/2017
8	NZ/VR0002/011	CIRCOLO AUSER ARCOBALENO DI CASALEONE	91017440230	VIA MAZZINI 3	37052 - CASALEONE	EDUCATIVA- RICREATIVA	VR	16/04/2019
9	NZ/VR0002/012	CIRCOLO AUSER DI SOCIALIZZAZIONE QUINZANO	93241630230	PIAZZA RIGHETTI, 2	37121 - VERONA	CULTURALE	VR	24/11/2017
10	NZ/VR0002/013	CIRCOLO AUSER LORENZO MASSARI	93240820238	VIA RIMALDO, 9/A	37069 - VILLAFRANCA DI VERONA	CULTURALE	VR	24/11/2017

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PROMOZIONE TURISTICA

(Codice interno: 337619)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PROMOZIONE TURISTICA n. 43 del 28 novembre 2016

Affidamento diretto e impegno di spesa per il servizio di esposizione di immagini della Pedemontana Veneta sugli impianti autostradali Touring . Progetto di Eccellenza "Valorizzazione e Promozione integrata della Pedemontana Veneta". Iniziative di promozione dell'offerta turistica integrata sulla cartellonistica stradale. Articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. DD.G.R. n. 2428 del 14 ottobre 2010 e n. 1825 dell'8 novembre 2011. CIG: ZDE1BC34C1.

*[Turismo]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento viene assegnato, tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, alla Società "Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A.", il servizio di esposizione di immagini della Pedemontana Veneta sugli impianti autostradali Touring nell'ambito delle iniziative di promozione delle risorse turistiche della Pedemontana veneta. Impegno di spesa ed imputazione dell'obbligazione sulla base dell'esigibilità mediante istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato. Importo impegnato: Euro 24.400,00. Documentazione agli atti: nota della Società "Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A." del 26/10/2016 (Prot. R.V. n. 416790 del 26/10/2016).

Il Direttore

PREMESSO che l'articolo 1, comma 1228 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato dall'articolo 18 della legge 18 giugno 2009 n. 69, prevede la possibilità per la Presidenza del Consiglio dei Ministri di stipulare appositi protocolli di intesa con le Regioni e con gli Enti Locali per le finalità di sviluppo del settore turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale;

PREMESSO che il medesimo articolo 1 comma 1228 della legge n. 296/2006 prevede la possibilità di cofinanziare iniziative e progetti per le finalità di cui sopra attraverso la sottoscrizione di Accordi di Programma con le Regioni territorialmente interessate;

PREMESSO che il protocollo d'intesa, sottoscritto in data 24 giugno 2010 dal Ministro per il Turismo e dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, individua le procedure per la elaborazione dei progetti di eccellenza e stabilisce che il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo provveda al cofinanziamento dei medesimi attraverso accordi di programma con le Regioni;

PREMESSO che con provvedimento n. 2428 del 14 ottobre 2010 la Giunta regionale ha approvato il Progetto di eccellenza "Valorizzazione e promozione integrata della Pedemontana veneta - progetto di qualificazione del territorio delle Prealpi venete per lo sviluppo delle attività turistiche, delle tradizioni storiche, culturali e delle produzioni tipiche ed artigianali", finalizzato allo sviluppo e alla promozione dell'area compresa tra le montagne e la pianura delle province di Treviso, Vicenza e Verona;

PREMESSO che con il provvedimento n. 1825 dell'8 novembre 2011 la Giunta regionale ha approvato gli schemi dell'Accordo di Programma, della scheda di monitoraggio e del piano esecutivo del Progetto di eccellenza "Valorizzazione e promozione integrata della Pedemontana Veneta", che sono stati regolarmente sottoscritti in data 12 gennaio 2012 ed integrati in data 23 febbraio 2012;

PREMESSO che con Decreto del Dipartimento per lo Sviluppo e la competitività del turismo, datato 28 febbraio 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto l'impegno di spesa di Euro 1.720.863,90, quale cofinanziamento statale del progetto di cui al citato Accordo di Programma;

PREMESSO che il piano esecutivo del Progetto di eccellenza "Valorizzazione e promozione integrata della Pedemontana Veneta" ripartisce le attività da realizzare in linee di intervento ed azioni e che, nel dettaglio, la linea di intervento n. 2 "Promozione della Pedemontana", azione n. 1 "Promozione e comunicazione del territorio pedemontano", prevede la realizzazione di interventi di comunicazione atti a promuovere il territorio della Pedemontana veneta;

CONSIDERATO che lungo la rete autostradale veneta sono collocati i cartelloni pubblicitari con immagine della Pedemontana Veneta realizzati in esecuzione del contratto n. 29076/13, sottoscritto con la Società "Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A.", concessionaria unica degli impianti Touring autostradali, la cui scadenza è avvenuta in data 11 ottobre 2016 e che, pertanto, occorre provvedere al rinnovo del contratto di affitto dei relativi spazi;

CONSIDERATO che l'avvio delle procedure per il rinnovo necessitano di nuove immagini in corso di acquisizione e che nel frattempo risulta altresì necessario dare continuità a quanto già presente lungo la rete autostradale, e che a questo riguardo la società "Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A." ha comunicato con nota del 26/10/2016 (Prot. R.V. n. 416790 del 26/10/2016) la possibilità, fino a tutto il corrente esercizio, di mantenere gli attuali impianti riportanti le immagini della Pedemontana veneta per un importo complessivo pari ad Euro 24.400,00, e che tale costo è da ritenersi proporzionalmente inferiore a quello standard pattuito con il contratto sopra richiamato;

CONSIDERATO che la collocazione di immagine turistiche dell'area della Pedemontana veneta lungo la rete autostradale veneta percorsa da milioni di turisti rappresenta una notevole opportunità di promozione delle destinazioni turistiche dell'area oggetto di valorizzazione;

DATO ATTO che la fornitura di tale servizio, inferiore all'importo di Euro 40.000,00 può essere aggiudicata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, e in particolare che ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 63, comma 2, del D.lgs n. 50/2016, in quanto, nelle fattispecie considerate, sussistono le ragioni per cui il contratto di affidamento diretto possa essere assegnato unicamente e in esclusiva ad un operatore economico determinato, mediante procedura negoziata, direttamente appunto con la Società "Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A." in qualità di unico gestore della cartellonistica autostradale di riferimento;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti dal presente atto, pari complessivamente ad Euro 24.400,00, è esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2016;

VERIFICATO che l'attività di cui al presente provvedimento è finanziata da risorse statali a destinazione vincolata ai sensi dell'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., la cui copertura finanziaria è assicurata dall'accertamento in entrata già disposto, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 118/11 e s.m.i., e Allegato 4/2 paragrafo 3.6, sul capitolo 100625 "Assegnazione statale per la realizzazione di progetti per lo sviluppo e la promozione del settore turistico" (Accertamento n. 2588/16); il suddetto accertamento è stato registrato con atto del Dirigente della Direzione Turismo prot. n. 412909 del 25/10/2016;

RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti per procedere, a favore della Società "Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A.", all'assunzione dell'impegno di spesa per complessivi Euro 24.400,00 sul capitolo 101867 "Azioni regionali per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico" del bilancio di previsione 2016-2018;

DATO ATTO che la spesa di Euro 24.400,00 concernente la tipologia "pubblicità", di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non è soggetta alle limitazioni della L.R. 1/2011, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) della L.R. n. 33/2002 in quanto afferente a fondi statali;

RITENUTO che, in relazione a quanto esposto con il presente Decreto, si provvede al conseguimento degli obiettivi di evidenziazione del prodotto turistico integrato riferito al progetto di eccellenza turistica "Valorizzazione e promozione integrata della Pedemontana Veneta";

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE";

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"» ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la Legge Regionale 24 febbraio 2016, n. 8 con oggetto "Bilancio di previsione 2016-2018";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1103 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 47 del 14/10/2016 "Conferimento delle deleghe al Direttore dell'Unità Organizzativa Promozione Turistica. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54. Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1"

decreta

1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2), lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 alla Società "Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A." (C.F. 12710340154 / P.I. 03643630282), il servizio di esposizione di immagini della Pedemontana Veneta sugli impianti autostradali Touring, fino al 31/12/2016, per un importo complessivo di Euro 24.400,00;
3. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, a favore della Società "Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A." (C.F./P.I. 03643630282), la somma complessiva di Euro 24.440,00 (IVA e ogni altro onere inclusi), sul capitolo n. 101867 "Azioni regionali per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico" Art. 007 - V livello del P.d.C. U.1.03.02.02.004 - Codice SIOPE 1.03.01.1364 - del bilancio di previsione 2016-2018, a valere sull'esercizio finanziario 2016, così come da registrazioni contabili di cui agli allegati tecnici T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione di spesa di cui al punto 3) è assicurata, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 118/11 e s.m.i., e Allegato 4/2 paragrafo 3.6, dall'accertamento in entrata n. 2588/16 a valere sul capitolo 100625 "Assegnazione statale per la realizzazione di progetti per lo sviluppo e la promozione del settore turistico" relativo ad assegnazioni vincolate per le quali sono già state introitate le corrispondenti somme (bolletta di riscossione n. 21836/16);
5. di disporre che la liquidazione di spesa, nel limite massimo di Euro 24.400,00 (IVA e ogni altro onere inclusi) a favore del soggetto beneficiario di cui al punto 3), avvenga successivamente alla regolare conclusione dei servizi richiesti, previa presentazione di regolare fattura da far pervenire alla Unità Organizzativa Promozione Turistica entro il 31 gennaio 2017;
6. di dare atto che trattasi di spesa di natura commerciale;
7. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi dell'art. 56, comma 1 e 2 del D. Lgs 118/2011;
8. di dare atto che il pagamento della somma suindicata è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. di dare atto che la spesa di Euro 24.400,00, concernente la tipologia "pubblicità", di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
11. di notificare il presente provvedimento alla Società "Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A." - PEC: ccjolly@legalmail.it;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Claudio De Donatis

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

(Codice interno: 337618)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 511 del 28 dicembre 2016

Istituti Tecnici Superiori del Veneto. Triennio di pianificazione 2013-2015. Contributo regionale per lo svolgimento dei corsi di Tecnico Superiore per il II Biennio 2014-2016. Liquidazione del saldo. (D.P.C.M. 25/01/2008 - D.I. 07/09/2011 - D.I. 07/02/2013).

[Formazione professionale e lavoro]

<p>Note per la trasparenza:</p> <p>Viene liquidato, a favore degli Istituti di istruzione secondaria superiore, enti di riferimento di ciascun ITS, il saldo (50%) del contributo regionale per lo svolgimento dei corsi di Tecnico Superiore per il II Biennio 2014-2016, pari ad Euro 233.891,82, già impegnato con DDR Istruzione n. 412 del 29/12/2014.</p>

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di liquidare la spesa relativa all'obbligazione esigibile e perfezionata nel 2016 di Euro 233.891,82, che non costituisce debito commerciale, a favore degli Istituti di istruzione secondaria superiore, enti di riferimento di ciascun ITS, ripartita come segue:

Fondazione ITS	Istituto di istruzione secondaria superiore Ente di riferimento dell'ITS	C.F.	Contributo regionale (saldo 50%) (Euro)
RED - Area tecnologica dell'efficienza energetica - Risparmio Energetico e Nuove Tecnologie in Bioedilizia di Padova	ITS per geometri "Belzoni Boaga" Via S. Speroni, 39/41 Padova	80012080281	46.778,37
LAST - Area tecnologica della Mobilità Sostenibile - Logistica e Sistemi e Servizi Innovativi per la Mobilità di Persone e Merci di Verona	IPSIA "G. Giorgi" Via Rismondo, 10 Verona	80013100237	31.185,57
Nuove tecnologie per il made in Italy Comparto agroalimentare e vitivinicolo di Conegliano (TV)	ISSS "G.B. Cerletti" Via XXVIII Aprile, 20 Conegliano (TV)	91022540263	15.592,79
Nuove tecnologie per il Made in Italy Comparto Meccatronico di Vicenza	ITIS "A. Rossi" Via Legione Gallieno n. 52 Vicenza	80016030241	46.778,37
COSMO - Nuove tecnologie per il Made in Italy - Comparto Moda Calzatura	IIS "E. Usuelli Ruzza" Via Sanmicheli, 8 Padova	80014600284	62.371,15
ITS per il Turismo di Jesolo	IPSSARCT "E. Cornaro" Viale M. L. King, 5 Jesolo (VE)	93023530277	31.185,57
Totale			233.891,82

sul capitolo di spesa n. 100895 del bilancio regionale 2016-2018 ad oggetto "Azioni in materia di attività formative integrate - Trasferimenti correnti", art. 001 - "Trasferimenti correnti a amministrazioni centrali", codice SIOPE n. 1.05.03.1550

"Trasferimenti correnti ad altri Enti delle Amministrazioni locali", (codice piano dei conti finanziario "Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche": U 1.04.01.01.002.);

3. di procedere alla liquidazione di Euro 233.891,82, a titolo di saldo del contributo regionale a favore degli Istituti di istruzione secondaria superiore, enti di riferimento di ciascun ITS, a valere sull'obbligazione assunta con DDR n. 412 del 29/12/2014 il cui impegno di spesa n. 6194/2016 è stato oggetto di reimputazione per gli effetti del riaccertamento straordinario dei residui di cui agli anni 2014 e 2015;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata, scade nel corrente esercizio e, ai sensi dell'art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui alla tabella esposta in premessa;
6. di comunicare ai soggetti beneficiari del contributo il presente provvedimento ai sensi dell'art. 56, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 337600)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 2 del 09 gennaio 2017

Piano annuale formazione iniziale A.F. 2016-2017 a finanziamento comunitario. Interventi di terzo anno nella sezione servizi del benessere. Progetto cod. 131-1-1403-2016 Associazione Lepido Rocco; subentro a seguito rinuncia dell'Organismo di Formazione Impresa Sociale Accademia la Parigina Srl (C.F.: 01863370266), ora A.F.L. Accademia Formazione Lavoro s.r.l. Autorizzazione realizzazione in deroga per sottnumero.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento prende atto della realizzazione in deroga per sottnumero dell'OdF Associazione Lepido Rocco nella erogazione di un intervento per subentro, in modo da garantire agli allievi il regolare svolgimento dell'anno formativo e la conclusione del percorso triennale.

Il Direttore

(*omissis*)

decreta

1. di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;
2. di prendere atto che al corso di FI/Q3T per "Operatore del benessere: indirizzo acconciatura" progetto 131-1-1403-2016, avviato in data 26 ottobre 2016 per subentro a precedente OdF, ha, alla scadenza del 1°quarto monte ore, numero 10 allievi avviati e formati;
3. di autorizzare la deroga per sottnumero portando a termine la conclusione del corso considerata le specifica situazione verificatasi per situazioni non imputabili all' OdF subentrato;
4. di non riconoscere il contributo pubblico allievo;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 337601)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 3 del 09 gennaio 2017

Piano Annuale Formazione Iniziale a finanziamento regionale e nazionale. A.F. 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Intervento di primo anno cod. 1013-1-679-2016 Organismo di Formazione ESEV/CPT codice ente1013. Mancato raggiungimento numero minimo allievi entro primo quarto del monte ore. Revoca contributo. Riconoscimento regionale attività ex art. 19 L.R. 10/1990.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento revoca il finanziamento all' intervento di primo anno cod. 1013-1-679-2016 nell'ambito di percorsi triennali di istruzione e formazione nella sezione edilizia, da realizzare nell'anno formativo 2016-2017 e presentato in adesione all'avviso approvato con DGR 679/2016. Il corso è autorizzato a proseguire a riconoscimento regionale ex art. 19 L.R. 10/1990.
--

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. Di revocare al Centro Paritetico per la Formazione la Sicurezza ed i Servizi al Lavoro di Verona ESEV-CPT cod. ente 1013 il contributo di Euro 67.905,00 concesso con Decreto Dirigenziale n. 93 del 02 agosto 2016 per la realizzazione del corso per "Operatore edile " cod 1013 -1-679-2016-1 per mancato raggiungimento del numero minimo allievi previsto dalla Direttiva Allegato B alla DGR 679/2016, punto 6.a;
3. Di autorizzare la prosecuzione del corso cod 1013 -1-679-2016-1 relativo ad un intervento di primo anno per "Operatore edile" - Percorsi triennali di istruzione e formazione e concedere il riconoscimento ex art. 19 L.R. 10/1990 senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale;
4. di confermare in capo all' OdF gli obblighi amministrativi e didattici necessari per il riconoscimento del corso ex art. 19 L.R. 10/1990, compresa la tenuta del Registro on Line;
5. di non ammettere al finanziamento la realizzazione del secondo e terzo anno per "operatore edile" in prosecuzione dell' intervento oggetto della presente revoca finanziaria nelle prossime annualità formative 2017/18 e 2018/19 anche in presenza di raggiungimento del numero minimo;
6. di disimpegnare con successivo provvedimento l' importo di Euro 67.905,00;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
8. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Massimo Marzano Bernardi

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

(Codice interno: 337602)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 2 del 09 gennaio 2017

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Verona. Autorizzazione all'attribuzione, per l'anno 2016, del Premio incentivante da erogare al personale dipendente a seguito di accordo sindacale tra RSU aziendali ed Amministrazione (Deliberazione di Giunta regionale n. 233 del 3 marzo 2015).*[Enti locali]***Note per la trasparenza:**

Con il presente decreto si autorizza l'ATER di Verona ad attribuire, per l'anno 2016, il premio incentivante da riconoscere al personale dipendente dell'Azienda.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - nota dell'ATER di Verona del 07/12/2016, n. prot. 18822, trasmessa a mezzo PEC in data 09/12/2016, protocollo regionale n. 481386; - nota dell'ATER di Verona a firma del Revisore Unico del 22/12/2016 prot. n. 19580 trasmessa a mezzo PEC in data 23/12/2016 protocollo regionale n. 507130; - deliberazione di Giunta n. 233 del 03/03/2015.

Il Direttore

PREMESSO che con nota del 07/12/2016, n. prot. 18822, trasmessa a mezzo PEC in data 09/12/2016, protocollo regionale n. 481386 l'ATER di Verona ha inviato l'accordo sottoscritto in data 07/12/2016 tra Azienda e R.S.U. aziendali, approvato dal Commissario Straordinario con determinazione n. 1/16423, che prevede l'erogazione di un Premio incentivante da erogare al personale dipendente per l'anno 2016;

che l'importo del fondo viene quantificato in euro 89.000,00 pari a quello determinato per l'annualità precedente e che sarà riconosciuto in base alla presenza in servizio, al livello funzionale e al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti dall'accordo succitato;

ATTESO che il Revisore Unico dell'ATER di Verona, con dichiarazione del 22/12/2016, prot. n. 19580, trasmessa a mezzo PEC in data 23/12/2016, protocollo regionale n. 507130, ha attestato che l'ammontare del Premio incentivante per l'anno 2016 non produrrà variazioni di spesa per il personale aziendale tenuto conto dei rinnovi contrattuali nonché degli automatismi retributivi contrattualmente previsti in osservanza a quanto disposto con nota del Direttore del Dipartimento LL.PP., Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A. prot. n. 4373/2015;

PRECISATO che la Giunta regionale, con deliberazione n. 233 del 3 marzo 2015 ha stabilito che, in tutti i casi ove non sia previsto un aumento di spesa, venga demandato ai Direttori di Area o Dipartimento, a cui fanno riferimento del Strutture regionali cui compete la vigilanza sugli Enti, Aziende e Agenzie regionali di provvedere ad autorizzare, tra l'altro, ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli Enti, sempre nell'ottica precipua di un contenimento generale della spesa;

decreta

1. di autorizzare l'ATER di Verona ad erogare al personale dipendente dell'Azienda, per l'anno 2016, un Premio incentivante diversamente parametrato in base alla presenza in servizio, al livello funzionale ed al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti dall'accordo sindacale tra RSU aziendali ed Amministrazione e quantificato complessivamente in euro 89.000,00;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 337603)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 3 del 09 gennaio 2017

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Venezia. Autorizzazione al passaggio da 7° livello a 8° livello di una unità lavorativa per la copertura del Servizio Affari Generali Contratti ed Appalti (Deliberazione di Giunta regionale n. 233 del 3 marzo 2015).*[Enti locali]*

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si autorizza il Commissario Straordinario dell'ATER di Venezia all'assunzione di un provvedimento indifferibile ed urgente, rivolto a salvaguardare l'integrità professionale dell'Azienda per l'attribuzione del passaggio da 7° livello a 8° livello di una unità lavorativa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - nota dell'ATER di Venezia del 17/10/2016, n. prot. 29642, trasmessa a mezzo PEC in data 18/10/2016, protocollo regionale n. 399871 e allegata dichiarazione del Revisore Unico n. prot. 29641 del 17/10/2016; - nota dell'ATER di Venezia del 02/12/2016, n. prot. 34376, trasmessa a mezzo PEC in data 05/12/2016, protocollo regionale n. 473747; - nota dell'ATER di Venezia del 29/12/2016, n. prot. 36182, trasmessa a mezzo PEC protocollo regionale 527844/2016; - deliberazione di Giunta regionale n. 233 del 03/03/2015.

Il Direttore

PREMESSO che con nota del 17 ottobre 2016, n. prot. 29642, trasmessa a mezzo PEC in data 18/10/2016, protocollo regionale n. 399871, integrata con successiva nota del 2 dicembre 2016 prot. 34376, trasmessa a mezzo PEC in data 05/12/2016 protocollo regionale n. 473747, il Commissario Straordinario dell'ATER di Venezia ha chiesto l'autorizzazione all'attribuzione del passaggio da 7° livello a 8° livello di una unità lavorativa per la copertura del Servizio Affari Generali Contratti ed Appalti allo stato vacante;

che con nota del 29 dicembre 2016, n. prot. 36182, trasmessa a mezzo PEC in pari data, protocollo regionale n. 527844, l'ATER di Venezia ha comunicato di voler procedere all'attribuzione del passaggio da 7° livello a 8° livello mediante selezione interna, per titoli ed esami, aperta a tutti i 7° livelli, parametro "A" e "B" presenti in Azienda alla data di pubblicazione del bando di selezione;

ATTESO che il Revisore Unico dell'ATER di Venezia con dichiarazione del 17/10/2016, n. prot. 29641 trasmessa a mezzo PEC ed allegata alla succitata nota aziendale n. prot. 29642/2016 ha attestato che il passaggio di livello richiesto non comporta aumenti del costo del personale rispetto all'anno 2015 tenuto conto anche dei rinnovi contrattuali e degli automatismi retributivi contrattualmente previsti nell'anno 2016;

CONSIDERATO che l'assunzione di tale provvedimento attiene alla piena ed esclusiva responsabilità del Commissario aziendale;

PRECISATO che la Giunta regionale, con deliberazione n. 233 del 3 marzo 2015 ha stabilito che, in tutti i casi ove non sia previsto un aumento di spesa, venga demandato ai Direttori di Area o Dipartimento, a cui fanno riferimento del Strutture regionali cui compete la vigilanza sugli Enti, Aziende e Agenzie regionali di provvedere ad autorizzare, tra l'altro, ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli Enti, sempre nell'ottica precipua di un contenimento generale della spesa;

decreta

1. di autorizzare il Commissario straordinario dell'ATER di Venezia, per le motivazioni indicate in premessa, ad assumere un provvedimento indifferibile ed urgente, rivolto a salvaguardare l'integrità professionale dell'Azienda, consistente nell'attribuzione del passaggio da 7° ad 8° livello ad una unità lavorativa per la copertura del Servizio Affari Generali Contratti ed Appalti, allo stato vacante, da individuare tramite selezione interna tra il personale attualmente inquadrato nel 7° livello, parametro "A" e "B";
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 337731)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 4 del 10 gennaio 2017

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Verona. Autorizzazione al passaggio da 8° livello a Quadro del Responsabile dell'Area Affari generali e Gestione del personale (Deliberazione di Giunta regionale n. 233 del 3 marzo 2015).*[Enti locali]*

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si autorizza il Commissario Straordinario dell'ATER di Verona all'assunzione di un provvedimento indifferibile ed urgente, volto a salvaguardare l'integrità professionale dell'Azienda, per il passaggio da 8° livello a Quadro del Responsabile dell'Area Affari generali e Gestione del personale.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - nota dell'ATER di Verona dell'11/07/2016, n. prot. 9403, trasmessa a mezzo PEC in data 12/07/2016, protocollo regionale n. 269050; - nota dell'ATER di Verona a firma del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'11/07/2016, n. prot. 9404, trasmessa a mezzo PEC in data 12/07/2016, protocollo regionale n. 269155; - nota dell'Unità Organizzativa Edilizia del 18/07/2016, n. prot. 276994; - nota dell'ATER di Verona del 22/07/2016, trasmessa a mezzo PEC in pari data, protocollo regionale n. 283719; - nota dell'ATER di Verona del 22/12/2016, n. prot. 19577, trasmessa a mezzo PEC in data 23/12/2016, protocollo regionale n. 507993; - delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Verona n. 3/16146 del 26/02/2015; - deliberazioni di Giunta regionale n. 233 del 03/03/2015 e n. 1944 del 06/12/2016.

Il Direttore

PREMESSO che con nota dell'11 luglio 2016, n. prot. 9403, trasmessa a mezzo PEC in data 12 luglio 2016, protocollo regionale n. 269050, l'ATER di Verona ha richiesto l'autorizzazione ad attribuire il passaggio da 8° livello a Quadro alla dott.ssa Lina Ferrari che attualmente svolge funzioni di Responsabile di Area, gestendo e coordinando l'Ufficio Legale e l'Ufficio Inquilinato e Autogestione;

che con successiva integrazione del 22/12/2016, n. prot. 19577, trasmessa a mezzo PEC in data 23/12/2016, protocollo regionale n. 507993, il Dirigente incaricato dell'ATER di Verona ha precisato che alla suindicata dipendente, oltre alle mansioni attualmente svolte, verranno attribuite quelle relative all'Ufficio Personale, che verrà collocato all'interno dell'Area di competenza con compiti di gestione, sovrintendenza, coordinamento e controllo di unità organizzative e attività di primaria importanza appartenenti a settori aziendali diversificati;

ATTESO che la dott.ssa Lina Ferrari ricopre l'incarico di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza Aziendale, giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 3/16146 del 26 febbraio 2015.

che il passaggio di livello del dipendente da 8° livello a Quadro si palesa adeguato per l'attribuzione di compiti di gestione, sovrintendenza, coordinamento e controllo di unità organizzative e attività di primaria importanza appartenenti a settori aziendali diversificati, attesa la vacanza di un posto di Quadro in dotazione organica aziendale;

che il Collegio dei Revisori dei Conti dell'ATER di Verona, con dichiarazione dell'11 luglio 2016, n. prot. 9404, trasmessa a mezzo PEC in data 12 luglio 2016, protocollo regionale n. 269155, ha attestato che il passaggio di livello da 8° a Quadro della dott.ssa Lina Ferrari non comporta nessun aumento di spesa per il personale aziendale rispetto all'anno precedente;

che il Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia, con nota del 18 luglio 2016, n. prot. 276994, ha richiesto all'Azienda il dettaglio della riduzione delle spese per il personale aziendale, tenuto conto del maggior costo che l'Azienda andrà a sopportare per la variazione di livello della dipendente in oggetto;

che l'ATER di Verona, con nota del 22 luglio 2016, n. prot. 10374, trasmessa a mezzo PEC in pari data, protocollo regionale n. 283719, ha precisato che l'Azienda andrà a sostenere un aumento di spesa rispetto all'anno precedente pari ad Euro 4.285,15, per il personale aziendale, tenuto conto degli automatismi retributivi e degli oneri previdenziali; tuttavia il maggior costo risulta interamente coperto dal risparmio di spesa per la quiescenza anticipata di un dipendente, livello Quadro, pari ad Euro 12.076,00, comprensivo degli oneri previdenziali;

CONSIDERATO che l'assunzione di tale provvedimento attiene alla piena ed esclusiva responsabilità del Commissario Aziendale;

PRECISATO che la Giunta regionale, con deliberazione n. 233 del 03 marzo 2015, in tutti i casi ove non sia previsto un aumento di spesa, ha stabilito che venga demandato ai Direttori di Area o Dipartimento a cui fanno riferimento le Strutture regionali cui compete la vigilanza sugli Enti, Aziende ed Agenzie regionali, di provvedere ad autorizzare, tra l'altro, ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli Enti, sempre nell'ottica precipua di un contenimento generale della spesa;

decreta

1. di autorizzare il Commissario straordinario dell'ATER di Verona, per le motivazioni indicate in premessa, ad assumere un provvedimento indifferibile ed urgente, rivolto a salvaguardare l'integrità professionale dell'Azienda, consistente nell'attribuzione del passaggio da 8° livello a Quadro della Dott.ssa Lina Ferrari;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 337732)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 5 del 10 gennaio 2017

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Verona. Autorizzazione all'attribuzione del passaggio da 6° livello a 7° livello a dipendente collocata in staff diretta alla Direzione Generale (Deliberazione di Giunta regionale n. 233 del 3 marzo 2015).*[Enti locali]***Note per la trasparenza:**

Con il presente decreto si autorizza il Commissario Straordinario dell'ATER di Verona ad assumere un provvedimento indifferibile ed urgente rivolto a salvaguardare l'integrità professionale dell'Azienda per l'attribuzione del passaggio da 6° livello a 7° livello di una unità lavorativa in considerazione del mutamento delle mansioni che verranno attribuite al medesimo dipendente nonchè alla vacanza di un posto di 7° livello in dotazione organica aziendale.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - nota dell'ATER di Verona dell'11/07/2016, n. prot. 9401, trasmessa a mezzo PEC in data 12/07/2016, protocollo regionale n. 269021; - nota dell'ATER di Verona a firma del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'11/07/2016, n. prot. 9404, trasmessa a mezzo PEC in data 12/07/2016, protocollo regionale n. 269155; - nota dell'Unità Organizzativa Edilizia del 18/07/2016, n. prot. 276994; - nota dell'ATER di Verona del 22/07/2016, n. prot. 10374, trasmessa a mezzo PEC in pari data, protocollo regionale n. 283719; - nota dell'ATER di Verona del 22/12/2016, n. prot. 19577, trasmessa a mezzo PEC in data 23/12/2016, protocollo regionale n. 507993; - deliberazioni di Giunta regionale n. 233 del 03/03/2015 e n. 1944 del 06/12/2016.

Il Direttore

PREMESSO che con nota dell'11 luglio 2016, n. prot. 9401, trasmessa a mezzo PEC in data 12 luglio 2016, protocollo regionale n. 269021, l'ATER di Verona, ha richiesto l'autorizzazione ad attribuire il passaggio da 6° livello a 7° livello alla rag. Claudia Menegazzi, attualmente collocata in posizione di staff diretta alla Direzione Generale;

che con successiva integrazione del 22/12/2016, n. prot. 19577, trasmessa a mezzo PEC in data 23/12/2016, protocollo regionale n. 507993, il Dirigente incaricato dell'ATER di Verona ha precisato che la suindicata dipendente, attualmente responsabile della Gestione Documentale con mansioni di Ufficio Protocollo, assumerà l'incarico di Responsabile dell'Ufficio "Protocollo, Messi e Centralino", risultante dall'accorpamento di n. 2 Uffici - "Protocollo e Messi" e "Centralino";

ATTESO che il passaggio di livello del dipendente da 6° a 7° si palesa adeguato alle quotidiane funzioni aziendali in comparti strategici relativi alle materie di competenza attesa la vacanza di un posto di 7° livello nella dotazione organica aziendale e precisamente nell'Area Affari Generali/staff di Direzione;

che il Collegio dei Revisori dei Conti dell'ATER di Verona, con dichiarazione dell'11 luglio 2016, n. prot. 9404, trasmessa a mezzo PEC in data 12 luglio 2016, protocollo regionale n. 269155, ha attestato che il passaggio da 6° livello a 7° della rag. Claudia Menegazzi non comporta nessun aumento di spesa per il personale aziendale rispetto all'anno precedente;

che il Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia, con nota del 18 luglio 2016, n. prot. 276994, ha richiesto all'Azienda il dettaglio della riduzione delle spese per il personale aziendale, tenuto conto del maggior costo che l'Azienda andrà a sopportare per la variazione di livello della dipendente in oggetto;

che l'ATER di Verona, con nota del 22 luglio 2016, n. prot. 10374, trasmessa a mezzo PEC in pari data, protocollo regionale n. 283719, ha precisato che l'Azienda andrà a sostenere un aumento di spesa rispetto all'anno precedente pari ad Euro 4.285,15, per il personale aziendale, tenuto conto degli automatismi retributivi e degli oneri previdenziali; tuttavia il maggior costo risulta interamente coperto dal risparmio di spesa per la quiescenza anticipata di un dipendente, livello Quadro, pari ad Euro 12.076,00, comprensivo degli oneri previdenziali;

CONSIDERATO che l'assunzione di tale provvedimento attiene alla piena ed esclusiva responsabilità del Commissario Aziendale;

PRECISATO che la Giunta regionale, con deliberazione n. 233 del 03 marzo 2015, in tutti i casi ove non sia previsto un aumento di spesa, ha stabilito che venga demandato ai Direttori di Area o Dipartimento a cui fanno riferimento le Strutture regionali cui compete la vigilanza sugli Enti, Aziende ed Agenzie regionali, di provvedere ad autorizzare, tra l'altro, ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli Enti, sempre nell'ottica precipua di un contenimento generale della spesa;

decreta

1. di autorizzare il Commissario straordinario dell'ATER di Verona, per le motivazioni indicate in premessa, ad assumere un provvedimento indifferibile ed urgente, rivolto a salvaguardare l'integrità professionale dell'Azienda, consistente nell'attribuzione del passaggio da 6° livello a 7° livello alla rag. Claudia Menegazzi;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 337733)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 6 del 10 gennaio 2017

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Venezia. Autorizzazione all'attribuzione, per l'anno 2016, del Premio di Risultato da erogare al personale dipendente dell'Azienda a seguito di approvazione dell'accordo di secondo livello tra Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.), Rappresentanze Sindacali Territoriali ed Amministrazione (Deliberazione di Giunta regionale n. 233 del 3 marzo 2015).

*[Enti locali]***Note per la trasparenza:**

Con il presente decreto si autorizza l'ATER di Venezia ad attribuire, per l'anno 2016, un Premio di Risultato da riconoscere al personale dipendente dell'Azienda a seguito di accordo sottoscritto con le RSU e le OO.SS.TT..

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - nota dell'ATER di Venezia del 22/12/2016, n. prot. 35913, trasmessa a mezzo PEC in data 23/12/2016, protocollo regionale n. 507193; - attestazione a firma del Revisore Unico del 02/01/2017 allegata alla nota dell'ATER di Venezia prot. n. 197 del 02/01/2017, trasmessa a mezzo PEC in data 03/01/2017 protocollo regionale n. 1638; - deliberazioni di Giunta n. 233 del 03/03/2015 e n. 1944 del 06/12/2016.

Il Direttore

PREMESSO che con nota del 22/12/2016, n. prot. 35913, trasmessa a mezzo PEC in data 23/12/2016, protocollo regionale n. 507193 il Commissario Straordinario dell'ATER di Venezia ha chiesto l'autorizzazione preventiva per l'attribuzione del Premio di Risultato da riconoscere al personale aziendale pari a circa un stipendio mensile per dipendente;

ATTESO che il Revisore Unico dell'ATER di Venezia, con dichiarazione del 02/01/2017 allegata alla nota prot. n. 197, trasmessa a mezzo PEC in data 03/01/2017, protocollo regionale n. 1638, ha attestato che l'ammontare del Premio di risultato per l'anno 2016 rientra nella spesa del personale prevista nel bilancio preventivo dell'anno 2016 e pertanto non dà atto ad aumenti del costo del personale rispetto all'anno 2015, tenuto conto anche dei rinnovi contrattuali e degli automatismi contrattualmente previsti nell'anno 2016;

RICHIAMATO il Decreto del Direttore del Dipartimento LL.PP., Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A. n. 13 del 22/06/2016 relativo al premio di risultato per l'anno 2015, che ne ha autorizzato l'attribuzione nel limite massimo di una retribuzione mensile lorda per ciascun dipendente;

VISTO il provvedimento del Commissario Straordinario dell'ATER di Venezia n. 85-CS del 19/07/2016;

PRECISATO che la Giunta regionale, con deliberazione n. 233 del 3 marzo 2015 ha stabilito che, in tutti i casi ove non sia previsto un aumento di spesa, venga demandato ai Direttori di Area o Dipartimento, a cui fanno riferimento del Strutture regionali cui compete la vigilanza sugli Enti, Aziende e Agenzie regionali di provvedere ad autorizzare, tra l'altro, ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli Enti, sempre nell'ottica precipua di un contenimento generale della spesa;

decreta

1. di autorizzare l'ATER di Venezia ad attribuire, per l'anno 2016, un Premio di Risultato da erogare al personale dipendente dell'Azienda, a seguito di approvazione dell'accordo di secondo livello tra Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.), Rappresentanze Sindacali Territoriali ed Amministrazione nel limite massimo di una retribuzione mensile lorda per ciascun dipendente;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alessandro Benassi

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO

(Codice interno: 337612)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 2 del 10 gennaio 2017

Rinnovo concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo in Comune di Eraclea (VE) canale Revedoli per uso privato da diporto. Dimensioni: mq. 10,00 x mq. 3,00. Concessionario: Rizzetto Renato (codice pratica C04_000594). DGRV n. 1791 _2012.*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Provvedimento di rilascio rinnovo concessione a seguito istanza di parte presentata dalla ditta Renato Rizzetto.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. nr. 59132 del 16/02/2016 con la quale la ditta RIZZETTO RENATO (*omissis*) ha chiesto all'Ufficio regionale Ispettorato di Porto di Venezia il rinnovo della concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo di mq. 10,00 x 3,00 in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli, per uso privato da diporto, già assentita con Decreto del Direttore del Genio Civile di Venezia n. 670 del 15 marzo 2006;

CONSIDERATO che, ai sensi della D.G.R.V. n. 1791/2012, l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Eraclea (VE) per venti giorni consecutivi e sul sito internet della Regione del Veneto e che non sono pervenute osservazioni scritte da parte di interessati o domande di concessioni concorrenti;

VISTO il parere favorevole del Responsabile Area Politiche del Territorio del Comune di Eraclea (VE) prot. nr. 10150 del 28/04/2016;

VISTO il parere favorevole del Responsabile Ufficio Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 4049 del 09/03/2016;

CONSIDERATO che, trattandosi di rinnovo, la Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto ha ritenuto di non esprimersi ulteriormente;

CONSIDERATO che la ditta Rizzetto Renato a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che in data 23/11/2016 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Il rinnovo alla ditta RIZZETTO RENATO (*omissis*) della concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo di mq. 10,00 x 3,00 in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli, per uso privato da diporto, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 270 di Repertorio Ispettorato di Porto Venezia del 23/11/2016 settembre 2016, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi,
2. la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dal giorno 24/01/2015.
Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;
3. l'importo del canone annuo relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in Euro 211,45 come già previsto dall'art. 7 del Disciplinare Rep. Ispettorato di Porto Venezia n. 270 di Repertorio Ispettorato di Porto Venezia del 23/11/2016 e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il Concessionario si impegna all'accettazione dell'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata;
4. in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;
5. tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Zanin

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO

(Codice interno: 337752)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 72 del 02 dicembre 2016

DGR 29/06/2016 n. 1026 e DGR 10/10/2016 n. 1555. Opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale. Accordo quadro per le sistemazioni urgenti delle opere idrauliche dei bacini occidentali Q0005 Importo Euro 600.000,00. Approvazione progetto.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si approva il quadro economico del progetto in oggetto specificato che va ad annullare e sostituire il precedente decreto n. 43 del 05/10/2016.

Il Direttore

(omissis)

decreta

ART. 1 - È approvata in linea tecnica ed economica la rimodulazione del quadro economico del progetto redatto in data 13-10-2015 dalla Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto e relativo ai lavori relativi all'ACCORDO QUADRO PER LE SISTEMAZIONI URGENTI DELLE OPERE IDRAULICHE DEI BACINI OCCIDENTALI nell'importo complessivo di Euro 600.000,00.

ART. 2 - All'impegno di spesa si provvederà con successivo provvedimento del Dirigente Responsabile alla Direzione Difesa del Suolo allorché la Direzione Operativa, esperite le procedure di aggiudicazione, avrà comunicato il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori.

ART. 3 - Tutti gli atti del procedimento amministrativo successivi al decreto di impegno della spesa spettano alla Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto.

ART. 4 - Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente decreto n. 43 del 05/10/2016.

ART. 5 - Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 337753)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 76 del 07 dicembre 2016

L.R. 09/08/1988 N. 41. Rinnovo concessione idraulica demaniale per scarico acque meteoriche con tubo DN 60 di circa 20 metri di lunghezza, trasversale la riva sinistra del Naviglio Brenta in foglio 194 mapp. 719-720 Località Fusina in Comune di Venezia. Richiedente: FUSINA TERMINAL SRL (codice pratica W16_001624)

[Acque]

Note per la trasparenza:

Provvedimento di rilascio concessione a seguito istanza di parte presentata da Fusina Terminal SRL.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza prot. reg. n. 117371 del 24/03/2016;

Parere favorevole CTRD di cui al voto n. 76 del 10 giugno 2006;

Disciplinare n. 2080 progressivo del 2/12/2016.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. n. 117371 del 24 marzo 2016 con la quale FUSINA TERMINAL SRL(C.F./P.I.: 00643350275) rappresentata dal Sig. Falcon Alberto (*omissis*) ha chiesto alla U.O. Genio Civile Litorale Veneto di Venezia il rilascio di una concessione idraulica demaniale per scarico acque meteoriche con tubo DN 60 di circa 20 metri di lunghezza, trasversale la riva sinistra del Naviglio Brenta in foglio 194 - mapp. 719-720 - Località Fusina in Comune di Venezia;

VISTO il parere favorevole della CTRD di cui al voto n. 76 del 10 giugno 2016;

CONSIDERATO che Fusina Terminal SRL, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione ha costituito cauzione con versamento di Euro 211.45= nei modi e forme di legge, da imputare sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 (siope 6.03.01-6312) ";

CONSIDERATO che in data 02 dicembre 2016, è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare n. 2080 progressivo contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio a FUSINA TERMINAL SRL(C.F./P.I.: 00643350275) rappresentata dal Sig. Falcon Alberto (*omissis*) della concessione idraulica demaniale per scarico acque meteoriche con tubo DN 60 di circa 20 metri di lunghezza, trasversale la riva sinistra del Naviglio Brenta in foglio 194 - mapp. 719-720 - Località Fusina in Comune di Venezia, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 2080 progressivo della U.O. Genio Civile Litorale Veneto del 02/12/2016 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. la concessione ha la durata di 30 (trenta) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.
Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non

fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di mettere in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;

3. l'importo per la concessione di cui al presente decreto del deposito cauzionale di Euro 211.45= (duecentoundici/45), come da versamento in conto corrente postale n. 34439364 - effettuato in data 17/11/2016 presso la Banca di Credito Cooperativo del Veneziano SCRL, come previsto dall'art. 7 del Disciplinare e sarà svincolato su richiesta del Concessionario sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 - siope 4.03.01-4312);
4. in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;
5. tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 337754)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 77 del 07 dicembre 2016

L.R. 09/08/1988 N. 41. Rinnovo ed ampliamento in sanatoria di un pontile galleggiante con annesso spazio acqueo per l'ormeggio del natante lungo la riva sinistra del Naviglio Brenta foglio 194 mapp. 719-720 Località Fusina in Comune di Venezia. Richiedente: TERMINAL FUSINA VENEZIA SRL (codice pratica W95_0425/1).

[Acque]

Note per la trasparenza:

Provvedimento di rilascio di rinnovo ed ampliamento in sanatoria della concessione a seguito istanza di parte presentata da Terminal Fusina Venezia SRL.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza prot. reg. n. 33054 del 25/01/2015;

Parere favorevole CTRD di cui al voto n. 73 del 10 giugno 2006;

Disciplinare n. 2081 progressivo del 2/12/2016.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. n. 117371 del 24 marzo 2016 con la quale TERMINAL FUSINA VENEZIA SRL (C.F./P.I.: 01745820272) rappresentata dal Sig. Falcon Alberto (*omissis*) ha chiesto alla U.O. Genio Civile Litorale Veneto di Venezia il rilascio del rinnovo ed ampliamento in sanatoria di un pontile galleggiante con annesso spazio acqueo per l'ormeggio del natante (L.R. 09/08/1988 N. 41) lungo la riva sinistra del Naviglio Brenta foglio 194 - mapp. 719-720 - Località Fusina in Comune di Venezia;

VISTO il parere favorevole della CTRD di cui al voto n. 73 del 10 giugno 2016;

CONSIDERATO che Terminal Fusina Venezia SRL, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione aveva costituito cauzione con versamento di Euro 346,80= del 5/10/2005 e che ora è stato integrato con ulteriore versamento di Euro 76.09= del 17/11/2016 per un importo complessivo di Euro 422.89= nei modi e forme di legge, da imputare sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 (siope 6.03.01-6312)";

CONSIDERATO che in data 02 dicembre 2016, è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare n. 2081 progressivo contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio di una concessione demaniale a TERMINAL FUSINA VENEZIA SRL (C.F./P.I.: 01745820272) rappresentata dal Sig. Falcon Alberto (*omissis*) relativamente del rinnovo ed ampliamento in sanatoria di un pontile galleggiante con annesso spazio acqueo per l'ormeggio del natante lungo la riva sinistra del Naviglio Brenta foglio 194 - mapp. 719-720 - Località Fusina in Comune di Venezia, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 2081 progressivo della U.O. Genio Civile Litorale Veneto del 02/12/2016 che costituisce parte integrante del presente

- provvedimento;
2. la concessione ha la durata di 30 (trenta) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.
Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di mettere in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;
 3. l'importo per la concessione di cui al presente decreto del deposito cauzionale di Euro 422.89= (quattrocentoventidue/89), come da versamento in conto corrente postale n. 34439364 - effettuato in data 17/11/2016 presso la Banca di Credito Cooperativo del Veneziano SCRL, come previsto dall'art. 7 del Disciplinare e sarà svincolato su richiesta del Concessionario sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 - siope 4.03.01-4312);
 4. in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;
 5. tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
 6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 337755)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 78 del 07 dicembre 2016

L.R. 09/08/1988 N. 41. Rinnovo di un pontile e sanatoria di una passerella in legno lungo la riva sinistra del Naviglio Brenta Località Fusina in Comune di Venezia Bacino Scolante della Laguna di Venezia. Richiedente: TERMINAL FUSINA VENEZIA SRL (codice pratica W96_0425/2).

[Acque]

Note per la trasparenza:

Provvedimento di rilascio di rinnovo e sanatoria di una concessione a seguito istanza di parte presentata da Terminal Fusina Venezia SRL.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza prot. reg. n. 475125 del 20/11/2015;

Parere favorevole CTRD di cui al voto n. 74 del 10 giugno 2006;

Disciplinare n. 2082 progressivo del 2/12/2016.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. n. 475125 del 20 novembre 2015 con la quale TERMINAL FUSINA VENEZIA SRL (C.F./P.I.: 01745820272) rappresentata dal Sig. Falcon Alberto (*omissis*) ha chiesto alla U.O. Genio Civile Litorale Veneto di Venezia il rilascio del rinnovo di un pontile e sanatoria di una passerella in legno lungo la riva sinistra del Naviglio Brenta - Località Fusina in Comune di Venezia - Bacino Scolante della Laguna di Venezia;

VISTO il parere favorevole della CTRD di cui al voto n. 74 del 10 giugno 2016;

CONSIDERATO che Terminal Fusina Venezia SRL, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione aveva costituito cauzione con versamento di Euro 346,80= del 5/10/2005 e che ora è stato integrato con ulteriore versamento di Euro 76.09= del 17/11/2016 per un importo complessivo di Euro 422.89= nei modi e forme di legge, da imputare sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 (siope 6.03.01-6312)";

CONSIDERATO che in data 02 dicembre 2016, è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare n. 2082 progressivo contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio di una concessione demaniale a TERMINAL FUSINA VENEZIA SRL (C.F./P.I.: 01745820272) rappresentata dal Sig. Falcon Alberto (*omissis*) relativamente al rinnovo di un pontile e sanatoria di una passerella in legno lungo la riva sinistra del Naviglio Brenta - Località Fusina in Comune di Venezia - Bacino Scolante della Laguna di Venezia, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 2082 progressivo della U.O. Genio Civile Litorale Veneto del 02/12/2016 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. la concessione ha la durata di 30 (trenta) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.
Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di mettere in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;
3. l'importo per la concessione di cui al presente decreto del deposito cauzionale di Euro 422.89= (quattrocentoventidue/89), come da versamento in conto corrente postale n. 34439364 - effettuato in data 17/11/2016 presso la Banca di Credito Cooperativo del Veneziano SCRL, come previsto dall'art. 7 del Disciplinare e sarà svincolato su richiesta del Concessionario sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 - siope 4.03.01-4312);
4. in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;
5. tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 337756)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 79 del 07 dicembre 2016

L.R. 09/08/1988 N. 41. Rinnovo e sanatoria di uno spazio acqueo con ampliamento relativo ad un pontile galleggiante in legno con due passerelle lungo la riva sinistra del Naviglio Brenta Località Fusina in Comune di Venezia Bacino Scolante della Laguna di Venezia. Richiedente: TERMINAL FUSINA VENEZIA SRL (codice pratica W97_0425/3).

[Acque]

Note per la trasparenza:

Provvedimento di rilascio concessione a seguito istanza di parte presentata da Fusina Terminal SRL.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza prot. reg. n. 534815 del 15/12/2014;

Parere favorevole CTRD di cui al voto n. 75 del 10 giugno 2016;

Disciplinare n. 2083 progressivo del 2/12/2016.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. n. 534815 del 15 dicembre 2014 con la quale TERMINAL FUSINA VENEZIA SRL (C.F./P.I.: 01745820272) rappresentata dal Sig. Falcon Alberto (*omissis*) ha chiesto alla U.O. Genio Civile Litorale Veneto di Venezia il rilascio del rinnovo e sanatoria di uno spazio acqueo con ampliamento relativo ad un pontile galleggiante in legno con due passerelle lungo la riva sinistra del Naviglio Brenta - Località Fusina in Comune di Venezia - Bacino Scolante della Laguna di Venezia;

VISTO il parere favorevole della CTRD di cui al voto n. 75 del 10 giugno 2016;

CONSIDERATO che Terminal Fusina Venezia SRL, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione aveva costituito cauzione con versamento di Euro 346,80= del 5/10/2005 e che ora è stato integrato con ulteriore versamento di Euro 76.09= del 17/11/2016 per un importo complessivo di Euro 422.89= nei modi e forme di legge, da imputare sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 (siope 6.03.01-6312)";

CONSIDERATO che in data 02 dicembre 2016, è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare n. 2083 progressivo contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio di una concessione demaniale a TERMINAL FUSINA VENEZIA SRL (C.F./P.I.: 01745820272) rappresentata dal Sig. Falcon Alberto (*omissis*) relativamente al rinnovo e sanatoria di uno spazio acqueo con ampliamento relativo ad un pontile galleggiante in legno con due passerelle lungo la riva sinistra del Naviglio Brenta -

Località Fusina in Comune di Venezia - Bacino Scolante della Laguna di Venezia, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 2083 progressivo della U.O. Genio Civile Litorale Veneto del 02/12/2016 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. la concessione ha la durata di 30 (trenta) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.

Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di mettere in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;

3. l'importo per la concessione di cui al presente decreto del deposito cauzionale di Euro 422.89= (quattrocentoventidue/89), come da versamento in conto corrente postale n. 34439364 - effettuato in data 17/11/2016 presso la Banca di Credito Cooperativo del Veneziano SCRL, come previsto dall'art. 7 del Disciplinare e sarà svincolato su richiesta del Concessionario sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 - siope 4.03.01-4312);

4. in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;

5. tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 337757)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 80 del 07 dicembre 2016

Rilascio di concessione del Demanio Idrico. Concessione idraulica di una bilancia da pesca attraverso fiume Loncon in Comune di Concordia Sagittaria. Comuni di Concordia Sagittaria e Santo Stino di Livenza. Ditta BRICHESE Evaristo (omisis). Pratica n. L16_000868.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si procede al rilascio temporaneo di concessione idraulica per il mantenimento di una bilancia da pesca ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 25.01.2016 con cui la ditta Brichese Evaristo ha chiesto la concessione del demanio idrico di una bilancia da pesca attraverso fiume Loncon nei comuni di Concordia Sagittaria e Santo Stino di Livenza;

VISTO il voto n. 21 in data 19.02.2016 con cui la Commissione Consultiva istituita presso l'Ufficio del Genio Civile Litorale Veneto ha espresso parere favorevole con prescrizione al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che la ditta Brichese Evaristo ha sottoscritto il Disciplinare n. 2075 di rep. in data 07.11.2016 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 155,48 corrispondente al valore di 3/12 del canone annuale 2016 (pari a Euro 621,90), dovuto per l'effettiva occupazione avvenuta solo da ottobre 2016 (vedi D.G.R. n. 1895 del 24.06.2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 621.90 in data 10.10.2016;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - È rilasciata alla Ditta Brichese Evaristo (*omissis*), la concessione del demanio idrico di una bilancia da pesca attraverso fiume Loncon nei Comuni di Concordia Sagittaria e Santo Stino di Livenza, sulla base del Disciplinare n. 2075 di rep. in data 07.11.2016.

ART. 2 - Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 26.10.2016.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 337758)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 81 del 07 dicembre 2016

Rilascio di concessione del Demanio Idrico. Concessione in comodato d'uso a titolo oneroso del Casello Idraulico di Bevazzana in comune di San Michele al Tagliamento. Comune di San Michele al Tagliamento. Ditta BLASIGH Filippo (omissis). Pratica n. N16-00073.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si procede al rilascio temporaneo della concessione di cui all'oggetto, ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 04.11.2015 con cui la ditta Blasigh Filippo ha chiesto la concessione in comodato d'uso a titolo oneroso del Casello Idraulico di Bevazzana ubicato in Via Litoranea , 1 a Bevazzana, Comune di San Michele al Tagliamento (VE);

VISTO il voto n. 22 in data 19.02.2016 con cui la Commissione Consultiva istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che la ditta Blasigh Filippo ha sottoscritto il nuovo Disciplinare n. 2076 di rep. in data 08.11.2016 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 1.551,00 (canone per l'anno 2016) (vedi DGR n. 1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 258,52 in data 29.04.2016;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - È rilasciata alla Ditta BLASIGH Filippo (*omissis*), concessione in comodato d'uso a titolo oneroso del Casello Idraulico di Bevazzana in comune di San Michele al Tagliamento, sulla base del Disciplinare n. 2076 di rep. in data 08.11.2016.

ART. 2 - Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 4+2 (quattro + due) anni, a partire dal 01.01.2016.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 337759)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 82 del 07 dicembre 2016

Rilascio di concessione del Demanio Idrico. Rinnovo concessione di spazio acqueo in dx fiume Livenza loc. Porto Santa Margherita Comune di Caorle ml 8,00 x 13,30. Comune di Caorle. Ditta ROCCHI Andrea (omissis). Pratica n. X06_0056.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si procede al rilascio temporaneo di concessione idraulica per l'occupazione di uno spazio acqueo del demanio pubblico ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 14.12.2016 con cui la ditta Rocchi Andrea ha chiesto il rinnovo della concessione n° X06_0056, rilasciata con disciplinare n° 778 del 16.11.2006 e decreto n° 384 del 29.11.2006, di spazio acqueo di ml 8,00 x 13,00 in dx fiume Livenza località Porto Santa Margherita Comune di Caorle (VE);

VISTO il voto n. 231 in data 31.07.2006 con cui la Commissione Consultiva istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che per la sopracitata istanza di rinnovo è stato dato pubblico avviso presso l'Albo pretorio on-line senza che venissero presentate né opposizioni né istanze in concorrenza;

CONSIDERATO che la ditta Rocchi Andrea ha sottoscritto il nuovo Disciplinare n. 2074 di rep. in data 07.11.2016 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 211,96 (anno 2016), pari alla rata del canone per l'anno (vedi DGR n. 1997/2004) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 160,00 in data 02.11.2006;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

Acquisito il nulla osta del competente Comune con nota n° 39626 del 26.09.2006.

decreta

ART. 1 - È rilasciata alla Ditta Rocchi Andrea (*omissis*), il rinnovo della concessione del demanio idrico per spazio acqueo in dx fiume Livenza loc. Porto Santa Margherita comune di Caorle ml 8,00 x 13,00, sulla base del Disciplinare n. 2074 di rep. in data 07.11.2016.

ART. 2 - Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci) anni, a partire dal 01.01.2016.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 337760)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 83 del 14 dicembre 2016

Rilascio relativo al rinnovo della concessione idraulica demaniale (L.R. 09/08/1988 N. 41) per chiusura con cancelletto e rete metallica delle due testate dell'argine sinistro del Canale Serraglio in Località Correggio in Comune di Mira (VE) - Foglio 25 mappale 58. Richiedente: CAPPELLETTO MESCOLI MASSIMO. (Pratica n° W89_000829).
[Acque]

Note per la trasparenza:

Provvedimento di rilascio del rinnovo concessione a seguito istanza di parte presentata dal Signor Cappelletto Mescoli Massimo.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza prot. reg. n. 363017 del 27 settembre 2016;

Disciplinare n. 2084 progressivo del 7 dicembre 2016.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. n. 363017 del 27 settembre 2016 con la quale il Signor Cappelletto Mescoli Massimo (*omissis*) ha chiesto alla U.O. Genio Civile Litorale Veneto di Venezia il rilascio di una concessione demaniale idraulica demaniale (L.R. 09/08/1988 n. 41) per chiusura con cancelletto e rete metallica delle due testate dell'argine sinistro del Canale Serraglio in Località Correggio in Comune di Mira (VE) - Foglio 25 mappale 58.

CONSIDERATO che il Signor Cappelletto Mescoli Massimo a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione aveva costituito cauzione di Euro 197.68 in data 27/10/2006 nei modi e forme di legge, da imputare sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 (siope 6.03.01-6312)";

CONSIDERATO che in data 7 dicembre 2016 n. progressivo 2084 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio al Signor Cappelletto Mescoli Massimo (*omissis*) del rinnovo concessione demaniale idraulica demaniale (L.R. 09/08/1988 n. 41) per chiusura con cancelletto e rete metallica delle due testate dell'argine sinistro del Canale Serraglio in Località Correggio in Comune di Mira (VE) - Foglio 25 mappale 58, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 2084 progressivo della U.O. Genio Civile Litorale Veneto del 7 dicembre 2016 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. la concessione ha la durata di 30 (trenta) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.
Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di mettere in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo

che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;

3. l'importo del deposito cauzionale pari al canone annuale relativo alla concessione di cui al presente decreto era stato costituito in Euro 197.68 (centonovantasette/68) effettuato in data 27/10/2006 come da versamento in conto corrente postale n. 34439364 - come previsto dall'art. 7 del Disciplinare e sarà svincolato su richiesta del Concessionario sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 - siope 4.03.01-4312);
4. in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;
5. tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 337761)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 85 del 19 dicembre 2016

CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE D.G.R.1555/2016. Interventi di adeguamento delle opere pubbliche di bonifica a seguito delle avversità atmosferiche del 12 novembre 2014, nel territorio dei comuni di Portogruaro e Concordia Sagittaria. Sagittaria. importo Euro 500.000,00.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si procede all'approvazione, in linea tecnica ed economica, del progetto in oggetto, ai sensi della LR 27/2003, del D.Lgs. n.50/1016 e del DPR 207/2010 (per quanto ancora in vigore).
--

Il Direttore

(*omissis*)

decreta

1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. E' approvato nell'importo complessivo di Euro 500.000,00, come in premessa specificato, il progetto per "Interventi di adeguamento delle opere pubbliche di bonifica a seguito delle avversità atmosferiche del 12 novembre 2014 nel territorio dei comuni di Portogruaro e Concordia Sagittaria."
3. All'impegno di spesa si provvederà con successivo Decreto della Direzione Difesa del Suolo.
4. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 337762)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 86 del 20 dicembre 2016

Affidamento per l'attività di "Direzione Lavori, prestazioni accessorie e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione" riguardante il progetto "DGR 1299 del 22-07-2014 - Opere di difesa dei litorali marittimi. Realizzazione di opere strutturali per la difesa della spiaggia di Bibione. 2° stralcio". (M0067.B). Importo complessivo Euro 12.434,24 (oneri inclusi). CUP: H87B14000270002 - CIG: ZEC1C492EE.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Provvedimento di affidamento, ex art. 125 c. 11 del D.Lgs. n. 163/2006, a favore dell'Ing. Andrea de Götzen (C.F. DGTNDR71H 08L483X/P.IVA 03816290278) con sede in Concordia Sagittaria (Ve), per il servizio di "Direzione Lavori, prestazioni accessorie e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione" relativamente alla "REALIZZAZIONE DI OPERE STRUTTURALI PER LA DIFESA DELLA SPIAGGIA DI BIBIONE. 2° STRALCIO". Importo Euro 12.434,24 comprensivo degli oneri di legge.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- che la Regione Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1299 in data 22-07-2014 ha approvato lo schema di protocollo d'intesa con il Comune di San Michele al Tagliamento e Società concessionarie del litorale bibionese afferente le azioni e le modalità di attuazione dei ripascimenti manutentivi da foce Tagliamento a foce Baseleghe nel triennio 2014-2016;
- che con il citato provvedimento è stato assegnato l'importo di Euro 1.000.000,00 per l'esecuzione degli interventi previsti di "Realizzazione di opere strutturali per la difesa della spiaggia di Bibione - 1° stralcio" e l'importo di Euro 1.100.000,00 per l'esecuzione degli interventi previsti di "Realizzazione di opere strutturali per la difesa della spiaggia di Bibione - 2° stralcio";
- con Decreto n. 91 del 25-05-2016 è stata approvata, in linea tecnica ed economica, il progetto in argomento per l'importo complessivo di Euro 1.100.000,00 di cui Euro 817.762,95 per lavori a base d'asta (oneri di sicurezza inclusi) e che nell'ambito delle risorse complessive sono stati previsti Euro 41.480,00 per l'attività di "Direzione Lavori, prestazioni accessorie e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione" relativamente al progetto in oggetto;
- si rende pertanto necessario individuare una figura tecnica idonea cui affidare l'incarico di "Direzione Lavori, prestazioni accessorie e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione";

CONSIDERATA la carenza in organico di personale tecnico con adeguata professionalità tale da rendere necessario l'affidamento della prestazione, particolarmente complessa sotto il profilo tecnico, a personale esterno all'Amministrazione;

CONSIDERATO che i lavori complementari da affidare riguardano la Direzione Lavori del progetto di realizzazione di opere strutturali per la difesa della spiaggia di Bibione, relative al 2° stralcio, tutte le prestazioni accessorie ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

TENUTO CONTO che l'importo delle lavorazioni oggetto del presente provvedimento risultano inferiori alla soglia di euro 40.000,00 al di sotto della quale è consentito l'affidamento diretto di servizi e forniture, ai sensi dell'art. 125, co. 11 del D.Lgs. n. 163/2006;

VISTE:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2401 del 27-11-2012, di aggiornamento della DGR. n. 354/2012, che disciplina le procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia";
- la nota prot. n. 471353 del 01/12/2016 con la quale è stata effettuata un'indagine di Mercato, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a del Dlgs. n. 50/2016, interpellando n. 3 ditte, nello specifico: TEA - Territorio Edilizia Ambiente Engineering S.r.l. di Padova, B&M Ingegneria di Treviso e l'Ing. Andrea de Götzen di Concordia Sagittaria (Ve);
- la nota prot. 479817 del 07-12-2016 con la quale la ditta TEA - Territorio Edilizia Ambiente Engineering S.r.l. ha comunicato di aver modificato la propria denominazione in SGIA Associazione Professionale;
- le offerte pervenute, nel Registro di Protocollo generale, rispettivamente SGIA Associazione Professionale S.r.l., Via Berchet, 16, 35131 Padova (Pd), prot. n. 479817 del 07-12-2016; Ing. Andrea de Götzen, Via dei Paleoveneti, 66, 30023 Concordia Sagittaria (Ve), prot. n. 483023 del 12-12-2016; B&M Ingegneria, Vicolo G. Biscaro, 1, 31100 Treviso (Tv), prot. n. 483048 del 12-12-2016;

DATO ATTO CHE:

- l'offerta del 12-12-2016, prot. 483023, presentata dall'Ing. Andrea de Götzen, C.F. DGTNDR71H08L483X P.IVA 03816290278 con sede in Via dei Paleoveneti, 66, 30023 Concordia Sagittaria (Ve), per l'importo complessivo di Euro 12.434,24 di cui Euro 9.800,00 per onorario, Euro 392,00 per oneri previdenziali, Euro 2.242,24 per IVA al 22%, - costituisce l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che sulla scorta della documentazione al momento acquisita, ai fini degli accertamenti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, risulta il regolare adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi da parte del professionista;
- che ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione e della stipula del contratto potranno essere effettuate ulteriori verifiche sul possesso dei requisiti autocertificati, ai sensi del DPR. n. 445/2000, in sede di presentazione della documentazione amministrativa;
- che la spesa per far fronte all'obbligazione in argomento, pari a complessivi Euro 12.434,24 (oneri di legge inclusi) sarà impegnata, con successivo provvedimento, nel capitolo 51054 del Bilancio di previsione 2016-2018, esercizio finanziario 2016;

ATTESO che l'obbligazione che si verrà a perfezionare in esecuzione a quanto disposto con il presente provvedimento costituisce un "debito commerciale" e pertanto non rientra nelle tipologie di spesa soggette a limitazioni, ai sensi della L.R. n. 1/2011;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e il DPR n. 207/2010;
- le DGR. n. 354/2012 e DGR. n. 2401/2012;
- la LL.RR. n. 39/2001, n. 8/2016 e le vigenti direttive di bilancio;
- il DDR n. 52 del 26/3/2015;
- la nota prot. n. 471353 del 01/12/2016;
- l'offerta del 12/12/2016 prot. n. 483023;
- il verbale del 13-12-2016;
- la documentazione agli atti;

decreta

1. di affidare in via definitiva all'Ing. Andrea de Götzen, (*omissis* - P.IVA 03816290278 con sede in Via dei Paleoveneti, 66, 30023 Concordia Sagittaria (Ve), l'attività di "Direzione Lavori, prestazioni accessorie e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione" riguardante il progetto di "Realizzazione di Opere Strutturali per la difesa della spiaggia di Bibione. 2° Stralcio";
2. di quantificare la spesa necessaria, per l'esecuzione della prestazione indicata al punto 1, in complessivi **Euro 12.434,24 (euro dodicimilaquattrocentotrentaquattro/24)** di cui Euro 9.800,00 per onorario, Euro 392,00 per oneri previdenziali, Euro 2.242,24 per IVA al 22%;
3. agli oneri derivanti per l'esecuzione dell'incarico in oggetto, che sommano a complessivi Euro 12.434,24, si farà fronte con i fondi a valere sul capitolo di spesa n. 51054 del Bilancio, esercizio finanziario 2016, al cui impegno provvederà, con successivo atto, il Direttore della Direzione difesa del suolo;
4. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto;
5. il presente provvedimento è soggetto ad avviso di post-informazione, ai sensi dell'art. 4, Allegato A della DGR. n. 2401/2012, mediante pubblicazione sul sito della Regione Veneto;
6. il presente decreto sarà pubblicato integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 337763)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 87 del 20 dicembre 2016

Affidamento per l'attività di "Verifiche archeologiche, rilievi ed analisi" riguardante il progetto "DGR 1299 del 22-07-2014 - Opere di difesa dei litorali marittimi. Realizzazione di opere strutturali per la difesa della spiaggia di Bibione. 2° stralcio". (M0067.D). Importo complessivo Euro 3.806,40 (oneri inclusi). CUP: H87B14000270002 - CIG: Z001C495FE.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Provvedimento di affidamento, ex art. 125 c. 11 del D.Lgs. n. 163/2006, a favore dello Studio Associato Bettinardi Cester Archeologi (C.F./P.IVA 03181740279) con sede in Venezia (Ve), per il servizio di "Verifiche archeologiche, rilievi ed analisi" relativamente alla "REALIZZAZIONE DI OPERE STRUTTURALI PER LA DIFESA DELLA SPIAGGIA DI BIBIONE. 2° STRALCIO". Importo Euro 3.806,40 comprensivo degli oneri di legge.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- che la Regione Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1299 in data 22-07-2014 ha approvato lo schema di protocollo d'intesa con il Comune di San Michele al Tagliamento e Società concessionarie del litorale bibionese afferente le azioni e le modalità di attuazione dei ripascimenti manutentivi da foce Tagliamento a foce Baseleghe nel triennio 2014-2016;
- che con il citato provvedimento è stato assegnato l'importo di Euro 1.000.000,00 per l'esecuzione degli interventi previsti di "Realizzazione di opere strutturali per la difesa della spiaggia di Bibione - 1° stralcio" e l'importo di Euro 1.100.000,00 per l'esecuzione degli interventi previsti di "Realizzazione di opere strutturali per la difesa della spiaggia di Bibione - 2° stralcio";
- con Decreto n. 91 del 25-05-2016 è stata approvato, in linea tecnica ed economica, il progetto in argomento per l'importo complessivo di Euro 1.100.000,00 di cui Euro 817.762,95 per lavori a base d'asta (oneri di sicurezza inclusi) e che nell'ambito delle risorse complessive sono stati previsti Euro 9.000,00 per l'attività di "Verifiche archeologiche, rilievi ed analisi" relativamente al progetto in oggetto;
- si rende pertanto necessario individuare una figura tecnica idonea cui affidare l'incarico di "Verifiche archeologiche, rilievi ed analisi";

CONSIDERATA la carenza in organico di personale tecnico con adeguata professionalità tale da rendere necessario l'affidamento della prestazione, particolarmente complessa sotto il profilo tecnico, a personale esterno all'Amministrazione;

CONSIDERATO che i lavori complementari da affidare riguardano l'assistenza archeologica in fase esecutiva sulle aree a mare oggetto di dragaggio in foce Tagliamento, da effettuarsi per la realizzazione di opere strutturali per la difesa della spiaggia di Bibione, relative al 2° stralcio del progetto su citato;

TENUTO CONTO che l'importo delle lavorazioni oggetto del presente provvedimento risultano inferiori alla soglia di euro 40.000,00 al di sotto della quale è consentito l'affidamento diretto di servizi e forniture, ai sensi dell'art. 125, co. 11 del D.Lgs. n. 163/2006;

VISTE:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2401 del 27-11-2012, di aggiornamento della DGR. n. 354/2012, che disciplina le procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia";
- la nota prot. n. 471391 del 01/12/2016 con la quale è stata effettuata un'Indagine di Mercato, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a del DLgs n. 50/2016, interpellando n. 3 ditte, nello specifico: P.E.T.R.A. Soc. Coop. - Via Matera 7 a/b - 35143 Padova, Studio Associato Bettinardi Cester Archeologi - Santa Croce 2206 - 30135 Venezia ed Archeo Ed S.r.l. - Via S. Francesco, 89 - 35121 Padova;
- le offerte pervenute, nel Registro di Protocollo generale, rispettivamente P.E.T.R.A. Soc. Coop. prot. n. 484814 del 13-12-2016, Studio Associato Bettinardi Cester Archeologi prot. n. 487172 del 14-12-2016 ed Archeo Ed S.r.l. - Via S. Francesco, 89 - 35121 Padova, prot. n. 489180 del 15-12-2016;

DATO ATTO CHE:

- l'offerta del 14-12-2016, prot. 487172, presentata dallo Studio Associato Bettinardi Cester Archeologi, (C.F./P.IVA 03181740279) con sede in S. Croce 2206 Venezia (Ve), per l'importo complessivo di Euro 3.806,40 di cui Euro 3.000,00 per onorario, Euro 120,00 per oneri previdenziali, Euro 686,40 per IVA al 22%, - costituisce l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che sulla scorta della documentazione al momento acquisita, ai fini degli accertamenti previsti dall'art. 38 del DLgs n. 163/2006, risulta il regolare adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi da parte del professionista;
- che ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione e della stipula del contratto potranno essere effettuate ulteriori verifiche sul possesso dei requisiti autocertificati, ai sensi del DPR. n. 445/2000, in sede di presentazione della documentazione amministrativa;
- che la spesa per far fronte all'obbligazione in argomento, pari a complessivi Euro 3.806,40 (oneri di legge inclusi) sarà impegnata, con successivo provvedimento, nel capitolo 51054 del Bilancio di previsione 2016-2018, esercizio finanziario 2016;

ATTESO che l'obbligazione che si verrà a perfezionare in esecuzione a quanto disposto con il presente provvedimento costituisce un "debito commerciale" e pertanto non rientra nelle tipologie di spesa soggette a limitazioni, ai sensi della L.R. n. 1/2011;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e il DPR n. 207/2010;
- le DGR. n. 354/2012 e DGR. n. 2401/2012;
- la LL.RR. n. 39/2001, n. 8/2016 e le vigenti direttive di bilancio;
- il DDR n. 52 del 26/3/2015;
- la nota prot. n. 471391 del 01/12/2016;
- l'offerta del 14/12/2016 prot. n. 487172;
- il verbale del 19-12-2016;
- la documentazione agli atti;

decreta

1. di affidare in via definitiva allo Studio Associato Bettinardi Cester Archeologi, (C.F./P.IVA 03181740279) con sede in S. Croce 2206 Venezia (Ve), l'attività di "Verifiche archeologiche, rilievi ed analisi" riguardante il progetto di "Realizzazione di Opere Strutturali per la difesa della spiaggia di Bibione. 2° Stralcio";
2. di quantificare la spesa necessaria, per l'esecuzione della prestazione indicata al punto 1, in complessivi **Euro 3.806,40 (euro tremilaottocentosei/40)** di Euro 3.000,00 per onorario, Euro 120,00 per oneri previdenziali, Euro 686,40 per IVA al 22%;
3. agli oneri derivanti per l'esecuzione dell'incarico in oggetto, che sommano a complessivi Euro 3.806,40, si farà fronte con i fondi a valere sul capitolo di spesa n. 51054 del Bilancio, esercizio finanziario 2016, al cui impegno provvederà, con successivo atto, il Direttore della Direzione difesa del suolo;
4. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto;
5. il presente provvedimento è soggetto ad avviso di post-informazione, ai sensi dell'art. 4, Allegato A della DGR n. 2401/2012, mediante pubblicazione sul sito della Regione Veneto;
6. il presente decreto sarà pubblicato integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del DLgs n. 33/2013.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 337764)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 88 del 20 dicembre 2016

Rinnovo concessione per l'occupazione di area demaniale di mq. 144 per lavori di completamento rete fognaria in località S. Giuliano lungo il Canale Osellino a Mestre (VE). Concessionario: VERITAS SPA (Pratica n° W_0002802).
[Acque]

Note per la trasparenza:

Provvedimento di rinnovo di concessione a seguito istanza di parte presentata dalla Veritas SPA.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza prot. 71159 del 5/10/2016;

Parere favorevole CTRD di cui al voto n. 213 del 31/07/2006;

Disciplinare n. 2086 progressivo del 15/12/2016.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. n. 71159 del 5 ottobre 2016 con la quale la Società VERITAS.P.A. (C.F./P.I.: 03341820276 rappresentata dal Dr. Maurizio Calligaro (*omissis*) in qualità di Direttore Qualità Ambiente Patrimonio di Gruppo della Società, ha chiesto alla U.O. Genio Civile Litorale Veneto di Venezia il rinnovo di una concessione per l'occupazione di area demaniale di mq. 144 per lavori di completamento rete fognaria in località S. Giuliano lungo il Canale Osellino a Mestre (VE).

VISTO il parere favorevole della CTRD di cui al voto n. 213 del 31/07/2006;

CONSIDERATO che la Società VERITAS SPA a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione aveva costituito cauzione di Euro 176.87 in data 21/07/2006 e con il presente atto ha integrato il versamento di Euro 34.58= effettuato in data 12/12/2016 per un totale di Euro 211.45= (nei modi e forme di legge, da imputare sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 (siope 6.03.01-6312) ");

CONSIDERATO che in data 15 dicembre 2016, è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare n. 2086 progressivo contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio alla Società Veritas S.P.A. (C.F./P.I.: 03341820276) rappresentata dal Dr. Maurizio Calligaro (*omissis*) in qualità di Direttore Qualità Ambiente Patrimonio di Gruppo della Società, del rinnovo di una concessione idraulica per l'occupazione di area demaniale di mq. 144 per lavori di completamento rete fognaria in località S. Giuliano lungo il Canale Osellino a Mestre (VE), secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 2086 progressivo della U.O. Genio Civile Litorale Veneto del 15 dicembre 2016 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. la concessione ha la durata di 30 (trenta) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.
Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non

fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di mettere in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;

3. l'importo del deposito cauzionale pari al canone annuale relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in Euro 34.58 (trentaquattro/58) effettuato in data 12/12/2016 come da versamento in conto corrente postale n. 34439364 - e previsto dall'art. 7 del Disciplinare, sarà svincolato su richiesta del Concessionario sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 - siope 4.03.01-4312);
4. in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;
5. tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Società Veritas SPA - Santa Croce, 489 - Venezia.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 337765)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 89 del 20 dicembre 2016

Rinnovo concessione e contestuale rimozione della vecchia tubazione preesistente per l'occupazione di area demaniale lungo il manufatto sia in destra che in sinistra della traversa sul Fiume Brenta in Comune di Vigonovo (VE) mapp. A5 B55 B54. Concessionario: VERITAS SPA (Pratica n° W04_000842).

[Acque]

Note per la trasparenza:

Provvedimento di rinnovo concessione a seguito istanza di parte presentata dalla Veritas SPA.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza prot. 75251 del 3/11/2016;

Parere favorevole CTRD di cui al voto n. 177 del 27/06/2005;

Scheda per l'istruttoria Tecnica del 3/11/2016

Disciplinare n. 2085 progressivo del 15/12/2016.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. n. 75251 del 3 novembre 2016 con la quale la Società VERITAS.P.A. (C.F./P.I.: 03341820276 rappresentata dal Dr. Maurizio Calligaro (*omissis*) in qualità di Direttore Qualità Ambiente Patrimonio di Gruppo della Società, ha chiesto alla U.O. Genio Civile Litorale Veneto di Venezia il rinnovo di una concessione e contestuale rimozione della vecchia tubazione preesistente per l'occupazione di area demaniale lungo il manufatto sia in destra che in sinistra della traversa sul Fiume Brenta in Comune di Vigonovo (VE) mapp. A5 - B55 - B54.

VISTO il parere favorevole della CTRD di cui al voto n. 177 del 27/06/2005;

VISTA la scheda per l'istruttoria Tecnica firmata da parte del funzionario della U.O. Genio Civile Litorale Veneto datata 3 novembre 2016;

CONSIDERATO che la Società VERITAS SPA a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione aveva costituito cauzione di Euro 230.72 in data 21/07/2006 e con il presente atto ha integrato il versamento di Euro 45.10 effettuato in data 12/12/2016 per un totale di Euro 275,82= (nei modi e forme di legge, da imputare sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 (siope 6.03.01-6312) ");

CONSIDERATO che in data 15 dicembre 2016, è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare n. 2085 progressivo contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio alla Società Veritas S.P.A. (C.F./P.I.: 03341820276) rappresentata dal Dr. Maurizio Calligaro (*omissis*) in qualità di Direttore Qualità Ambiente Patrimonio di Gruppo della Società, del rinnovo di una concessione idraulica

- demaniale e contestuale rimozione della vecchia tubazione preesistente per l'occupazione di area demaniale lungo il manufatto sia in destra che in sinistra della traversa sul Fiume Brenta in Comune di Vigonovo (VE) mapp. A5 - B55 - B54, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 2085 progressivo della U.O. Genio Civile Litorale Veneto del 15 dicembre 2016 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. la concessione ha la durata di 30 (trenta) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.
Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di mettere in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;
 3. l'importo del deposito cauzionale pari al canone annuale relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in Euro 45.10 (quarantacinque/10) effettuato in data 12/12/2016 come da versamento in conto corrente postale n. 34439364 - e previsto dall'art. 7 del Disciplinare, sarà svincolato su richiesta del Concessionario sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 - siope 4.03.01-4312);
 4. in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;
 5. tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
 6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
 7. di trasmettere il presente provvedimento alla Società Veritas SPA - Santa Croce, 489 - Venezia.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 337766)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 94 del 23 dicembre 2016

Rilascio concessione idraulica demaniale (L.R. 09/08/1988 n. 41) per l'installazione di un impianto di depurazione per lo scarico delle acque bianche e nere depurate lungo il Naviglio Brenta a servizio dell'unità immobiliare sita in Comune di Dolo (VE) Foglio 12 mappale 25. Richiedente: ROCCHI GINO (codice pratica W14_001566).

[Acque]

Note per la trasparenza:

Provvedimento di rilascio concessione a seguito istanza di parte presentata dal Signor Rocchi Gino.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza prot. reg. n. 261864 del 18 giugno 2014;

Parere favorevole CTRD di cui al voto n. 139 dell'1/09/2014;

Parere del Comune favorevole prot. n. 22524/2016 del 26 agosto 2016;

Disciplinare n. 2092 progressivo del 17 dicembre 2016.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. n. 261864 del 18 giugno 2014 con la quale il Signor Rochi Gino (*omissis*) ha chiesto alla U.O. Genio Civile Litorale Veneto di Venezia il rilascio di una concessione idraulica demaniale (L.R. 09/08/1988 n. 41) per l'installazione di un impianto di depurazione per lo scarico delle acque bianche e nere depurate lungo il Naviglio Brenta a servizio dell'unità immobiliare sita in Comune di Dolo (VE) Foglio 12 mappale 25.

VISTO il parere favorevole della CTRD di cui al voto n. 139 dell'1 settembre 2014;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni che viene allegato al presente disciplinare del Comune di Dolo (VE) prot. nr. 22524/2016 del 26 agosto 2016;

CONSIDERATO che il Signor Rocchi Gino a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione ha costituito cauzione di Euro 211.45 in data 21/12/2016 nei modi e forme di legge, da imputare sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 (siope 6.03.01-6312)";

CONSIDERATO che in data 22 dicembre 2016 n. progressivo 2092 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio al Signor Rocchi Gino (*omissis*) di una concessione demaniale idraulica demaniale (L.R. 09/08/1988 n. 41) per l'installazione di un impianto di depurazione per lo scarico delle acque bianche e nere depurate lungo il Naviglio

- Brenta a servizio dell'unità immobiliare sita in Comune di Dolo (VE) Foglio 12 mappale 25, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 2092 progressivo della U.O. Genio Civile Litorale Veneto del 22 dicembre 2016 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. la concessione ha la durata di 30 (trenta) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.
Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di mettere in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;
 3. l'importo del deposito cauzionale pari al canone annuale relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in Euro 211,45 (duecentoundici/45) come da versamento in data 21/12/2016 in conto corrente postale n. 34439364 - presso l'ufficio postale con il n. VCYL 0158 effettuato come previsto dall'art. 7 del Disciplinare e sarà svincolato su richiesta del Concessionario sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 - siope 4.03.01-4312);
 4. in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;
 5. tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
 6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 337767)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 95 del 23 dicembre 2016

Rilascio del rinnovo di concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di mq. 39.00 comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra lungo la riva destra del Naviglio Brenta in località Moranzani in Comune di Mira. Richiedente: MARIN ALAN (codice pratica W00_000304).

[Acque]

Note per la trasparenza:

Note per la trasparenza: provvedimento di rinnovo concessione a seguito istanza di parte presentata dal Signor Marin Alan.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza prot. reg. n. 429658 del 31/10/2016;

Parere CTRD voto n. 130 del 05/05/2000;

Scheda per l'istruttoria Tecnica dell'8/11/2016

Disciplinare n. 2087 progressivo del 19/12/2016.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. n. 429658 del 31/10/2016 con la quale il Signor Marin Alan (*omissis*) ha chiesto alla U.O. Genio Civile Litorale Veneto di Venezia il rilascio di rinnovo di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di mq. 39.00 in Località Moranzani in Comune di Mira (VE);

VISTO il parere favorevole della CTRD di cui al voto n. 130 del 05/05/2000;

VISTA la scheda per l'istruttoria Tecnica firmata da parte del funzionario della U.O. Genio Civile Litorale Veneto datata 8 novembre 2016;

CONSIDERATO che il Signor Marin Alan a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione aveva costituito cauzione di Euro 170.00 in data 05/07/2004 ora integrata di euro 41.45 con versamento in data 15/12/2016 nei modi e forme di legge, da imputare sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 (siope 6.03.01-6312)";

CONSIDERATO che in data 19 dicembre 2016 al n. 2087 progressivo, è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio al Signor Marin Alan (*omissis*) del rinnovo di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di mq. 39.00 in Località Moranzani in Comune di Mira (VE), per uso privato da diporto secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 2087 progressivo della U.O. Genio Civile Litorale Veneto del 19 dicembre 2016 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.
Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di mettere in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;
3. l'importo del deposito cauzionale pari al canone annuale relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in Euro 41.45 (quarantuno/45) effettuato in data 15/12/2016 come da versamento in conto corrente postale n. 34439364 - come previsto dall'art. 7 del Disciplinare e sarà svincolato su richiesta del Concessionario sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 - siope 4.03.01-4312);
4. in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;
5. tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 337768)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 96 del 23 dicembre 2016

Rilascio del rinnovo di concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di mq. 18.00 comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra lungo la riva destra del Naviglio Brenta in località Moranzani in Comune di Mira. Richiedente: MARIN MARCO (codice pratica W92_001235).

[Acque]

Note per la trasparenza:

Provvedimento di rinnovo concessione a seguito istanza di parte presentata dal Signor Marin Marco.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza prot. reg. n. 429618 del 31/10/2016;

Parere CTRD voto n. 526 del 05/04/1993;

Scheda per l'istruttoria Tecnica dell'8/11/2016

Disciplinare n. 2089 progressivo del 19/12/2016.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. n. 429618 del 31/10/2016 con la quale il Signor Marin Marco (*omissis*) ha chiesto alla U.O. Genio Civile Litorale Veneto di Venezia il rilascio di rinnovo di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di mq. 18.00 in Località Moranzani in Comune di Mira (VE);

VISTO il parere favorevole della CTRD di cui al voto n. 526 del 05/04/1993;

VISTA la scheda per l'istruttoria Tecnica firmata da parte del funzionario della U.O. Genio Civile Litorale Veneto datata 8 novembre 2016;

CONSIDERATO che il Signor Marin Marco a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione aveva costituito cauzione di Euro 170.00 in data 01/09/2005 ora integrata di euro 41.45 con versamento in data 15/12/2016 nei modi e forme di legge, da imputare sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 (siope 6.03.01-6312)";

CONSIDERATO che in data 19 dicembre 2016 al n. 2089 progressivo, è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio al Signor Marin Marco (*omissis*) del rinnovo di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di mq. 18.00 in Località Moranzani in Comune di Mira (VE), per uso privato da diporto secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 2089 progressivo della U.O. Genio Civile Litorale Veneto del 19 dicembre 2016 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.
Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di mettere in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;
3. l'importo del deposito cauzionale pari al canone annuale relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in Euro 41.45 (quarantuno/45) effettuato in data 15/12/2016 come da versamento in conto corrente postale n. 34439364 - come previsto dall'art. 7 del Disciplinare e sarà svincolato su richiesta del Concessionario sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 - siope 4.03.01-4312);
4. in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;
5. tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Adriano Camuffo

(Codice interno: 337769)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 97 del 23 dicembre 2016

Rilascio del rinnovo-subentro di concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in Comune di Mira (VE) - località Moranzani censita al N.C.T. foglio 44 mapp. 72 Demanio dello Stato lungo il Canale Sam Marco. Richiedente: MARIN AGOSTINO (codice pratica W08_001321).

[Acque]

Note per la trasparenza:

Provvedimento di rinnovo-subentro concessione a seguito istanza di parte presentata dal Signor Marin Agostino.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza prot. reg. n. 429545 del 31/10/2016;

Parere CTRD voto n. 406 del 15/12/2008;

Scheda per l'istruttoria Tecnica del 4/11/2016

Disciplinare n. 2090 progressivo del 19/12/2016.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. n. 429618 del 31/10/2016 con la quale il Signor Marin Agostino (*omissis*) ha chiesto alla U.O. Genio Civile Litorale Veneto di Venezia il rilascio di rinnovo-subentro di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in Comune di Mira (VE) - località Moranzani - censita al N.C.T. foglio 44 mapp. 72 - Demanio dello Stato lungo il Canale San Marco;

VISTO il parere favorevole della CTRD di cui al voto n. 406 del 05/12/2008;

VISTA la scheda per l'istruttoria Tecnica firmata da parte del funzionario della U.O. Genio Civile Litorale Veneto datata 4 novembre 2016;

CONSIDERATO che il Signor Marin Agostino a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione aveva costituito cauzione di Euro 192.76 nell'anno 2010 ora integrata di euro 18.69 con versamento in data 15/12/2016 nei modi e forme di legge, da imputare sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 (siope 6.03.01-6312)";

CONSIDERATO che in data 19 dicembre 2016 al n. 2090 progressivo, è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio al Signor Marin Agostino (*omissis*) di rinnovo-subentro di una concessione demaniale per l'occupazione di

spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in Comune di Mira (VE) - località Moranzani - censita al N.C.T. foglio 44 mapp. 72 - Demanio dello Stato lungo il Canale San Marco, per uso privato da diporto secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 2090 progressivo della U.O. Genio Civile Litorale Veneto del 19 dicembre 2016 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.

Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di mettere in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;

3. l'importo del deposito cauzionale pari al canone annuale relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in Euro 18.69 (diciotto/69) effettuato in data 15/12/2016 come da versamento in conto corrente postale n. 34439364 - come previsto dall'art. 7 del Disciplinare e sarà svincolato su richiesta del Concessionario sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 - siope 4.03.01-4312);

4. in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;

5. tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Adriano Camuffo

(Codice interno: 337771)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 99 del 23 dicembre 2016

Accordo di Programma Quadro del 18.12.2013 Atto integrativo Opere di difesa dei litorali marittimi. Interventi di difesa dei litorali dall'erosione e di riqualificazione ambientale della fascia costiera: interventi strutturali sul litorale di Chioggia (Isola Verde) Stralcio funzionale - VE 2AP098. VE M0069.0. CUP H94H15000080006 CIG 669850338B GARA N. 514. Rettifica decreto di aggiudicazione n. 30 del 16.09.2016.

[Difensore civico]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento rettifica un errore materiale del decreto n. 30 del 16.09.2016 che non riportava l'esatto importo di aggiudicazione dei lavori.

Il Direttore

PREMESSO che il Decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto (ora UO Genio Civile Litorale Veneto) n. 66 in data 27.04.2016 ha approvato il progetto relativo ai lavori di "Interventi di difesa dei litorali dall'erosione e di riqualificazione ambientale della fascia costiera: interventi strutturali sul litorale di Chioggia (Isola Verde) - stralcio funzionale " VE2AP098 " per l'importo totale di Euro 1.872.900,00 di cui Euro 1.434.250,00 (comprensivi di Euro 15.000,00 di oneri per la sicurezza) per l'esecuzione dei lavori medesimi;

PREMESSO che il decreto dirigenziale n. 66/2016 è stata indetta gara d'appalto a procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 36 e 95 del Dlgs 50/2016;

VERIFICATO che a seguito della procedura di gara, in data 30.06.2016 è stata pubblicata sul sito Committente la proposta di aggiudicazione a favore dell'impresa COOPERATIVA SAN MARTINO società cooperativa con sede in Chioggia-Venezia, via Maestri del Lavoro 70, P.IVA 00183200278, che è risultata la miglior offerente con il punteggio totale pari a 92 ed un ribasso del 33,33%, corrispondente all'importo di Euro 961.213,97 (comprensivo di oneri per la sicurezza);

PRESO ATTO CHE a seguito della regolare verifica dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti tecnici, finanziari e operativi, la proposta di aggiudicazione è stata approvata con decreto n. 30 del 16.09.2016, ai sensi dell'art. 32, commi 5 e 7, del Dlgs 50/2016;

VERIFICATO che nel suddetto decreto n. 30/2016 è stato indicato come importo di aggiudicazione la cifra di Euro 1.434.250,00 che corrisponde in realtà all'importo a base d'asta;

RITENUTO necessario provvedere alla rettifica del decreto di aggiudicazione per quanto attiene all'esatta indicazione dell'importo contrattuale dei lavori oggetto di gara, in applicazione del ribasso offerto dall'impresa risultata aggiudicataria;

decreta

1. di confermare il decreto n. 30 del 16.09.2016 nella parte in cui aggiudica i lavori di "Interventi di difesa dei litorali dall'erosione e di riqualificazione ambientale della fascia costiera: interventi strutturali sul litorale di Chioggia (Isola Verde) - stralcio funzionale "VE2AP098" all'impresa COOPERATIVA SAN MARTINO società cooperativa con sede in Chioggia-Venezia, via Maestri del Lavoro 70, P.IVA 00183200278;
2. di rettificare il decreto n. 30/2016 stabilendo che l'importo contrattuale dei lavori di cui al punto 1) è pari ad Euro 961.213,97 (comprensivi di Euro 15.000,00 per oneri per la sicurezza);
3. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito della Regione del Veneto e sul Burvet ai sensi dell'art. 23 del Dlvo 14 marzo 2013, n. 33.

Adriano Camuffo

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA

(Codice interno: 337803)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 7 del 11 gennaio 2017

Rilascio di rinnovo della concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento in sub alveo del fiume Mincio con gasdotto tra il mappale 120 foglio 8 di Ponti sul Mincio (MN) e il mappale 14 foglio 1 di Valeggio sul Mincio (VR). Ditta Air Liquide Italia Produzione s.r.l. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica pratica n. 6013.*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza di rinnovo pervenuta in data 11/10/2016 prot. n. 387319.

Disciplinare prot. n. 740 del 02/01/2017.

Il Direttore

PREMESSO che con istanza del 11/10/2016 prot. n. 387319, la Società Air Liquide Italia Produzione S.r.l. in persona del legale rappresentante Signor Walter Camillo, ha chiesto il rinnovo della concessione idraulica per l'attraversamento sub alveo del fiume Mincio tra il mappale 120 foglio 8 del Comune di Ponti sul Mincio (MN) ed il mappale 14 foglio 1 del Comune di Valeggio sul Mincio (VR);

PRESO ATTO che la precedente concessione aveva la durata di anni 10 a decorrere dal 05/06/2006 e che pertanto è scaduta il 04/06/2016;

VISTO il precedente decreto emesso dall'Ufficio del Genio Civile di Verona n. 107 del 09/03/2007 e l'allegato disciplinare n. 1060 del 09/07/2007 con il quale veniva concesso alla Società Air Liquide Italia Produzione S.r.l. la concessione idraulica in oggetto indicata;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il disciplinare ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;

RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n.523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";

CONSIDERATO che l'art.86 del citato Decreto Legislativo n.112/1998 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art.89 del d.lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale del fiume Mincio configura la competenza di questa Sezione in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzare ai sensi del R.D. n.523/1904;

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n.41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

decreta

1. Alla Società Air Liquide Italia Produzione S.r.l. con sede in Via Calabria n. 31 - Milano - Partita I.V.A. 12874240158 - in persona del legale rappresentante Signor Walter Camillo, è rilasciato il rinnovo della concessione sul demanio idrico inerente l'attraversamento sub alveo del fiume Mincio con tubazione gasdotto tra il mappale 120 foglio 8 nel Comune di Ponti sul Mincio (MN) e il mappale 14 foglio 1 nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR) sulla base del disciplinare n. 740 in data 02/01/2017;
2. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del 05/06/2016, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 740 del 02/01/2017, che forma parte integrante del presente decreto, e versato il pagamento del canone annuo 2016 di Euro 211,46 (euro duecentoundici/46), calcolato ai sensi della vigente normativa e dell'indice ISTAT per l'anno 2016, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
3. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.

Marco Dorigo

Allegato (*omissis*)

(Codice interno: 337804)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 8 del 11 gennaio 2017

Rilascio di concessione sul demanio idrico per lo scarico di acque meteoriche in un canale intubato confluyente nel torrente Gusa nel Comune di Garda. Ditta Vianini Flavia Maria e Vianini Fabio. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 5943.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza prot. n. 355633 del 21/09/2016.

Voto n. 206 del 22/07/2003.

Disciplinare n. 754 del 02/01/2017.

Il Direttore

PREMESSO che con nota pervenuta in data 21/09/2016 prot. n. 355633, i Signori Vianini Flavia e Vianini Fabio hanno presentato istanza di concessione per lo scarico di acque meteoriche in un canale intubato confluyente nel torrente Gusa in Via dell'Uva nel Comune di Garda (VR);

PREMESSO che la Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto con voto n. 206 del 22/07/2003;

CONSIDERATO che i richiedenti hanno sottoscritto il disciplinare, versato i canoni richiesti e costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;

RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, ne sia d'impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n.523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59 artt. 86 e 87";

CONSIDERATO che la natura demaniale del corso d'acqua torrente Gusa configura la competenza di questa Sezione in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzare ai sensi del R.D. n.523/1904;

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n.41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

decreta

Art. 1 - È rilasciata ai richiedenti Vianini Flavia Maria (omissis) e Vianini Fabio (omissis)-la concessione sul demanio idrico sulla base del disciplinare n. 754 in data 02/01/2017;

Art. 2 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, **a decorrere dalla data del presente decreto**, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 754 del 02/01/2017, che forma parte integrante del presente decreto, e versato il pagamento del **canone annuo di Euro 335,83** (euro trecentotrentacinque/83), calcolato ai sensi della vigente normativa e dell'indice ISTAT per l'anno 2016, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

Art. 3 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. del 27/12/2011 n. 29 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.

Marco Dorigo

Allegato (*omissis*)

(Codice interno: 337805)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 9 del 11 gennaio 2017

Rilascio di concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'occupazione di una porzione dell'ex alveo demaniale del torrente Valpantena da utilizzare quale sede stradale, nonché la posa di n. 10 tubazioni interrato contenenti sottoservizi in località Strada della Policanta in Comune di Verona. Ditta Filini Silvano e Vignato Patrizia. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 10893.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza prot. n. 217765 del 03/06/2016.

Voto n. 84 del 27/06/2016.

Disciplinare n. 519506 del 28/12/2016.

Il Direttore

PREMESSO che con istanza pervenuta in data 03/06/2016 prot. n. 217765, le ditte Filini Silvano e Vignato Patrizia, hanno chiesto la concessione demaniale per l'occupazione di una porzione dell'ex alveo demaniale del torrente Valpantena da utilizzare quale sede stradale, nonché la posa di n. 10 tubazioni interrato contenenti sottoservizi in località Strada della Policanta in Comune di Verona;

PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 27/06/2016, con voto n. 84, subordinato al rispetto di alcune prescrizioni in esso contenute e riportate nell'allegato disciplinare;

RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, nè sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

CONSIDERATO che la natura demaniale del torrente Valpantena configura la competenza di questa Sezione in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzare ai sensi del R.D. n.523/1904;

CONSIDERATO che i richiedenti hanno sottoscritto il disciplinare, versato i canoni richiesti e costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;

RILEVATO che il disciplinare prot. n. 519506 del 28/12/2016 all'art. 1 presenta un errore materiale nell'individuazione del numero del mappale, da intendersi correttamente con il numero 455 anziché 405;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n.523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n.41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

decreta

Art. 1 - Di rilasciare alla Ditta Filini Silvano (*omissis*) e Vignato Patrizia (*omissis*) - la concessione sul demanio idrico sulla base del disciplinare n. 519506 in data 28/12/2016;

Art. 2 - Di rettificare l'art. 1 del disciplinare prot. n. 519506 del 28/12/2016 limitatamente all'individuazione del mappale, da intendersi con il n. 455, anziché 405, come erroneamente riportato all'art. 1 del citato disciplinare;

Art. 3 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 519506 del 28/12/2016, che forma

parte integrante del presente decreto, e versato il pagamento del **canone annuo di Euro 515,56** (euro cinquecentoquindici/56), calcolato ai sensi della vigente normativa e dell'indice ISTAT per l'anno 2016, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

Art. 4 - Sono autorizzati, sotto il profilo idraulico, l'occupazione di una porzione dell'ex alveo demaniale del torrente Valpantena da utilizzare quale sede stradale, nonché la posa di n. 10 tubazioni interrato contenenti sottoservizi, in località Strada della Policanta, traversa di Via Colonnello Fincato in Comune di Verona.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha validità 36 mesi decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data i lavori dovranno essere completamente ultimati. Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 5 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. del 27/12/2011 n. 29 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.

Marco Dorigo

Allegato (*omissis*)

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE BELLUNO

(Codice interno: 337506)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE BELLUNO n. 1 del 09 gennaio 2017

Adesione alla Convenzione Gas Naturale 8, Lotto n. 3 (CIG 62576632DE) tra Consip Spa e Soenergy srl, ai sensi dell'articolo 26, Legge n. 488/1999 e s.m.i e dell'articolo 58, Legge n. 388/2000. Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le sedi periferiche della Regione Veneto gestite dalla Unità Organizzativa Forestale di Belluno. (CIG DERIVATO Z3D1BA5703).

*[Energia e industria]***Note per la trasparenza:**

In previsione della scadenza del contratto di fornitura di Gas naturale e dei servizi connessi alla Regione Veneto - Giunta Regionale, avviato a seguito dell'adesione alla precedente Convenzione Gas Naturale 7 - Lotto 3 tra Consip spa e Soenergy srl, con il presente provvedimento si aderisce alla Convenzione Gas Naturale 8 - Lotto 3 tra Consip spa e Soenergy srl per una durata contrattuale della fornitura di 12 mesi continuativi a decorrere dalla data di attivazione della stessa, prevista per il 01/01/2017. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip: Convenzione per la fornitura di gas naturale; Condizioni Generali; guida alla convenzione Gas Naturale 8 - Lotto 3; Capitolato Tecnico Gas Natuale 8- Lotto 3; Corrispettivi - Lotto 3.

Il Direttore

Premesso che:

- l'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012, e s.m.i., dispone che le amministrazioni pubbliche, relativamente, tra le altre, alla categoria merceologica del gas, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la procedura di adesione alla Convenzione prevede la stipula di singoli contratti di fornitura che vengono conclusi tra le Amministrazioni contraenti e il fornitore attraverso l'emissione di ordini diretti di acquisto;
- l'Amministrazione Regionale ha aderito nel corso del 2015 alla Convenzione Gas Naturale 7 Lotto 3 tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l. con l'emissione dell'ordine diretto di acquisto del gas naturale e di servizi connessi per le utenze delle sedi periferiche, gestite dalla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno;
- sulla base di tale ordine diretto è stata attivata la fornitura di gas naturale e servizi connessi a partire dal primo gennaio 2016 con una durata, prevista nelle condizioni di vendita, di 12 mesi consecutivi scadenti il 31 dicembre 2016, senza possibilità di proroga;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura in considerazione della scadenza del 31 dicembre 2016;

TENUTO CONTO che ad oggi risulta attiva la Convenzione Gas Naturale 8 - Lotto 3 (CIG 62576632DE) tra Consip S.p.a. e Soenergy s.r.l. per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, stipulata ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge dicembre 2000 n. 388, con una durata per la Convenzione di 12 mesi a decorrere dal 26/11/2015;

VISTA la documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip: Convenzione per la fornitura di gas naturale; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione; Capitolato Tecnico; Corrispettivi, alla quale si rimanda per le caratteristiche tecniche ed economiche della fornitura;

VISTO che nell'ordine diretto di acquisto vengono richiesti i dati relativi a: quantitativo annuo stimato di consumo, i punti prelievo, il luogo e le caratteristiche della fornitura;

RITENUTO di aderire alla Convenzione Gas Naturale Edizione 8 Lotto 3 (CIG 62576632DE), secondo le modalità nella stessa previste;

CONSIDERATO che si dovrà provvedere all'emissione di un ordine diretto di acquisto, per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi con decorrenza dal 1/01/2017 per una durata di 12 mesi consecutivi;

CONSIDERATO che l'obbligazione che si viene a determinare con il seguente provvedimento si configura quale debito commerciale;

Visto l'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999;

Visto l'art. 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;

Visto l'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006;

Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i.;

Vista le L.L.R.R. n. 39/2001 e n. 54/2012;

Vista la L.R. n. 8 del 24/02/2016 e la DGR 522 del 26/04/2016

Visto il D. Lgs. 33/2013 e il D.Lgs. 97/2016

Vista la Convenzione Gas Naturale 8 Lotto n. 3 (CIG 62576632DE) per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni;

decreta

1. di aderire alla Convenzione Gas Naturale 8 - lotto 3 (CIG 62576632DE) per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, tra Consip S.p.A. e SOENERGY S.r.l. con sede legale in Argenta (FE), Via Vianelli 1 - P.IVA 01565370382, per le sede dalla Unità Organizzativa Forestale di Belluno;
2. di attivare la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi dal 01/01/2017 per la durata di 12 mesi consecutivi, secondo le modalità stabilite nella Convenzione di cui al punto 1;
3. di emettere l'Ordine diretto di acquisto a favore di SOENERGY S.r.l. sulla base delle condizioni e dei termini indicati nella documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A. (Convenzione Gas Naturale 8; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione; Capitolato Tecnico; Corrispettivi);
4. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con successivo decreto di impegno di spesa, prevedendo come ulteriore beneficiario la ditta SOENERGY S.r.l. con sede legale in Argenta (FE), Via Vianelli 1, P.IVA 01565370382;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Maurizio Minuzzo

(Codice interno: 337507)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE BELLUNO n. 2 del 09 gennaio 2017

Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 14" Lotto 4 tra Consip S.p.A. e la ditta Gala S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, per la sede dell'Amministrazione Regionale gestita dalla U.O. Forestale di Belluno.

*[Energia e industria]***Note per la trasparenza:**

In previsione della scadenza della fornitura all'Amministrazione Regionale di energia elettrica, avviata a seguito della precedente adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 13" Lotto 4, con il presente provvedimento si dà luogo all'adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 14" per la fornitura dal 1 febbraio 2017 al 31 gennaio 2018 per la sede dell'Amministrazione Regionale gestita dalla U.O. Forestale di Belluno. (CIG DERIVATO Z5B1C660DE)

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip: Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione Energia Elettrica 14 Lotto 4; Capitolato Tecnico Energia Elettrica 14 Lotto 4; Corrispettivi Lotto 4; Dichiarazione estensione finestra adesione; Allegati all'ordinativo di fornitura; Moduli per la gestione operativa.

Il Direttore

Premesso che:

- L'Amministrazione Regionale, per la fornitura di energia elettrica per le proprie sedi per l'anno 2016, ha aderito alla Convenzione "Energia Elettrica 13" Lotto 4 tra Consip S.p.A. e la ditta Trenta S.p.A. con l'emissione dell'ordinativo di fornitura del 14/12/2015;
- sulla base di tale ordinativo è stata attivata la fornitura di energia elettrica a partire dal 01/02/2016 con una durata, prevista nelle condizioni di vendita, di 12 mesi consecutivi a decorrere dalla stessa data di attivazione senza possibilità di proroga;
- è necessario procedere all'attivazione di una nuova fornitura per le sedi dell'Amministrazione Regionale per la sede dell'Amministrazione Regionale gestita dalla U.O. Forestale di Belluno, in considerazione della scadenza della fornitura in corso e del contenuto dell'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012, e s.m.i., con particolare riferimento alla parte in cui è stato disposto che le amministrazioni pubbliche, relativamente, tra le altre, alla categoria merceologica dell'energia elettrica, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- ad oggi risulta attiva la Convenzione "Energia Elettrica 14" Lotto 4 tra Consip S.p.A. e la ditta Gala S.p.A., con la previsione di singoli contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dall'amministrazione contraente mediante ordinativi di 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura;
- il capitolato tecnico della Convenzione prevede che il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dell'Ordinativo entro le ore 12:00 del 10 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo in caso di ricezione dell'Ordinativo dopo le ore 12:00 del 10 del mese;
- considerato che sulla base del precedente ordinativo del 14/12/2015 la scadenza del relativo contratto è fissata per il 31 gennaio 2017, la nuova fornitura, per aver inizio dal 01 febbraio 2017, deve necessariamente essere attivata, tramite il sistema "Acquisti in rete" per le PA, con la ricezione dell'ordinativo di adesione alla Convenzione Energia Elettrica entro l'intervallo temporale compreso dal 7 dicembre 2016 e il 15 dicembre 2016;
- la procedura di adesione alla Convenzione prevede la stipula di singoli contratti che vengono conclusi tra le Amministrazioni contraenti e il Fornitore attraverso l'emissione di Ordinativi di Fornitura nei quali è indicato il quantitativo annuo stimato nel contratto, i punti prelievo, il luogo e le caratteristiche della fornitura, come specificato nello schema di ordine diretto di acquisto agli atti della U.O. Forestale di Belluno;
- per quanto attiene alle caratteristiche tecniche ed economiche della Convenzione si rinvia alla seguente documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip: Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione Energia Elettrica 14 - Lotto 4; Capitolato Tecnico Energia Elettrica 14 - Lotto 4; Corrispettivi - Lotto 4; Dichiarazione estensione finestra adesione; Allegati all'ordinativo di fornitura; Moduli per la gestione operativa;

VERIFICATO che i termini di adesione previsti dalla Convenzione, per attivare la nuova fornitura con decorrenza dal 1 febbraio 2016, comportano necessariamente l'adesione e la ricezione dell'ordinativo entro il 15 dicembre 2015;

RITENUTO, quindi, necessario disporre, l'adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 14" Lotto 4 tra Consip S.p.A. e la ditta Gala S.p.A. per la fornitura secondo le modalità nella stessa previste, con l'emissione di ogni atto necessario per l'adesione alla convenzione citata, ivi compreso l'ordinativo di spesa per le sedi centrali, di nominare ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, Minuzzo Maurizio in qualità di Direttore dell'esecuzione e di individuare il sottoscritto quale Responsabile del Procedimento;

Tutto ciò premesso:

Visto l'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999;

Visto l'art. 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;

Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i.;

Visto il D.L. 7 maggio 2012 n. 52;

Visto il D.L. 24 aprile 2014 n. 66;

Vista la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;

Vista la Legge regionale 54/2012;

Visto il D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006;

Vista la Convenzione "Energia Elettrica 14" Lotto 4 tra Consip S.p.A. e la ditta Gala S.p.A.;

decreta

1. di aderire alla Convenzione "Energia Elettrica 14" Lotto 4 - codice CIG 6650255C06 - tra Consip S.p.A. e la ditta Gala S.p.A. (sede legale in Roma, Via Savoia n. 43/47, P. IVA 06831931007), per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Lotto 4, per la sede dell'Amministrazione Regionale gestita dalla U.O. Forestale di Belluno per il periodo di 12 mesi, dal 01/02/2017 al 31/01/2018;
2. di emettere, l'Ordinativo di Fornitura a favore di Gala S.p.A. con sede legale in Roma, Via Savoia n. 43/47, P. IVA 06831931007, sulla base delle condizioni e nei termini indicati nella documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip (Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi; Condizioni generali; Guida alla Convenzione Energia Elettrica 14 - Lotto 4; Capitolato Tecnico Energia Elettrica 14 - Lotto 4; Corrispettivi - Lotto 4; Dichiarazione estensione finestra adesione; Allegati all'ordinativo di fornitura; Moduli per la gestione operativa);
3. di far fronte alla spesa mediante successivo decreto di impegno di spesa, prevedendo come beneficiario la ditta GALA SPA con sede legale in ROMA, Via Savoia n. 43/47, P. IVA 06831931007;
4. di nominare ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, l'ing. Alvis Luchetta in qualità di Direttore dell'esecuzione e di individuare il sottoscritto quale Responsabile del Procedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Maurizio Minuzzo

ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA

(Codice interno: 337613)

ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 5 del 09 gennaio 2017

Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Tessari Meri per autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 13 mappale n. 54) in comune di Soave in località Fitta ad uso irriguo. Pratica n. D/12678.*[Acque]***Note per la trasparenza:**

Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca d'acqua.

Estremi dei principali documenti di istruttoria:

Istanza di ricerca e concessione prot. n. 32715 del 28.1.2016. Avviso di deposito della domanda pubblicato nel Bur n. 107 del 11.11.2016. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 28/01/2016 (prot. n. 32715) di Tessari Meri, (omissis), tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua dalla falda sotterranea (sul foglio 13 mappale n. 54) e la concessione per derivare medi mod. 0,0198 e massimi 0,05 per un volume complessivo di 3.700,00 m³/annui ad uso irriguo in comune di Soave (VR) in località Fittà per circa 6,63 ettari di terreno;

VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato nel Bur n. 107 del 11/11/2016;

VISTO il parere del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 16743 del 28/10/2016 che dichiara che non esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni individuati catastalmente al Comune di Soave foglio 13 mappali n. 38-54-55-57-69-70-72-73-85-86-87-178-199; foglio 9 mappali n. 233-245-345-346; foglio 14 mappali n. 17-165-189; al Comune di Monteforte d'Alpone foglio 4 mappali 62-88-87-184-435-585-587; foglio 1 mappale 129;

VISTO il parere favorevole con condizioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige prot.n. 2569 del 14/11/2015;

VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R. n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;

ordina

1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio (Ufficio Gestione Risorse Idriche - 3° piano - dalle ore 8.30 alle ore 13.00).
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Soave (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al comune di Soave (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.

6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

Marco Dorigo

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 337611)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2015 del 06 dicembre 2016

Progetto Integrato Fusina - Determinazioni in ordine alla proposta di SIFA s.c.p.a., del 29 novembre 2016, di rideterminazione della concessione. DGR n. 15/INF del 15.03.2016; DGR 693 del 17.05.2016; DGR n. 102/CR del 10.10.2016.*[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si esprime l'adesione di massima alla proposta formulata dalla società concessionaria per la realizzazione del PIF (Progetto integrato Fusina) per la rideterminazione del contenuto della concessione per la costruzione e gestione degli impianti di trattamento acque e per la discarica c.d. "Moranzani", di Porto Marghera attualmente condotta dalla società SIFA s.c.p.a. . L'accordo ridetermina la durata della concessione, delle diverse modalità di gestione e il riconoscimento a favore della Regione Veneto delle opere - impianti ora date in concessione.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia di competenza regionale, finanziati a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia, il Progetto Integrato Fusina rappresenta il tentativo di coordinare gli interventi di depurazione spinta dei reflui e di rigenerazione delle acque usate, mediante la realizzazione di un centro di trattamento polifunzionale degli scarichi civili e delle acque di prima pioggia di Mestre, Marghera, Porto Marghera e del Mirese, degli scarichi industriali di Porto Marghera, nonché delle acque di falda inquinate drenate nel corso delle operazioni di bonifica attuate nell'area di Porto Marghera.

Il Progetto Integrato Fusina rappresenta uno degli interventi principali previsti dalla pianificazione regionale e costituisce il raccordo tra la pianificazione regionale volta al risanamento ed alla tutela della Laguna di Venezia (costituita dal Piano Direttore 2000, dal Master Plan per la bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera e dal Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto).

Per la realizzazione di tale progetto, in data 6 luglio 2005, la Regione ha sottoscritto il "Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37-bis, L. 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii." Rep. N. 5785 del 6 luglio 2005, Ufficiale Rogante della Regione del Veneto, con il concessionario S.I.F.A. s.c.p.a. (PIF - Project Financing).

Con successiva DGR n. 2380, datata 08/08/2008, è stato approvato l'Atto Integrativo al "Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina - Project Financing, ex art. 37-bis, L. 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii., Rep. 5785; Racc. 5125 del 06/07/2005".

Infine con DGR n. 517 del 02/03/2010 è stato approvato lo schema del "II° atto integrativo al contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina - Project Financing, ex art. 37-bis, L. 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii.", che è stato sottoscritto in data 19/03/2010.

Si è dato così corso all'attivazione del regime concessorio e alla fase di realizzazione degli interventi del project. Attualmente risulta completata la maggior parte delle opere da destinare alle attività di trattamento dei reflui industriali, delle acque di falda e meteoriche e sono state attivate alcune sezioni dell'intero impianto, come attestato dalla commissione di collaudo con nota 431982, del 07 novembre 2016, redatta a seguito del sopralluogo effettuato il 13 settembre 2016 .

La grave crisi economico-industriale che ha nel frattempo colpito l'area di Porto Marghera ha *medio tempore* comportato una drastica contrazione della disponibilità di reflui e sedimenti da depurare, trattare e smaltire e ha costretto SIFA scpa ad operare in una complessa situazione finanziaria, in ragione delle difficoltà nel conseguimento di adeguati flussi di cassa in ingresso, per far fronte agli impegni assunti nei confronti del *pool* di banche finanziatrici. In tale contesto, il Concessionario ha chiesto alla Regione del Veneto il riequilibrio finanziario del rapporto.

In data 15 marzo 2016, la Giunta Regionale, con l'informativa n. 15/inf, ha preso atto della sintetica illustrazione dello scenario di criticità nel quale versava la società, rispetto alle previsioni del Piano Economico Finanziario come originariamente previsto, ancorché modificato a seguito dei due rappresentati atti aggiuntivi.

Di conseguenza la Giunta ha dato mandato alle strutture regionali di procedere, a tutela del pubblico interesse, secondo quanto indicato nella stessa informativa, con l'obiettivo della migliore valorizzazione dell'opera a salvaguardia dell'ambiente, delle attività economiche e della popolazione interessata.

Ne è emerso uno scenario in cui appare non sostenibile lo scenario delineato in origine per la concessione e si profila il concreto rischio di apertura di una procedura concorsuale in danno di SIFA scpa, con possibili gravi ripercussioni sull'erogazione dei servizi in concessione, con pregiudizio per l'ambiente e per la realtà economica di Porto Marghera.

Con successiva Deliberazione n. 693 del 17 maggio 2016, la Giunta Regionale ha disposto di assumere ogni opportuna iniziativa per il superamento del corrente regime concessorio per la realizzazione del Progetto Integrato Fusina, profilando una soluzione che comportasse lo scioglimento consensuale del rapporto di concessione con SIFA scpa senza oneri attuali o futuri per la Regione, l'acquisizione da parte della Regione del Veneto degli impianti e delle infrastrutture realizzate nell'ambito della concessione in project financing, l'individuazione dell'eventuale valore residuo degli impianti da acquisire a fronte degli importi già erogati a titolo di contributo per la realizzazione dell'intervento. Il tutto garantendo, nel contempo, la gestione del servizio pubblico, a mezzo di un operatore in possesso di idonei requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi, sulla base di un piano industriale a lungo termine che ne sviluppasse la potenzialità e ne assicurasse l'economicità.

In base a questi indirizzi si è sviluppata una lunga e articolata trattativa tra la Regione concedente, la concessionaria SIFA scpa e i soci della stessa società. Nel corso delle trattative è emersa la possibilità, meno onerosa per la Regione, di soprassedere allo scioglimento consensuale del rapporto di concessione in considerazione della particolare onerosità degli obblighi che la Regione avrebbe dovuto corrispondere alla società SIFA scpa a fronte dell'acquisizione degli impianti e delle infrastrutture realizzate nell'ambito della concessione stessa. Si è posta altresì in evidenza anche la possibilità di intervenire garantendo la continuità aziendale, sulla base di una diversa modalità di gestione del servizio pubblico, valorizzando il ruolo dei soci pubblici della stessa società, dotati dei requisiti e delle competenze adeguate a sostenere le esigenze economico - finanziarie e tecnico - organizzative necessarie al proficuo perseguimento degli scopi per i quali è stato realizzato l'impianto PIF.

In tal senso, SIFA scpa ha presentato in data 29 novembre 2016 una proposta nella quale è previsto che la Regione intervenga con il pagamento di una somma che vada a sostanziale deconto del valore delle opere realizzate e che permetta l'estinzione delle esposizioni debitorie con il sistema bancario che SIFA scpa ha contratto per il completamento e lo sviluppo degli impianti; nonché determinando, sulla ricognizione delle attuali e future potenzialità di servizio, il riequilibrio sostanziale del Piano Economico Finanziario della concessione, con rimozione di ogni ulteriore obbligo in capo alla Regione rivolto a garantire il pareggio della gestione, come invece contemplato nel vigente regime contrattuale.

In questa prospettiva, in sede di negoziazione, si è giunti alla quantificazione dell'importo complessivo previsto per garantire l'equilibrio economico finanziario della società, indicato in Euro 55.951.730,03. Con i provvedimenti n. 102/CR del 10.10.2016 e n.116/CR del 29.11.2016 si è inteso, quindi, proporre al Consiglio Regionale, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 4 della Legge Regionale n° 17/1990, di approvare la rimodulazione finanziaria come prospettata nei citati provvedimenti, dando atto che si potrà procedere al perfezionamento dell'iniziativa di cui trattasi, qualora condivisa dal Consiglio Regionale.

Si ribadisce che l'utilizzo delle indicate risorse potrà avvenire solo a seguito della ridefinizione dei necessari rapporti contrattuali con il concessionario del Progetto Integrato Fusina, oltre che della espressione favorevole da parte del Consiglio regionale sui citati provvedimenti n. 102/CR del 10.10.2016 e n.116/CR del 29.11.2016;

Con la proposta pervenuta in data 29.11.2016, SIFA scpa si rende disponibile a *"superare le criticità insorte nell'ambito del rapporto concessorio regolato dal Contratto rep 5785/2005 e successivi atti integrativi alle condizioni di cui allo schema di Atto Aggiuntivo che vi verrà inviato a brevissimo. Sul piano patrimoniale, le condizioni più rilevanti sono di seguito ripilotate:*

- *Versamento entro il 31.12.2016, da parte della Regione Veneto, della somma di Euro 55.951.730,00;*
- *Rinuncia di S.i.f.a. s.c.p.a. all'applicazione pro futuro delle clausole di garanzia ex art. 19;*
- *Sterilizzazione delle attività di cui all'Accordo Moranzani.*

La riferita proposta, rappresentata nel richiamato schema di Atto Aggiuntivo, è supportata dal Nuovo PEF e dal Patto de non petendo con il quale i creditori di Sifa scpa hanno assunto l'impegno di non azionare giudizialmente i crediti vantati nei confronti della Società per la durata della concessione, rendendo in tal guisa sostenibile il progetto sul piano economico-finanziario. E' evidente, per le finalità che hanno determinato la Società a formulare la proposta in oggetto

(rappresentate dall'esigenza di definire il rapporto con gli Istituti di Credito finanziatori entro il 31.12.2016), che l'accettazione dovrà essere comunicata entro il 12.12.2016, termine oltre il quale la proposta dovrà intendersi revocata."

Nel frattempo la società ha anche presentato un nuovo Piano Economico Finanziario, dai contenuti conformi alla citata proposta, che necessita della dovuta valutazione da parte del NUVV (Nucleo Valutazione Investimenti di cui alla l.r. 27/2003, art. 45), che a tal fine è stato convocato per la disamina e valutazione dei contenuti tecnico finanziari della proposta.

Nell'attuale contesto la proposta appare di sicuro vantaggio per la Regione in quanto evita che, stante le difficoltà finanziarie in cui versa, il concessionario SIFA scpa receda o risolva la concessione, pretendendo il pagamento di: a) circa 136 mln di euro a titolo di opere realizzate al netto del contributo pubblico e degli ammortamenti; b) circa 51 mln di euro a titolo di indennizzo per lucro cessante, pari al 10% della parte dei servizi ancora da espletare, valutata sulla base del Piano Economico Finanziario vigente; c) circa 24 mln di euro a titolo di contributo in conto gestione relativo all'applicazione dell'art. 19 della concessione, per le annualità 2013, 2014, 2015 e 2016 per la sola linea acque; d) circa 9 mln di euro al 31.12.2014 dall'eventuale applicazione di clausole di garanzia sulla gestione della discarica Moranzani; e) l'eventuale richiesta di penali e altri costi sostenuti o da sostenere per effetto del recesso e/o risoluzione, inclusi gli oneri connessi allo scioglimento dei contratti di finanziamento quali, a titolo esemplificativo, quelli riconducibili agli interessi maturati, al capitale ed alle penali accessorie.

Oltre a quanto sopra indicato, il fallimento delle trattative, determinando l'impossibilità per SIFA scpa di far fronte alla scadenza del 31.12.2016 del finanziamento acceso con gli istituti di credito finanziatori delle opere, sarebbe causa, per i soci di SIFA, in primis Mantovani S.p.A. e Veritas S.p.A., di una grave difficoltà nel far fronte ad oneri straordinari che impatterebbero in maniera molto significativa sui relativi bilanci, non potendosi escludere la eventualità che tale situazione comprometta l'operatività di costoro. Conseguentemente, gli stessi soci di SIFA scpa potrebbero, a loro volta, sostenere pesanti pretese risarcitorie a carico della Regione del Veneto.

Da ultimo, si deve considerare che, in caso di recesso o risoluzione contrattuale, verrebbe meno la gestione degli impianti che, presumibilmente, potrebbe essere affidata con provvedimento d'urgenza al gestore del Servizio Idrico Integrato. Il quale, a sua volta, potrebbe pretendere dalla Regione del Veneto il pagamento degli oneri di gestione o quantomeno della differenza tra questi e i ricavi ottenuti.

La soluzione proposta comporta invece l'esborso da parte della Regione del Veneto della somma di poco meno Euro 56 milioni, indirizzata a saldare l'esposizione bancaria di SIFA per 46 milioni circa, mentre i restanti 10 sono destinati a ristoro di un'anticipazione finanziaria effettuata dal socio Veritas spa per garantire il pagamento del rateo in scadenza a giugno 2016 del mutuo acceso dalla Società per sostenere gli investimenti, oltre che di poste IVA.

La proposta di transazione peraltro prevede che il pagamento venga in parte imputato, per circa 24 milioni di Euro, per estinguere il debito derivante dall'art. 19 della concessione, che, nella vigente stesura contrattuale garantisce al concessionario il ristoro, a carico della concedente Regione, del differenziale tra gli incassi effettuati e le previsioni dei volumi di attività necessari a garantire il rispetto del PE. Detta clausola verrebbe quindi rimossa per effetto dell'accordo.

Detto pagamento potrà essere effettuato a fronte del riconoscimento che, in qualsiasi caso di futuro recesso o di estinzione, la somma complessiva di 56 milioni andrà totalmente considerata quale anticipazione a deconto degli oneri che graverebbero sulla Regione sul valore non ammortizzato dei beni.

L'accordo proposto ricomprende altresì l'impegno delle parti di operare la rivisitazione dell'accordo di programma Moranzani con i sottoscrittori al fine di rideterminarne gli investimenti e i contenuti alla luce anche delle effettive dotazioni finanziarie, in particolare quelle derivanti dalla tariffa e accantonate in disponibilità del citato accordo Moranzani.

La proposta di transazione merita una considerazione favorevole perché non solo evita il rischio degli ulteriori addebiti derivanti dal paventato rischio di fallimento di SIFA scpa e/o di avvio del contenzioso con la stessa, ma ridetermina una modalità di gestione della concessione e si propone una redditività sostenibile anche in considerazione del mutato quadro economico che ha toccato la realtà di Porto Marghera.

Dal punto di vista finanziario la proposta formulata da SIFA scpa mantiene a carico della società un carico debitorio residuo di circa 100 milioni di Euro, di cui una metà per debiti verso i soci e la rimanenza come versamenti per capitale o finanziamenti in conto capitale effettuati degli stessi.

Al fine di sostenere la rimborsabilità di detti crediti con i proventi dell'attività del concessionario la proposta allega un patto "*de non petendo*" con il quale i soci si impegnano a non chiedere il pagamento dei loro crediti, fino alla scadenza della concessione (che viene proposta in proroga a tutto il 2041).

A questo si accompagna un secondo accordo parasociale, con il quale i soci si impegnano a garantire che il governo della società sia esercitato da organi sociali in maggioranza espressione dei soci pubblici (Veritas spa e Veneto Acque spa).

L'ipotesi di accordo proposta, se deroga dalla indicazione della Giunta di cui alla citata DGR 693/2016 relativamente alla risoluzione consensuale della concessione - che peraltro avrebbe comportato un esborso di gran lunga superiore a quello qui previsto - persegue tutte le finalità che la Giunta regionale si era proposta e permette il superamento dell'attuale pregiudizievole stato di crisi finanziaria in cui opera la concessionaria.

Per tutte le ragioni sopra esposte, con il presente provvedimento, stante i ristretti tempi prospettati e pendente la valutazione del Consiglio sui provvedimenti n. 102/CR del 10.10.2016 e n.116/CR del 29.11.2016, si esprime quindi un'adesione di massima alla proposta formulata per la rideterminazione del contenuto della concessione per la costruzione e gestione degli impianti di trattamento acque e per la discarica c.d. "Moranzani" di Porto Marghera, attualmente condotta dalla società SIFA s.c.p.a.

Con ciò demandando agli uffici regionali di effettuare la verifica dei contenuti della proposta, apportando ogni eventuale utile integrazione e/o correzione della medesima alla luce delle disposizioni dell'ordinamento legislativo vigente e dell'interesse regionale sulla vicenda, nonché di promuovere l'esame e l'approvazione da parte del NUVV.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente - di concerto con l'Avvocatura regionale - ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la DGR n. 15/INF del 15.03.2016;

VISTA la DGR 693 del 17.05.2016;

VISTE le DGR n. 102/CR del 10.10.2016 e n. 116/CR del 29.11.2016;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di aderire alla proposta di rideterminazione della concessione per la costruzione e gestione del PIF (Progetto Integrato Fusina) presentata dalla società concessionaria SIFA s.c.p.a. con nota del 29 novembre 2016 e di demandare ai competenti uffici regionali la verifica dei contenuti della stessa, apportandovi eventuali modifiche o integrazioni;
2. di riservarsi l'approvazione definitiva della proposta di accordo e le indicazioni per le successive fasi del procedimento successivamente all'approvazione da parte del NUVV del nuovo Piano Economico Finanziario, presentato dalla stessa società, in conformità ai contenuti della proposta indicata al precedente punto 1, nonché del parere favorevole reso dal Consiglio regionale in ordine al contenuto delle DD.GG.RR. n. 102/CR del 10.10.2016 e n.116/CR del 29.11.2016;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegni di spesa sul bilancio della Regione Veneto;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Ambiente di dare attuazione al presente provvedimento;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Ambiente della comunicazione del presente provvedimento alla società concessionaria SIFA s.c.p.a.;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.